

### 306<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,  
indi del vice presidente FISICHELLA

### INDICE

CONGEDI E MISSIONI .....	Pag. 3	TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale .....	Pag. 6, 8
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....	3	* LAVAGNINI (PPI) .....	8
DISEGNI DI LEGGE		* CASTELLANI Carla (AN) .....	8
Discussione:		* NAPOLI Roberto (CCD) .....	9
(2971) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze (Relazione orale)		TOMASSINI (Forza Italia) .....	10
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze:		* DE CAROLIS (Misto) .....	10
VALLETTA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore .....	4, 6	RONCONI (CDU) .....	11
BRUNI (Rin. Ital. e Ind.) .....	5	* TIRELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	12
		CARELLA (Verdi-L'Ulivo) .....	12
		SCOPELLITI (Forza Italia) .....	13
		DANIELE GALDI (Sin. Dem.-L'Ulivo) .....	13
		Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:	
		(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Relazione orale):	
		ROTELLI (Forza Italia) .....	30, 42
		* SARTO (Verdi-L'Ulivo) .....	31 e passim
		STANISCIÀ (Sin. Dem.-L'Ulivo) .....	32 e passim
		PASTORE (Forza Italia) .....	33
		MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) ..	33 e passim

* VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno	..... Pag. 34 e passim
* VILLONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	34 e passim
PETTINATO (Verdi-L'Ulivo)	..... 39
MAGNALBÒ (AN)	..... 40 e passim
ANDREOTTI (PPI)	..... 45
* NOVI (Forza Italia)	..... 45
BOSI (CCD)	..... 46 e passim
LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo)	51 e passim
ANDREOLLI (PPI)	..... 62, 68, 72
* TIRELLI (Lega Nord-Per la Padania indip.)	..... 62, 67
* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indip.)	..... 62, 63
MORANDO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	..... 62
BESOSTRI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	..... 62, 84
MUNDI (Rin.Ital. e Ind.)	..... 73
PASQUALI (AN)	..... 80
ROBOL (PPI)	..... 84
* AZZOLLINI (Forza Italia)	..... 84 e passim
GIORGIANNI, sottosegretario di Stato per l'interno	..... 88

**INTERROGAZIONI****Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	..... 89
* IULIANO (Misto)	..... 89

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GENNAIO 1998** 89**ALLEGATO****GRUPPI PARLAMENTARI**

Nomina di Comitato direttivo	..... Pag. 91
------------------------------	---------------

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	..... 91
Assegnazione	..... 91
Richieste di parere	..... 92

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti	..... 92
---------------------------	----------

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	..... 92
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	..... 93
Annunzio	..... 93, 94, 98
Interrogazioni da svolgere in Commissione	.. 124
Ritiro di interrogazioni	..... 125

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del vice presidente CONTESTABILE**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Cabras, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Del Turco, De Benedetti, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, D'Urso, Elia, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Lo Curzio, Manara, Manconi, Manis, Manzi, Marini, Miglio, Papini, Parola, Pettinato, Rocchi, Rognoni, Taviani, Toia, Valiani, Vedovato, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Zulueta, a Tirana, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Coviello, Curto, Ferrante, Figurelli, Gubert, Marino e Tarolli, a Brindisi e a Taranto, per l'indagine conoscitiva sugli strumenti delle politiche pubbliche nelle aree depresse.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

**Discussione del disegno di legge:**

*(2971) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze (Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze».

Il relatore, senatore Valletta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha facoltà di parlare il senatore Valletta.

VALLETTA, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge di cui all'atto Senato n. 2971, all'esame dell'Aula, converte in legge il decreto-legge n. 438 del 19 dicembre 1997. Esso reca la proroga dei termini per assicurare il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze.

I progetti presentati per essere realizzati, siano essi trasmessi da enti pubblici o da comunità del privato sociale, hanno subito ritardi sia per difficoltà di carattere normativo (basti pensare che un precedente decreto-legge in materia fu reiterato ben 22 volte) che per cause amministrative (vedi il gran numero di progetti da esaminare da parte della commissione istruttoria: circa 7.000), sicchè solo una parte di essi e solo nella seconda metà del 1997 ha beneficiato dell'erogazione dei relativi fondi di finanziamento.

Lo strumento legislativo in esame modifica la legge di sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge in materia di prevenzione della tossicodipendenza approvata il 28 marzo del 1997 e consta di due articoli. Il primo prevede che la gestione e il rendiconto delle somme relative agli esercizi finanziari del 1994 e del 1995 vengano prorogati fino alla chiusura del bilancio 1998, quindi solo per un altro esercizio finanziario. Con l'articolo 2, invece, le disponibilità esistenti sul capitolo 2966 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo per gli stessi scopi, negli esercizi finanziari successivi.

Il decreto-legge è quindi un provvedimento di natura prettamente economica e la sua approvazione consentirà alle strutture impegnate nella lotta alla droga di proseguire nel loro lavoro, che sappiamo essere pieno di difficoltà, accentuate anche dalla mancanza di una legge organica che regoli tutto il settore delle tossicodipendenze.

In Commissione sanità tutti i Gruppi presenti hanno espresso parere favorevole alla conversione in legge di questo decreto, con l'eccezione della Lega Nord che ha dichiarato un voto di astensione. Se anche l'Aula si comporterà di conseguenza, oltre ai vantaggi anzidetti che ne deriveranno, si eviteranno eventuali e possibili risvolti negativi, sia sotto l'aspetto sociale che erariale.

Vorrei, inoltre, precisare che il decreto in conversione non comporta impegni di spesa attraverso nuovi finanziamenti, ma solo il riutilizzo dei fondi esistenti, cioè non comporta oneri aggiuntivi. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è il senatore Gubert, il quale è però assente per incarico del Senato. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 438 del 19 dicembre 1997, che proroga i termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, lascia ormai poco spazio alle nostre scelte. Se non lo approvassimo, infatti, produrremmo non semplicemente il mancato finanziamento di una serie di progetti, ma addirittura vanificheremmo molte attività già iniziate, e di conseguenza determineremmo lo spreco di molto denaro pubblico, già speso o impegnato.

Annuncio quindi il voto favorevole del mio Gruppo all'approvazione di questo disegno di legge. Non posso però dire con questo di sentirmi soddisfatto di quello che abbiamo fatto e stiamo per fare e al riguardo voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su un dato di realtà: questo provvedimento non è altro che l'ennesima sanatoria di situazioni anomale create da precedenti atti parlamentari. Infatti il problema dell'attuazione della legge n. 162 del 1990 in materia di tossicodipendenza è stato oggetto di una serie di decreti-legge, che si sono susseguiti nel corso di tre distinte legislature (XI, XII e XIII), a partire dal luglio 1994 fino al settembre 1997 e le cui disposizioni sono di contenuto sostanzialmente analogo.

Ancora una volta, quindi, il Parlamento viene chiamato a rimediare, con un provvedimento urgente, a danni prodotti dall'inefficacia della nostra azione politica a livello legislativo e governativo. Mi auguro che la nostra definizione, finalmente in armonia con lo spirito e la lettera della Costituzione, nei casi in cui un provvedimento può considerarsi urgente al punto da consentire al Governo di assumere temporaneamente il potere legislativo, abbia davvero messo fine ad un malcostume che non esito a definire antidemocratico e che ha caratterizzato anni di vita politica nel nostro paese, quello cioè di utilizzare un decreto-legge perennemente replicato per creare nel paese un'emergenza che mette alla fine il Parlamento davanti ad un fatto compiuto.

D'ora in poi, perciò, mi auguro, e soprattutto auguro al paese, che durante l'attività legislativa in tutti i settori, e tanto più in quelli così

complessi e in così rapida evoluzione come quello della lotta alla tossicodipendenza, non si verificano più gli intollerabili ritardi e l'insopportabile incertezza che, come il relatore ha sottolineato, hanno caratterizzato l'attribuzione dei finanziamenti per gli ultimi quattro anni. (*Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ronconi. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VALLETTA, *relatore*. Non ho niente da aggiungere alla mia relazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per la solidarietà sociale.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore e la Commissione, nonché il Senato tutto, per la celerità con cui è stato messo all'ordine del giorno questo provvedimento urgente.

Vorrei inoltre sottolineare l'importanza delle considerazioni svolte dal senatore Bruni circa il fatto che questo provvedimento sana una prassi che dovremmo davvero lasciare alle nostre spalle, quella della reiterazione di decreti-legge su una materia delicatissima come la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze, reiterazione che comporta sprechi di risorse ma anche forti disagi alle comunità e ai SERT.

Sulla base di questa riflessione, che condivido pienamente, vorrei quindi chiedere ai componenti della Commissione sanità ed a tutti i senatori di dare il proprio fattivo contributo affinché abbia un rapido iter il disegno di legge, attualmente in discussione alla Camera, che istituisce appunto il fondo per le tossicodipendenze.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

CORTELLONI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la deroga alla normativa contabile prevista all'articolo 2 sia limitata a due soli esercizi finanziari».

PRESIDENTE. A tale parere, come vedremo, la Commissione intende adeguarsi e quindi probabilmente non sarà necessaria la votazione qualificata mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: «e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati.» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998.».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1997 sul capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, che si intende illustrato:

*Al comma 1, sostituire le parole: «in quelli successivi» con le seguenti: «nei due esercizi finanziari successivi».*

2.1

LA COMMISSIONE

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LAVAGNINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LAVAGNINI. Signor Presidente, colleghi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano alla conversione in legge di questo decreto-legge, che è la conseguenza di una serie di reiterazioni e di stralci relativi a provvedimenti riguardanti il problema delle tossicodipendenze.

Si tratta solo di mantenere in piedi alcuni finanziamenti, facendo scivolare le proroghe fino ai due bienni successivi, per poter utilizzare nelle comunità e nelle strutture pubbliche 7.000 progetti che, in qualche modo, agevolano il recupero dalle tossicodipendenze. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

CASTELLANI Carla. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTELLANI Carla. Annunzio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul disegno di legge in esame.

Il presente provvedimento, di conversione in legge del decreto-legge n. 438 del 1997, proroga i termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, progetti elaborati da amministrazioni statali e locali, enti privati e regioni.

Nell'approvare tale provvedimento, auspichiamo che vengano attivati altresì sistemi di verifica, controllo e valutazione dell'efficacia dell'intervento sul territorio, nonchè progetti di formazione professionale

degli operatori dei servizi pubblici e privati e progetti mirati all'attivazione di programmi di informazione sul problema della droga e dell'educazione alla salute, che dovranno interessare prioritariamente il mondo della scuola.

Noi di Alleanza nazionale riteniamo che la prevenzione e il recupero siano le strade maestre da percorrere nella lotta alla diffusione del fenomeno della droga; siamo altresì convinti che un'eventuale permissività legislativa in questo campo, così come il mancato riaffermarsi, in tempi brevi ed in modo forte ed incisivo, di valori quali la famiglia, la scuola, il diritto al lavoro e alla salute possano portare al diffondersi delle tossicodipendenze e non al loro contenimento o, meglio, alla loro diminuzione. (*Applausi del senatore Maggi*).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NAPOLI Roberto. Signor Presidente, Ministro, il Centro cristiano democratico ha già espresso il suo parere in merito a questo provvedimento in Commissione sanità. Voteremo a suo favore, anche se abbiamo subordinato tale approvazione a specifiche richieste formulate in Commissione e che ritengo utile ribadire in quest'Aula.

Non c'è dubbio che la proroga degli esercizi finanziari è una decisione giusta, utile e necessaria perchè le comunità sono in attesa dei finanziamenti e dei fondi per attivare, portare a termine o continuare ogni attività a favore dei tossicodipendenti. Pertanto, riteniamo di essere assolutamente favorevoli alla proroga dei termini.

Comunque, abbiamo chiesto al Ministro di documentare alla Commissione il numero complessivo dei progetti esaminati dal Ministero, suddivisi per regione, sollevando anche un problema territoriale in quanto riteniamo che nel Centro-Sud, o per lo meno nel Sud, vi siano meno strutture e comunità di quelle di cui c'è necessità, il che comporta uno spostamento dei tossicodipendenti in strutture del Nord con maggiori oneri economici a carico delle loro famiglie.

Vorremmo anche capire, nell'ambito di questi progetti che si intendono finanziare, se si tratta soltanto di progetti di erogazione o somministrazione di terapie o anche di progetti - come noi ci auguriamo - che tendano a tre obiettivi fondamentali che in più occasioni abbiamo messo in luce nell'ambito delle proposte avanzate dal Centro cristiano democratico.

In primo luogo, la formazione di questi giovani è importante per garantire che dalla esperienza nei centri sia poi possibile il loro avviamento nel mondo lavorativo quindi il rapporto formazione-scuola. In secondo luogo, è necessario metterli in condizione non solo di svolgere attività all'interno di tali centri - è inutile ricordare in questa sede alcuni dei centri nazionali che già svolgono, con grande professionalità, un'attività di formazione di questo tipo - ma soprattutto di garantire un raccordo con il mondo esterno, che spesso ha difficoltà ad accogliere il tossicodipendente una volta che è stato dimesso dalla comunità di recupero.

ro. Si tratta di un problema simile a quello degli ex detenuti, dei quali tutti si interessano quando si fanno delle visite nelle strutture carcerarie ma che poi è molto difficile inserire nel mondo del lavoro.

Siamo certi che il Ministro accoglierà queste nostre richieste, fornendoci la necessaria documentazione che ci consentirà di approfondire una materia sulla quale il Centro cristiano democratico ha più volte espresso, con chiarezza, il proprio orientamento e proprio perchè non vogliamo che manchino risorse finanziarie, voteremo a favore del provvedimento in esame.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul provvedimento, necessario per continuare l'operatività di quanto posto in essere e non interrompere l'azione di quanti si stanno occupando di queste problematiche.

Colgo altresì l'occasione per ripetere – come, del resto, abbiamo già fatto in Commissione – che ormai è indispensabile l'approvazione di una legge che si occupi dell'intera materia e che ci sia anche un atteggiamento più equidistante nel trattare questi argomenti. Inoltre, è importante che si venga a riferire sui risultati di quanto viene finanziato, ormai da almeno due anni, nel campo della prevenzione; ad esempio che si venga a riferire quanti di questi soldi, che mantengono una situazione di fatto che abbiamo accettato ma non verificato, riusciamo ad impiegare, in particolare, per quanto riguarda alcuni programmi di recupero. Proprio nel mio collegio era stato avviato un'interessante programma di recupero, realizzato nell'ambito dei detenuti di un carcere con un avvio al lavoro all'esterno, che è stato interrotto per disposizione del Ministero di grazia e giustizia. Questo è uno di quei fatti su cui vorremmo avere dei riferimenti precisi. Inoltre, è da porre finalmente in atto una seria valutazione circa la terapia da adottare, anche nelle forme sperimentali, per ciò che riguarda i recuperi e soprattutto su come affrontare il tema della cronicità sempre più grave rispetto a questo fenomeno, in ordine al quale non vengono sostanzialmente proposti indirizzi politici.

Per quanto riguarda il nostro Gruppo, continueremo a vigilare su questa materia per garantire sempre maggiore trasparenza sull'impegno di questi fondi, e continueremo a svolgere una funzione di continuo stimolo affinché venga proposta una legge completa e adeguata su questa tematica.

DE CAROLIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* DE CAROLIS. Signor Presidente, la ringrazio infinitamente per la possibilità che mi viene offerta di esporre alcune brevi considerazioni su un provvedimento certamente parziale ma molto importante, sul quale

occorre svolgere alcune attente riflessioni. È opportuno innanzitutto fare una premessa: grazie alle iniziative del ministro per la solidarietà sociale Livia Turco quelle che venivano definite in passato «nuove povertà» al fine di individuare emergenze crescenti nel paese hanno trovato – dobbiamo dirlo senza reticenza alcuna – non soltanto incoraggiante interessamento, ma anche soluzioni, sebbene per il momento parziali; noi ci auguriamo naturalmente che vengano individuate soluzioni definitive.

Sugli obiettivi strategici in materia di lotta alla tossicodipendenza, prevenzione e recupero non si può che convenire. Al riguardo, signor Ministro, appare altresì importante, indispensabile, e direi necessario il coinvolgimento delle istituzioni locali e di tutto il sistema delle autonomie. L'invito che intendiamo rivolgerle con simpatia e con grande stima è di evitare ciò che è avvenuto nel recente passato con l'emanazione di leggi quadro: sono stati fissati principi e indirizzi, sono state disposte deleghe e stabiliti trasferimenti di funzioni ma non è stato previsto alcun finanziamento in favore degli enti locali. In tal modo ci troveremo davvero in una situazione di paralisi in un settore molto importante, sul quale occorrerà invece avere certezze anche sul piano finanziario.

Ci auguriamo, infine – me lo consenta signor Ministro – che anche in questa Aula, essendosene parlato in sedi diverse, si cominci ad affrontare, senza sottintesi, il problema della tossicodipendenza per verificare attraverso un dibattito sereno, se tutte le strategie che ci siamo dati, anche quelle contemplate nel provvedimento in discussione siano le più confacenti al fine di pervenire a soluzioni se non definitive quantomeno parziali rispetto ad un problema importante come quello che stiamo affrontando. (*Applausi dai Gruppi Misto e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni.*)

RONCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCONI. Signor Presidente, signor Ministro, confermo il voto favorevole del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. Si tratta, infatti, di agevolare progetti a favore di comunità private e pubbliche per il recupero dei tossicodipendenti. Sappiamo tutti che, rispetto alle modalità di trattamento delle tossicodipendenze, il dibattito è apertissimo: l'approccio e le idee sono diversi, in qualche caso anche duramente contrapposti.

Noi oggi voteremo a favore del provvedimento n. 2971 perchè siamo convinti che alcuni obiettivi debbano essere perseguiti e soprattutto raggiunti. Chiediamo tuttavia al Ministro in questa circostanza – come hanno fatto anche altri colleghi precedentemente intervenuti – che, in un tempo congruo, l'Esecutivo riferisca al Parlamento circa il raggiungimento degli obiettivi fissati. Chiedo altresì al Governo che si possa al più presto discutere democraticamente e liberamente nell'Aula del Senato sul trattamento delle tossicodipendenze.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TIRELLI. Signor Presidente, colleghi, mi rendo conto che stiamo giocando la commedia delle parti per cui il voto su questo provvedimento risulta senz'altro scontato; non ci rimane dunque che allargare le braccia davanti ad un modo di legiferare o di portare avanti iniziative legislative «a pezzetti» e non certo con la costruzione di qualcosa di nuovo.

Noi auspichiamo sì una legge che metta ordine e dia indirizzi validi in questo campo, provvedimento di cui i cittadini sentono un estremo bisogno, però siamo anche convinti che non sarà senz'altro lo Stato centralista, con le sue iniziative centraliste, a risolvere il problema. Noi contiamo molto di più sulle iniziative autonome degli enti locali, pur se coordinate, in appoggio ai propri cittadini, soprattutto quelli delle classi più a rischio.

Il movimento cui appartengo sta studiando delle iniziative legislative al riguardo e il futuro dirà se potranno essere applicate nella Padania od in altri territori dello Stato attuale; se ciò avverrà, pensiamo di dare un buon esempio; questa però, lo capisco, è una storia che non riguarda questo Parlamento.

CARELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA. Signor Presidente, sarò molto breve. Vorrei innanzi tutto annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo all'approvazione di questo disegno di legge. Voglio però, in pochissimi minuti, sottolineare la disponibilità molto ampia manifestata dal ministro Turco e credo che anche gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto dimostrino come in realtà il Parlamento, quest'Aula e la 12ª Commissione permanente siano ormai pronti ad affrontare, in una discussione serena, un disegno di legge più organico e complessivo su una materia complessa come quella della lotta alle tossicodipendenze, anche per riprendere gli impegni assunti dal Ministro a Napoli, nel corso della 2ª Conferenza nazionale sui problemi della tossicodipendenza.

Credo, infatti, sia giunto il momento di affrontare nelle aule parlamentari anche la questione dei sistemi alternativi di intervento nella lotta a questo grave problema sociale e penso che dobbiamo fare presto se vogliamo evitare che un tema così importante venga – come abbiamo avuto purtroppo amara esperienza alcuni giorni fa – affrontato in sedi improprie, come possono essere quelle giudiziarie. Il Parlamento deve evitare questo che potrebbe risultare un gravissimo errore.

Comunque, in conclusione, riconfermo il voto favorevole del nostro Gruppo.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SCOPELLITI. Signor Presidente, capisco che il voto di questa sera è quasi un atto dovuto, di fronte al quale, come si evince dalle dichiarazioni di voto, nessuno riesce a esprimersi contro. Io invece vorrei lasciare agli atti la testimonianza di una riflessione e posso farlo solo dichiarando un voto in dissenso rispetto al mio Gruppo, visto il che senatore Tomassini ha già espresso la volontà di Forza Italia. Vorrei quindi annunciare che mi asterrò da questa votazione e la riflessione che voglio portare è quella su come noi ci si trovi oggi a votare all'unanimità un provvedimento che è quasi una ripetizione automatica; infatti, questa modalità di concessione di fondi per la prevenzione dalla tossicodipendenza contiene in sé un automatismo che preclude qualsiasi tipo di verifica. So di rivolgermi ad un Ministro molto sensibile alle questioni della tossicodipendenza e quindi lo faccio a cuor leggero, sapendo di avere di fronte un'interlocutrice intelligente e attenta.

Io non approvo questo automatismo, non approvo questo dare dei fondi a delle associazioni che saranno senz'altro meritevoli per ciò che hanno fatto e che faranno; in questo modo però inneschiamo un automatismo senza verifiche, senza un controllo dei programmi e dei risultati ottenuti. A mio avviso, manca completamente in questo decreto-legge la politica del merito, la famosa meritocrazia che ormai sembra una parola dimenticata nel nostro linguaggio politico; manca la politica di nuovi possibili percorsi; manca la politica della riduzione del danno; mancano quelle verifiche che fanno della conversione di questo decreto un'accettazione passiva, simbolo di quella politica repressiva e assistenziale che, francamente, non mi sento di condividere.

Per questo motivo, confermo il mio voto di astensione.

DANIELE GALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole a nome del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, voglio sottolineare alcuni aspetti.

Certamente ci esprimeremo con un voto favorevole alla conversione di un decreto-legge che presenta una sua urgenza e che è volto a reperire e a non perdere dei fondi, per dare modo a chi oggi sta già operando su dei progetti seri, che hanno una loro continuità nel tempo e che sono anche soggetti a verifiche da parte degli enti locali, delle regioni, con cui quasi sempre esiste un rapporto di associazionismo o con i loro stessi servizi, di continuare a farlo.

Nell'esprimere, quindi, il voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame, voglio sottolineare la continuità con il discorso cominciato dal Governo con la Conferenza di Napoli, la quale ha posto le basi di un lavoro molto proficuo per la prevenzione, la riabilitazione ed il recupero dalla tossicodipendenza.

È un discorso aperto quello che oggi è affrontato nelle Aule parlamentari, anche per tutte le novità e le posizioni che si sono andate manifestando negli ultimi tempi; saranno poi varati dei provvedimenti che ci consentiranno di entrare anche nel merito di tali questioni. Voglio però sottolineare qui la coerenza di questo Governo e del ministro Turco nel portare avanti le scelte adottate nella Conferenza di Napoli, al fine di offrire strumenti davvero operativi ai discorsi fatti e quindi continuare in questa azione molto positiva.

Quando nella relazione leggo che sono 7.000 i progetti presentati in soli due anni (1994 e 1995), mi sento di affermare che possiamo sperare in bene perchè significa che nel nostro paese esiste una grande attenzione su questi problemi, che ci sono operatori che già oggi si impegnano sul campo, direttamente nella vita quotidiana che, a contatto con questi problemi, si presenta molto difficile. Ritrovo, inoltre, la coerenza di questo Governo anche in altri provvedimenti.

Ministro Turco, il «Progetto infanzia», che sarà esaminato prossimamente dalla Commissione infanzia, ma già approvato e finanziato dalle Camere, può essere interpretato come l'anello di congiunzione di una politica che ci consente di avviare veramente la prevenzione in materia di tossicodipendenza. Quando si interviene con servizi di prevenzione rispetto all'emarginazione di ragazzi di età molto bassa, si sottraggono dei possibili futuri tossicodipendenti alla eventualità che divengano tali. Esiste pertanto un intervento coerente che si manifesta in tutto l'arco della adolescenza.

Credo che ciò sia da segnalare come un fatto positivo e pertanto ribadisco il nostro voto favorevole alla conversione del decreto in esame. *(Applausi dal gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze».

**È approvato.**

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1388. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana sono stati stralciati gli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 18.

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

CAPO II  
AREE METROPOLITANE

Art. 19.

*(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, in materia di aree e città metropolitane)*

1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Capo VI - *Aree metropolitane.* - Art. 17 (*Aree metropolitane*) - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La regione, previa intesa con i comuni di cui al comma 1 e con gli altri enti locali interessati, procede alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane.

Art. 18. - (*Città metropolitane*) - 1. Su iniziativa degli enti locali interessati, e conforme proposta della regione, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla proposta dalla regione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti aventi valore di legge, con i quali sono istituite città metropolitane nelle aree delimitate dalla regione ai sensi dell'articolo 17.

2. Con i decreti di cui al comma 1 si definiscono altresì gli organi, il modo di elezione, le funzioni e l'assetto finanziario della città metropolitana, si trasferiscono beni e personale, e si procede alla revisione delle circoscrizioni provinciali eventualmente conseguente alla delimitazione territoriale.

Art. 19. - (*Principi e criteri di esercizio della delega per l'istituzione di città metropolitane*). - 1. Ai fini della delega di cui all'articolo 18, si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono organi della città metropolitana il consiglio ed il sindaco eletti direttamente, e la giunta nominata dal sindaco;

b) sono attribuite alla città metropolitana le funzioni della provincia nell'area corrispondente, e altre funzioni normalmente attribuite ai comuni che devono, per ragioni di economicità e di efficienza, essere esercitate in ambito sovracomunale;

c) al riordino delle circoscrizioni provinciali si procede secondo i criteri di cui all'articolo 17;

d) dall'istituzione della città metropolitana non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

*Art. 20. - (Esercizio coordinato di funzioni). - 1.* Fino all'istituzione della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

*Art. 21. - (Revisione delle circoscrizioni territoriali). - 1.* Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

19.1

ROTELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. - 1. Il capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

#### “CAPO VI

#### AREE METROPOLITANE

#### Art. 17.

*(Governo delle aree metropolitane)*

1. Le province di Roma, Genova, Milano, Napoli, Torino sono province metropolitane, che possono denominarsi Città metropolitane.

2. La legge regionale può dichiarare metropolitane altre province corrispondenti ad aree urbane con popolazione non inferiore a 600.000 abitanti, aggregate ad un comune di almeno 300.000 abitanti, sempre che ne facciano richiesta i consigli dei comuni che rappresentino almeno 2/3 della popolazione.

3. Le province metropolitane si articolano in comuni metropolitani con popolazione compresa fra i 50.000 e i 200.000 abitanti. Il limite minimo è di 25.000 abitanti per i comuni metropolitani corrispondenti a comuni preesistenti o costituiti mediante il loro accorpamento.

4. Alle province e ai comuni metropolitani si applicano in quanto compatibili le disposizioni della presente legge rispettivamente relative alle province ed ai comuni.

5. Lo statuto assicura la partecipazione dei comuni metropolitani alle deliberazioni della provincia metropolitana.

6. Nella provincia metropolitana non si costituiscono associazioni intercomunali, nè comunità montane. Unioni di comuni e circoscrizioni possono essere costituite esclusivamente per le parti della circoscrizione provinciale che in precedenza non appartenevano al comune capoluogo.

#### Art. 18.

##### *(Ripartizione delle funzioni fra province metropolitane e comuni metropolitani)*

1. Le funzioni attribuite alle province e ai comuni sono esercitate rispettivamente dalle province metropolitane e dai comuni metropolitani, a meno che lo statuto della provincia metropolitana non disponga diversamente.

2. Le disposizioni dello statuto di cui al comma precedente sono adottate dal consiglio della provincia metropolitana e comunicate ai comuni, che entro 30 giorni possono opporsi col voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. L'approvazione della modifica statutaria è inefficace ove vi si opponga almeno la metà dei comuni metropolitani che rappresentino la metà della popolazione.

3. Le leggi statali e regionali possono attribuire alle province metropolitane o ad alcune di esse ulteriori funzioni, comprese quelle che altrove non sono attribuite o delegate ad enti locali o sono attribuite o delegate a comuni o ad altri enti locali.

#### Art. 19.

##### *(Circoscrizioni provinciali)*

1. Il governo è delegato a provvedere con decreto avente forza di legge alla revisione delle circoscrizioni provinciali.

2. La revisione è diretta sia a razionalizzare le circoscrizioni provinciali facendo assumere ad esse anche dimensioni inferiori a quelle attuali in quanto più adeguate allo svolgimento delle funzioni previste, sia ad attuare le modificazioni conseguenti alle modifiche contestualmente apportate alle circoscrizioni delle province di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino per adeguarle all'ordinamento previsto.

3. La revisione è attuata coi seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) le province di nuova istituzione hanno una popolazione compresa tra gli 80.000 ed i 250.000 abitanti;
  - b) le province preesistenti non subiscono modificazioni delle loro circoscrizioni tali da comportare una riduzione della popolazione a meno di 80.000 abitanti.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni interessati esercitano l'iniziativa della revisione delle circoscrizioni provinciali e della costituzione di nuove province, inviando le loro proposte alla regione.
5. Entro i tre mesi successivi la regione, sulla base delle proposte avanzate da tanti comuni quanti rappresentino più della metà della popolazione interessata alla nuova circoscrizione provinciale, formula il proprio motivato parere; quest'ultimo, avendo riguardo ai principi e criteri direttivi indicati, specifica anche le circoscrizioni provinciali per tutto il territorio regionale, comprese le province metropolitane previste nella regione.
6. Entro i tre mesi successivi tutti i comuni interessati esprimono il proprio voto su quanto deliberato dalla regione ai sensi del comma precedente e ne danno comunicazione al commissario del governo.
7. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il governo, sulla base delle proposte di nuove o diverse circoscrizioni provinciali formulate per iniziativa o comunque sostenute dal voto favorevole della maggioranza dei comuni che rappresentino più della metà della popolazione interessata, emette il decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni provinciali secondo i principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

#### Art. 20.

##### *(Costituzione dei comuni metropolitani)*

1. La regione attua il decreto delegato che ha proceduto alla revisione delle circoscrizioni provinciali e, sentite la provincia e le popolazioni interessate, articola la provincia metropolitana in comuni metropolitani.
2. I comuni metropolitani sono costituiti con la prima elezione successiva del consiglio provinciale, sempre che questa non intervenga prima di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale che ne ha individuato la circoscrizione; in ogni diverso caso sono costituiti provvisoriamente in comuni metropolitani le circoscrizioni, in cui si articola il comune capoluogo, e gli altri comuni della provincia.
3. Con l'insediamento del consiglio della provincia metropolitana il comune capoluogo è soppresso.
4. In attesa dell'approvazione dello statuto della provincia metropolitana gli organi della stessa esercitano, oltre alle funzioni della provincia, le funzioni già proprie del comune capoluogo, fatta eccezione per

quelle già delegate ai consigli circoscrizionali; i relativi uffici e beni sono trasferiti alla provincia metropolitana.

5. I comuni metropolitani che corrispondono alle precedenti circoscrizioni del comune capoluogo esercitano le funzioni già delegate ai consigli circoscrizionali».

19.2

ROTELLI, PASTORE

*All'emendamento 19.550 all'articolo 18, richiamato, i capoversi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:*

4. - (Funzioni della città metropolitana). 1. Alla città Metropolitana sono attribuite le funzioni della Provincia e quelle che i Comuni le conferiscono per la gestione di funzioni che abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana. In ogni caso sono svolte esclusivamente a livello metropolitano le seguenti funzioni in materia di urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche, istruzione e sanità, sviluppo economico e grande distribuzione commerciale:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana anche con valenza paesistica ai sensi della legge n. 431 del 1985;
- b) tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- c) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano e coordinamento dei piani del traffico comunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento dei rifiuti;
- h) pianificazione della grande distribuzione commerciale;
- i) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

19.550/1

SARTO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

*All'emendamento 19.550, nell'articolo 20 richiamato, al capoverso 2, sostituire la parola: «diciotto» con l'altra «dodici».*

19.550/2

SARTO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

*All'emendamento 19.550, nell'articolo 20 richiamato, al capoverso 2, sostituire la parola: «può proporre» con l'altra «propone».*

19.550/3 SARTO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. - (Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, in materia di aree e città metropolitane). - 1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Capo VI - Conferenze, aree e città metropolitane. - Art. 17. - (Conferenza metropolitana). - 1. Presso le province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, sono istituite Conferenze metropolitane, composte dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni compresi nella provincia.

2. Alla Conferenza metropolitana, di seguito denominata "Conferenza", possono prendere parte, previa deliberazione dei rispettivi consigli, altri comuni o province, il cui territorio sia finitimo con quello dei comuni in essa rappresentati.

3. I comuni e le province partecipanti, ad eccezione dei comuni capoluogo di cui al comma 1 e delle relative province, possono recedere dalla Conferenza, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

4. La prima seduta della Conferenza è convocata d'intesa dal presidente della provincia e dal sindaco del comune capoluogo, ed è presieduta dal presidente della provincia. Nella prima seduta la Conferenza procede immediatamente all'elezione, nel proprio seno, a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, di un presidente e di un vicepresidente. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, risultano rispettivamente eletti i due candidati che ottengano il maggior numero di voti.

5. La Conferenza adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti, includendo nel computo gli astenuti, e comunque con il voto favorevole di tanti sindaci che rappresentano la maggioranza dei cittadini residenti nei comuni partecipanti alla Conferenza ai sensi dei precedenti commi.

6. La Conferenza:

a) definisce, qualora non sia stata già definita, la delimitazione dell'area metropolitana e le modalità di esercizio delle funzioni di livello metropolitano secondo quanto disposto dall'articolo 18;

b) formula proposte per la elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche di rilievo metropolitano;

c) esamina ogni questione ritenuta di interesse per l'area, perseguendo, in particolare, obiettivi di razionalizzazione, coerenza ed economicità nell'uso delle risorse finanziarie, tecniche e umane;

d) esercita ogni altra funzione che sia ad essa demandata da convenzioni o accordi tra gli enti compresi nell'area metropolitana o da disposizioni di legge regionale;

e) può adottare norme per il proprio funzionamento e deliberare l'istituzione, a tal fine, di comitati tecnici composti da funzionari dei vari enti e, sulla base di convenzioni, di uffici comuni.

Art. 18. - (*Aree metropolitane*). - 1. Entro centottanta giorni dalla prima seduta la Conferenza delibera la delimitazione dell'area metropolitana, comprendendo il comune capoluogo e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con esso rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. L'area può comprendere anche comuni che abbiano deciso di recedere dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni la regione delimita con legge l'area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessati.

3. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 2, l'area metropolitana rimane delimitata in coincidenza con il territorio delle province di cui all'articolo 17, comma 1.

4. Delimitata l'area metropolitana, sono in ogni caso svolte esclusivamente a livello metropolitano le seguenti funzioni in materia di urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche, sviluppo economico e grande distribuzione commerciale:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;
- c) coordinamento dei piani di traffico comunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento dei rifiuti;
- h) pianificazione della grande distribuzione commerciale;
- i) coordinamento e programmazione delle attività culturali;
- j) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

5. La regione determina con propria legge le ulteriori funzioni, tra quelle esercitate a livello regionale o comunale, da esercitare a livello metropolitano, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie di cui al comma 4, nonché nelle seguenti materie:

- a) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- b) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

6. Le funzioni di cui ai commi 4 e 5 sono esercitate in modo coordinato attraverso accordi di programma, conferenze di servizi, istituzione di uffici e di strutture comuni, o nei modi previsti dall'articolo 22. La Conferenza delibera per ciascuna funzione le modalità di esercizio, che possono essere diverse, ed applicarsi in ambiti territoriali differenziati, in ragione delle peculiarità territoriali ed economiche, nonché della natura e qualità dei servizi riferibili alle diverse parti del territorio. La Conferenza promuove, ove necessario, la conclusione di convenzioni ed accordi tra i soggetti interessati.

7. Decorsi centoventi giorni dalla delimitazione dell'area metropolitana, o dalla entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 5, e in assenza della delibera della Conferenza di cui al comma 6, le modalità di esercizio indicate al medesimo comma 6 possono essere definite con legge regionale, anche prevedendo forme associative obbligatorie tra i comuni interessati, o attribuendo le funzioni alla provincia e disciplinando i relativi procedimenti con la garanzia della partecipazione dei comuni. Rimane comunque escluso l'esercizio diretto delle funzioni medesime da parte delle regioni.

8. Ai comuni dell'area metropolitana restano in ogni caso le funzioni comunali non esercitate a livello metropolitano.

Art. 19. - (*Riordino territoriale*). - 1. La Conferenza, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, può avanzare proposte di riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni inclusi nell'area metropolitana.

2. Le proposte di cui al comma 1 possono prevedere la istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, nonché l'istituzione di unioni di comuni, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 26, tenendo conto del grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità dei comuni stessi, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. Le proposte di cui al comma 1 sono sottoposte a *referendum* popolare nei comuni direttamente interessati dalle singole proposte.

4. Qualora le proposte di scorporo, di fusione o di unione siano approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al voto in ogni comune interessato da ciascuna proposta, la regione procede con legge entro i successivi sessanta giorni al riordino territoriale.

5. Ai nuovi comuni sono trasferiti dai comuni preesistenti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonché adeguate beni strumentali immobili e mobili.

6. Se uno o più comuni inclusi nell'area metropolitana ricadono nel territorio di una comunità montana, la regione procede con legge ad una nuova delimitazione della comunità montana, escludendone i comuni medesimi.

Art. 20. - (*Istituzione di città metropolitane*). - 1. La Conferenza può proporre, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con il voto

favorevole di tanti sindaci che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area metropolitana, l'istituzione nella medesima area della città metropolitana.

2. In mancanza di una proposta avanzata ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla prima seduta della Conferenza, la regione può proporre, con deliberazione del consiglio regionale, l'istituzione della città metropolitana. In tal caso la proposta deve essere corredata dal parere favorevole espresso con deliberazione del consiglio comunale da due terzi dei comuni dell'area metropolitana, e comunque da tanti consigli comunali che rappresentino almeno la metà più uno dei cittadini residenti nell'area medesima.

3. La città metropolitana è istituita con legge della Repubblica.

Art. 21. - (*Norme applicabili, organi e funzioni della città metropolitana*). - 1. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino all'emanazione di nuove norme.

2. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana e il sindaco metropolitano.

3. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.

4. Spettano alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni di livello metropolitano di cui all'articolo 18.

5. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

6. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni comunali non attribuite espressamente alla città metropolitana.

7. Con l'istituzione della città metropolitana la Conferenza è soppressa, salvo che lo statuto della città metropolitana non disponga diversamente.

8. Quando l'area definita ai sensi dell'articolo 18 non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali esistenti, considerando l'area anzidetta come territorio di una nuova provincia.

9. Nel caso di coincidenza tra l'area metropolitana e il territorio di una provincia, questa si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana"».

19.550 SARTO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. La regione procede alla delimitazione di ciascuna area metropolitana d'intesa con i Comuni e le province interessate”».

19.3

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 1, articolo 17, capoverso 1, sostituire le parole: «i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli» con le seguenti: «un comune con almeno 100.000 abitanti residenti».*

19.4 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 1, articolo 17, capoverso 1, sostituire le parole: «e Napoli» con le seguenti: «, Napoli e Pescara-Chieti».*

19.5 STANISCIÀ

*Al comma 1, articolo 17, sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

«2. La Regione, sentiti i Comuni e le Province interessati, procede alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana».

*Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

«2-bis. Nell'area metropolitana la Provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana".

2-ter. La legge regionale attribuisce alla città metropolitana le funzioni della provincia nell'area corrispondente, e le altre funzioni normalmente attribuite ai commi, che devono, per ragioni di economicità e di efficienza, essere esercitate in ambito sovracomunale. La legge regionale definisce i trasferimenti alla città metropolitana dei beni e del personale necessari per l'esercizio delle due funzioni.

2-quater. All'articolo 19, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sopprimere la lettera b); all'articolo 20, comma 1 della stessa legge sostituire le parole: "previa intesa con" con la parola "sentiti"; all'articolo 21, comma 3 della stessa legge sostituire le parole "previa intesa con gli enti locali interessati" con le parole "sentite le popolazioni interessate"».

19.6 ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 1, articolo 17, sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

«Su iniziativa e su proposta degli enti locali interessati, la Regione procede alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana entro 180 giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'area metropolitana rimane delimitata in coincidenza con il territorio delle province di cui all'articolo 17, comma 1».

19.500 SARTO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

*Al comma 1, articolo 17, secondo capoverso, sostituire le parole «previa intesa con i» con le parole «sentito il parere dei».*

19.7

ANDREOLLI, DIANA

*Al comma 1, articolo 17, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa dei comuni si intende raggiunta quando vi abbiano aderito i due terzi dei comuni interessati e comunque tanti comuni che rappresentino i due terzi dei cittadini residenti nell'area».*

19.8

D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, articolo 17, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:*

«La Regione può inoltre procedere alla delimitazione di altre aree metropolitane oltre quelle previste al comma 1, qualora ne facciano richiesta comuni capoluogo di provincia ed altri comuni con termini tali da configurare un'area avente una popolazione di almeno 300.000 abitanti».

19.9

GIARETTA

*Al comma 1, articolo 17, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In presenza di situazioni territoriali caratterizzate dai rapporti di stretta integrazione di cui al precedente comma 1 potranno, con legge regionale e nel rispetto dei criteri e dei principi contenuti nel presente capo, delimitarsi nuove aree metropolitane».

19.10

PETTINATO, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARRELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, sostituire l'articolo 18, richiamato con il seguente:*

«Art. 18 - (Città metropolitane). - 1. Su iniziativa dei comuni e delle province interessate vengono istituite nuove città metropolitane e ne sono disciplinati la composizione e l'elezione dei relativi organi, le modalità di funzionamento degli stessi e dell'amministrazione, nonché la delimitazione delle aree, il tutto previa intesa delle assemblee consiliari degli enti partecipanti mediante delibere assunte a maggioranza assoluta. I relativi oneri finanziari, come anche quelli riguardanti il trasferimento dei beni e del personale necessari a garantire l'effettivo avvio delle città metropolitane, nel rispetto dei principi contenuti nel Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, fanno carico agli enti locali che decidono di istituire la città metropolitana».

19.100

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Al comma 1, articolo 18, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Nelle aree di cui all'articolo 17, su iniziativa degli enti locali interessati, la Regione istituisce le città metropolitane».

19.11 GUBERT, RONCONI, ZANOLETTI, DENTAMARO, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 1, articolo 18, capoverso 1, sostituire le parole «diciotto» con le altre «dodici mesi».*

19.501 SARTO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

*Al comma 1, articolo 18, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel caso in cui la delimitazione coincida con la provincia, il Governo è direttamente delegato ad adottare entro 18 mesi dalla delimitazione stessa e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti aventi valore di legge, con i quali è istituita la Città metropolitana».

19.502 SARTO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

*Al comma 1, articolo 18, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge previo parere delle Commissioni parlamentari competenti uno o più decreti con i quali sono stabiliti: gli organi, il modo di elezione, le funzioni e l'assetto finanziario della città metropolitana».

19.12 ZANOLETTI

*Al comma 1, articolo 18, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei territori per i quali la Regione ha espresso il parere favorevole entro i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142».*

19.13 DENTAMARO

*Al comma 1, articolo 18, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora, per effetto della revisione di cui al precedente comma si proceda alla istituzione di nuove provincie nei territori residuati dalla delimitazione di aree metropolitane, le prescrizioni contenute nell'articolo 16 possono essere derogate».

19.14            PETTINATO, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, sostituire l'articolo 19 richiamato con il seguente:*

«Art. 19. – Gli enti locali interessati adottano con deliberazione conforme di ciascuno lo statuto della Città metropolitana, che ne preveda organi e funzioni».

19.15            GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 1, articolo 19 richiamato, alla lettera a), sostituire le parole: «ed il sindaco eletti direttamente, e la giunta nominata dal sindaco» con le altre: «eletto direttamente il sindaco e la giunta».*

19.16            MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

*Al comma 1, articolo 19, capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare nelle seguenti materie:*

1) pianificazione territoriale, ivi comprese le grandi localizzazioni produttive;

2) reti infrastrutturali e servizi a rete;

3) piani di traffico intercomunali;

4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

5) interventi di tutela idrogeologica;

6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

7) smaltimento dei rifiuti, grande distribuzione commerciale;

8) attività culturali;

9) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3».

19.17            IL GOVERNO

*Al comma 1, articolo 19, sopprimere la lettera d).*

19.503            SARTO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

*Al comma 1, dopo l'articolo 19 (Principi e criteri di esercizio della delega per l'istituzione di città metropolitane) inserire il seguente:*

Art. 19-bis. - (*Funzioni della città metropolitana*). 1. Alla città Metropolitana sono attribuite le funzioni della Provincia e quelle che i Comuni le conferiscono per la gestione di funzioni che abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana. In ogni caso sono svolte esclusivamente a livello metropolitano le seguenti funzioni in materia di urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche, istruzione e sanità, sviluppo economico e grande distribuzione commerciale:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana anche con valenza paesistica ai sensi della legge n. 431 del 1985;
- b) tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- c) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano e coordinamento dei piani del traffico comunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento dei rifiuti;
- h) pianificazione della grande distribuzione commerciale;
- i) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

19.504

SARTO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

*All'articolo 19 del Capo VI - dopo l'articolo 19 (Principi e criteri di esercizio della delega per l'istituzione di città metropolitane) inserire il seguente:*

Art. 19-bis. - (*Funzioni della città metropolitana*). 1. Alla città Metropolitana sono attribuite le funzioni della Provincia e quelle che i Comuni le conferiscono per la gestione di funzioni che abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana. In ogni caso sono svolte esclusivamente a livello metropolitano le seguenti funzioni in materia di urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche, istruzione e sanità, sviluppo economico e grande distribuzione commerciale:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- c) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano e coordinamento dei piani del traffico comunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

- e) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento dei rifiuti;
- h) pianificazione della grande distribuzione commerciale;
- i) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

19.505 SARTO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

*Al comma 1, articolo 20, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Fino all'istituzione della Città metropolitana, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può promuovere l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali nell'area metropolitana, attraverso forme associative di cooperazione nelle materie di cui all'articolo 19».

19.18 IL GOVERNO

*Al comma 1, articolo 20, capoverso 1, lettera a), dopo le parole: «pianificazione territoriale» aggiungere le seguenti: «di livello sovracomunale».*

19.19 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 1, articolo 20, capoverso 1, lettera b), dopo le parole: «e servizi a rete» aggiungere le seguenti: «di scala sovracomunale».*

19.20 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 1, articolo 20, capoverso 1, lettera i), dopo le parole: «attività culturali» aggiungere le seguenti: «di rilievo sovracomunale».*

19.21 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 1, articolo 20, capoverso 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) la disciplina degli orari ai sensi dell'articolo 36, comma 3».

19.22 IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Possono essere costituite altre aree metropolitane comprendenti comuni legati dagli stessi rapporti che legano i comuni facenti parte delle aree metropolitane indicate al comma 1 del presente articolo”».

19.23

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«1-bis. In mancanza della costituzione della città metropolitana le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte attraverso forme associative e di cooperazione tra la provincia e i comuni dell'area metropolitana».

1-ter. Il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi con i quali per ciascuna area metropolitana, su iniziativa dei comuni e delle province interessate, vengono istituite città metropolitane e sono disciplinati la composizione e l'elezione dei relativi organi, le modalità di funzionamento degli organi stessi e dell'amministrazione. I relativi oneri finanziari, come anche quelli riguardanti il trasferimento dei beni e del personale necessari a garantire l'effettivo avvio delle città metropolitane, nel rispetto dei principi contenuti nel Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, fanno carico agli enti locali che decidono di istituire la città metropolitana».

19.24

MAGNALBÒ, PASQUALI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. Signor Presidente, voglio dare per illustrati gli emendamenti riferiti a questo articolo, di cui sono firmatario. Vorrei, però, che si accertasse il fatto che noi disponiamo del testo approvato dalla Commissione e del testo degli emendamenti riportati nello stampato n. 4 e nient'altro. Vorremmo sapere se c'è qualcosa d'altro.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, non risultano alla Presidenza altri emendamenti.

ROTELLI. Se non risultano altri emendamenti, io rinuncio ad illustrare i miei.

PRESIDENTE. Lei fa riferimento allo stampato n. 5?

ROTELLI. No, ero fermo allo stampato n. 4.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, lo stampato n. 5 riproduce lo stesso contenuto dello stampato n. 4, ad eccezione dell'emendamento a firma del senatore Morando, il 25.400, che era necessario in quanto richiesto dalla 5ª Commissione permanente; ovviamente, sono stati espunti gli emendamenti già esaminati.

\* SARTO. Signor Presidente, intendo illustrare, non analiticamente, ma in modo sintetico e complessivo, gli emendamenti da me presentati. Essi sono abbastanza numerosi, però si possono riunire in due gruppi. Il primo gruppo tende ad emendare il testo così come modificato dalla Commissione; il secondo gruppo invece rappresenta la riproposizione del testo originario, prima delle modificazioni introdotte dalla Commissione stessa. Vorrei allora spiegare questa doppia linea di proposte.

Per quanto concerne il primo gruppo, il testo modificato dalla Commissione può avere il pregio di una maggiore sintesi, ma possiamo dire che presenta degli elementi che richiedono a mio parere delle correzioni e che intendo enumerare. Più precisamente, con riferimento all'articolo 17, comma 2, richiamato, ritengo che l'iniziativa delle regioni a proposito della delimitazione territoriale delle aree metropolitane debba essere sostituita dall'iniziativa e dalla proposta degli enti locali interessati: dopo tale proposta, le regioni procedono alla delimitazione. Peraltro, propongo anche dei termini: entro 180 giorni dalla proposta degli enti locali interessati, la regione dovrebbe procedere alla delimitazione, altrimenti l'area metropolitana rimarrebbe delimitata in coincidenza con il territorio della provincia.

Vorrei ora illustrare anche la seconda linea di proposte. Ho riproposto il testo precedente alle modifiche introdotte dalla Commissione per due motivi: innanzitutto perchè è abbastanza organico e prevede l'iniziativa dei comuni, termini precisi rispetto alle varie tappe (delimitazione, istituzione eccetera), fino alla delega al Governo, per l'istituzione mediante decreto legislativo. A questo testo riproposto, però, propongo delle modifiche relative, per esempio, alle funzioni della città metropolitana (mi riferisco al subemendamento 19.550/1), elencando le funzioni basilari, anzichè delegarne alcune alla discrezionale attribuzione da parte della regione. È il caso, per esempio, dei servizi di area vasta nei settori della sanità, delle scuole superiori, eccetera, oppure la tutela e valorizzazione dei beni ambientali, che costituiscono un sistema sovracomunale, una funzione che a mio parere dovrebbe essere esplicitamente indicata fra le competenze della città metropolitana.

Infine, nell'ambito della pianificazione territoriale, che già oggi è attribuita a questo livello, cioè alla città metropolitana, propongo che faccia riferimento anche alla valenza paesistica ai sensi della legge n. 431 del 1985.

Ritengo inoltre che si debba chiarire (e per questo il testo dell'emendamento riprende il punto), se viene delimitata e poi istituita

la città metropolitana come nuova provincia (come previsto dalla legge n. 142), cosa ne è dell'eventuale territorio rimanente, qualora appunto non ci fosse coincidenza con il territorio provinciale precedente.

Questi molto in sintesi sono gli emendamenti e il loro senso. Io credo che vi sia attesa, da parte di queste aree metropolitane, di poter procedere, malgrado ostacoli e rallentamenti che conosciamo. Credo che occorra riconoscere ai comuni un potere di iniziativa, in modo che non si verifichino episodi come quello, che cito ad esempio, della città metropolitana di Venezia, ove 23 comuni si sono espressi secondo le procedure previste dalla legge n. 142, individuando l'area metropolitana in modo organico, comprendendo il capoluogo, tutti i comuni della gronda lagunare, nonché più ampiamente quelli aventi stretta relazione con il capoluogo. Ma dopo questo pronunciamento la regione non ha dato seguito, anzi, ha proposto una delimitazione dell'area metropolitana estremamente ridotta, contraddicendo quindi questo pronunciamento.

Ritengo inoltre (mi riferisco a quanto diceva il collega Rotelli) che sia opportuno in questo dibattito in Aula tenere conto anche del recente pronunciamento dei comuni e delle regioni (pronunciamento espresso per la Bicamerale ma che tocca questo tema dell'area metropolitana), superando sia il testo proposto dalla Commissione che gli emendamenti di cui stiamo parlando con un nuovo testo che recepisca quella indicazione. In tal senso credo sia aperta la discussione e richiamo in particolare l'attenzione del relatore e del Governo su questa proposta interlocutoria ed eventuale di superamento sia degli emendamenti che dello stesso testo esistente, concordando una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.3, 19.100, 19.23, 19.24, 19.4, 19.11, 19.15, 19.19, 19.20 e 19.21 si intendono illustrati.

STANISCIA. Signor Presidente, con l'emendamento 19.5 io chiedo l'istituzione dell'area metropolitana Chieti-Pescara. Ritengo infatti che la zona possieda le caratteristiche necessarie, in base ai criteri dettati dalla legge, per questa istituzione: più di 400.000 abitanti, più di 1.000 chilometri quadrati una densità nel nocciolo dell'area stessa di 4.000 abitanti per chilometro quadrato, una presenza massiccia del terziario avanzato, in particolare dei servizi alle imprese, circa 40 comuni, due province, centri direzionali, due porti, uno commerciale e l'altro turistico, un interporto, un aeroporto, un nodo nella direttrice del corridoio adriatico e un nodo per la trasversale Adriatico-Tirreno, l'università, un'area metropolitana policentrica. La mancanza di un governo unitario di quest'area causa oggi molti problemi: deterioramento dell'ambiente, sviluppo irrazionale dei servizi, trasporti non organizzati, scadimento della qualità urbana, degrado paesistico.

Quindi vi è la necessità di un governo unitario dell'area, che di fatto è già metropolitana; un'area in cui i cittadini si muovono e agiscono non procede in base ai confini amministrativi esistendo già un organismo che procede in modo unitario. Questo territorio ha problemi comuni che vanno affrontati e risolti in modo unitario per far sì che esso invece di essere un organismo informe, fonte di problemi, diventi un sistema

teso a migliorare la qualità della vita di chi ci vive ed a servire anche le aree esterne.

Di qui la necessità di un governo unitario dell'area Chieti-Pescara, che affronti e dia soluzione a problemi centrali, quali la mobilità, la razionalizzazione ed il potenziamento dei trasporti, insieme alla viabilità, la razionalizzazione della rete commerciale, il coordinamento dei servizi. I servizi spesso risultano raddoppiati proprio per la presenza dei due capoluoghi di provincia. Occorre fare in modo che i diversi centri siano complementari fra loro. Bisogna dar vita ad un grande progetto urbano che coinvolga sistemi direzionali, viabilità, parcheggi, sistemi di trasporto, sistemi di smaltimento dei rifiuti, scuola, sistemi informativi. È parimenti necessario potenziare le grandi infrastrutture che collegano l'area in questione con il resto del territorio. L'area Chieti-Pescara è, infatti, un nodo importante, come dicevo, del corridoio adriatico, svolge una funzione di rilievo sulla costa adriatica e costituisce il punto di raccordo tra le due grandi aree metropolitane di Roma e di Napoli.

Oggi l'Abruzzo è cresciuto molto – e mi avvio alla conclusione –, non rientra più nell'area del Mezzogiorno: esso ha bisogno di un centro direzionale e di servizi alle famiglie e alle imprese di alto livello, se si vuole evitare che il processo evolutivo si arresti o che si trasformi addirittura in una involuzione. Le aree metropolitane non servono ad avere finanziamenti ulteriori e aggiuntivi, come si potrebbe pensare; l'istituzione dell'area metropolitana deve servire a dare un governo unitario ad una determinata realtà da un punto di vista urbanistico, territoriale e per quanto riguarda i servizi.

Sono questi i motivi per cui sottopongo ai senatori della Repubblica la mia proposta emendativa.

ANDREOLLI. Do per illustrati gli emendamenti 19.6 e 19.7.

PASTORE. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 19.5.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.8 della senatrice D'Alessandro Prisco si intende illustrato.

GIARETTA. Do per illustrato l'emendamento 19.9.

PETTINATO. Anche gli emendamenti 19.10 e 19.14 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.12 del senatore Zanoletti e 19.13 della senatrice Dentamaro si intendono illustrati.

MARCHETTI. L'emendamento 19.16 si può dare per illustrato: si tratta semplicemente di prevedere l'elezione diretta del solo consiglio comunale. Tuttavia colgo l'occasione per esprimere una preoccupazione rivolgendomi a tutti i colleghi, in particolare al relatore, in merito ad una parte dell'intervento del collega Sarto che faceva riferimento

all'eventualità – se ho ben compreso – di ulteriori modifiche al testo.

Io non penso che ulteriori modifiche al testo in esame non siano necessarie e opportune; sono stati presentati numerosi emendamenti ed io credo che l'Assemblea abbia, se ritiene, la possibilità di migliorare opportunamente la normativa. Però il collega Sarto faceva riferimento ad altri apporti che si renderebbero opportuni a seguito di proposte recentemente formulate in un incontro tra la rappresentanza dei comuni e delle regioni e l'ufficio di Presidenza della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Tale incontro è avvenuto qualche giorno fa e si è dimostrato estremamente utile e opportuno; esso dovrà proseguire perchè le realtà locali debbono poter dare giustamente il loro contributo alla riforma del testo costituzionale. Non a caso si è tenuto questo incontro e da parte dello stesso Presidente della Bicamerale è stato assicurato che saranno possibili anche in seguito altri confronti.

Detto questo, però, il materiale consegnato in quell'incontro, che dovrà essere a mio parere esaminato, sicuramente verterà soprattutto ed essenzialmente, doverosamente sulle riforme della seconda parte della Costituzione. Io credo che, dopo tanto tempo che discutiamo il disegno di legge in esame, originariamente collegato alla legge finanziaria del 1996, dopo che concordemente abbiamo stabilito di stralciare ampie parti del provvedimento dato il mancato raggiungimento di intese nemmeno all'interno della maggioranza, inserire all'ultimo momento significative novità in relazione all'incontro di qualche giorno fa sia estremamente inopportuno.

Naturalmente mi riservo di valutare l'eventuale emendamento o subemendamento che venisse presentato, ma anticipo fin da ora che ritengo alquanto inopportuno inserire, se vogliamo concludere oggi l'esame di questo provvedimento, ulteriori significative novità all'interno dello stesso.

\* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 19.17, 19.18 e 19.22, anche perchè credo che ci sia una proposta del relatore su questi temi e pertanto che non sia conveniente per l'economicità dei nostri lavori soffermarsi su di essi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 19.1. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, in vario modo modificativi, il senatore Marchetti si pronunciava con accenti di preoccupazione.

Vorrei tranquillizzarlo perchè io stesso mi accingo adesso a proporre ai presentatori degli emendamenti modificativi una riformulazione che vorrebbe in qualche modo suggerire la possibilità del ritiro per confluire su un testo che a mio modo di vedere assume qualche elemento della proposta presentata nella giornata di ieri.

In questo vorrei tranquillizzare da subito il senatore Marchetti perchè tale proposta verrebbe assunta come riferimento di principio, come attenzione per il mondo delle autonomie considerate nella loro interezza, prescindendo da contesti e da dettagli che possono dare o magari hanno già dato luogo a polemiche. Evidentemente quella proposta è pensata in un contesto diverso, in un contesto di riforma costituzionale e quindi non è trasferibile, così com'è, in una proposta di legge ordinaria. Certamente lo schema, almeno in qualche punto di quella proposta, come ad esempio l'idea di un'area metropolitana che parta dal basso è già presente – lo sottolineo – nel testo della Commissione. In questo senso non si tratta di una proposta diversa, alternativa o in opposizione radicale e quindi, se noi acquisissimo qualche passaggio o qualche linea caratterizzante di tale proposta, non ritengo potrebbe derivarne qualche danno; tutto ciò, ovviamente dopo attenta verifica delle parti da acquisire e sempre che non ci sia il rischio nè di andare incontro a dubbi di costituzionalità – ovviamente non possiamo incidere sulle competenze oggi costituzionalmente attribuite alla regione, sarebbe necessario assumere regole diverse – nè per altro verso al rischio di capovolgere l'orientamento della Commissione. Così non è.

Quando parlo di un richiamo a quella proposta non la intendo come una adesione acritica o come un timbro di nulla osta che si vorrebbe in ipotesi apporre, bensì come un segnale di attenzione all'insieme delle autonomie. Ovviamente tale modifica andrebbe meditata meglio alla Camera, in quanto si tratterebbe di un primo riferimento, certamente suscettibile, anzi meritevole di più attenta considerazione proprio perchè in effetti quelle linee verrebbero anticipate. In questo senso mi sembra anche un dare atto della capacità di questa Assemblea, in particolare della Commissione affari costituzionali, di offrire orientamenti che poi hanno trovato un riscontro. In effetti, eravamo già in buona parte orientati su schemi non diversi – lo ripeto – con le differenze inevitabili per il fatto che questa nostra proposta era a Costituzione invariata, mentre quella era una proposta pensata a Costituzione modificata.

Tolte queste diversità inevitabili e raggiunta la compatibilità, mi sembra si tratti di inviare un segnale utile, senza effettuare scelte, senza conferire investiture e senza assumere posizione rispetto a quale parte abbia torto o ragione in contrasti o conflitti che possono nascere o che magari sono già nati. È questo il senso che, a mio avviso, può essere assunto in questa sede; è un messaggio compatibile con il lavoro svolto e attento ad evitare soluzioni di dubbia costituzionalità. Ritengo che gli emendamenti presentati sull'articolo 19 possano essere sostituiti da una formulazione di cui farò pervenire immediatamente il testo alla Presidenza, lasciando alla Camera dei deputati una più approfondita riflessione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del testo dell'emendamento 19.1000, testè presentato dal relatore.

CORTELLONI, *segretario*.

Al comma 1, l'articolo 18 richiamato è sostituito dal seguente:

Art. 18.

(Città metropolitane)

1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri comini ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, alle relazioni sociali e culturali, possono costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tal fine, su iniziativa degli enti locali territoriali interessati, la regione istituisce un'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti medesimi, cui compete adottare una proposta di statuto della Città metropolitana, che ne indichi il territorio, la forma di governo, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della Città metropolitana, con il relativo statuto, è sottoposta a *referendum* a cura di ciascun comune partecipante, entro 180 giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è trasmessa dalla regione entro i successivi sessanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elevazione degli organi della Città metropolitana si procede entro un anno dall'entrata in vigore di tale legge.

5. La Città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova deliberazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'articolo 15, considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

19.1000

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ad avviso del Governo, l'emendamento testè presentato dal relatore, senatore Villone, ha il pregio, da un lato, di costituire uno sviluppo del tipo di impostazione che è stata già approvata su questa materia durante l'esame in sede referente in la Commissione. Si tratta di una impostazione fondata sull'iniziativa degli enti locali interessati e degli altri attori e protagonisti di questa non facile impresa tesa alla costituzione della città metropolitana. Dall'altro lato ha il pregio – e si tratta di un'autentica novità – di prevedere città metropolitane differenziate l'una dall'altra. Nel rispetto della Costituzione attualmente vigente e mantenendo il

meccanismo di sostituzione *in parte qua* della provincia ove si costituisca la città metropolitana, ha il pregio di consentire che ciascuno di questi nuovi soggetti abbia poi un'articolazione diversa, funzioni in parte diverse; insomma, abbia caratteristiche diverse. Tutti i politici e studiosi di questa materia hanno sempre affermato che ciascuna area metropolitana, e quindi anche ciascuna città metropolitana – se riusciremo a pervenire a questo risultato – non può non avere caratteristiche proprie e differenziate.

Credo che con questo emendamento del relatore si sia fatto un effettivo passo in avanti che può rendere più facile il raggiungimento dell'obiettivo conclusivo, cioè la costituzione della città metropolitana laddove questo è effettivamente utile e necessario.

PRESIDENTE. Questa nuova formulazione dell'emendamento 19.1000 incide su molti degli emendamenti presentati. I colleghi che hanno presentato emendamenti e che ritengono che tale formulazione incida sugli stessi hanno facoltà di intervenire.

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SARTO. Signor Presidente, come ho accennato anche nell'illustrazione degli emendamenti, credo che questo testo possa costituire una soluzione accettabile che supera gli emendamenti stessi. È evidente che esso, come ha detto il relatore, costituisce un messaggio o un indirizzo, più che un testo legislativo organico molto definitorio e comunque analitico; credo però che nei suoi capisaldi sia positivo e possa essere perfezionato nell'altra Camera.

In esso è presente in particolare il rispetto dell'iniziativa degli enti locali e quindi dei comuni interessati, nonchè la presenza della provincia. A questo proposito, rispetto anche alla proposta di cui il testo tiene conto, quella fatta ieri da comuni e regioni, penso che la provincia, cioè un ente intermedio di area vasta che abbia compiti di organizzazione tra comuni e regione, debba permanere a livello costituzionale. Questo credo sia un elemento non secondario rispetto ad altre interpretazioni ed in ogni caso questo testo tiene conto della situazione attuale in cui vi sono regioni, province e comuni.

D'altra parte le aree metropolitane, che in un modo o nell'altro con formule diverse sono state istituite in tutta Europa corrispondono a precise esigenze di organizzazione di vasti territori con fortissime relazioni al proprio interno, ma a livello amministrativo devono avere anche la possibilità di organizzare in modo unitario queste loro relazioni. Inoltre, anche lì dove non vi sono aree metropolitane, tutti i territori vasti meritano un'organizzazione ed una gestione. Per questo motivo, tra il livello di alta programmazione della provincia e il livello di gestione dei servizi dei cittadini dei comuni, credo che la questione della gestione del territorio delle aree vaste del nostro paese e in tutta Europa sia una delle grandi necessità, avvertita anche come modernità, proprio per poter af-

frontare tutti i problemi e le relazioni che si svolgono a livello territoriale: non esistono cioè territori vuoti e non esistono solo le città.

Mi dichiaro pertanto disponibile a ritirare gli emendamenti da me presentati, accogliendo l'emendamento 19.1000, presentato dal relatore. Alcuni aspetti che il testo non esplicita sono presenti nella legge n. 142; faccio riferimento solamente ad uno: credo sia di enorme importanza che i grandi comuni si articolino in modo tale da disporre di una dimensione adatta per la fornitura di servizi ai cittadini e che i piccoli comuni contigui si accorpino; ciò rappresenta anche una condizione necessaria per istituire concretamente le città metropolitane.

È chiaro che tale riequilibrio delle dimensioni dei comuni è un elemento fondamentale sia per il funzionamento della città metropolitana, cioè delle vaste aree urbanizzate, sia per la sua stessa costituzione, in quanto rappresenta un elemento di consenso; finchè esiste una costellazione di piccoli comuni posti a corona, che si trovano di fronte al colosso del grande comune posizionato nel centro, è chiaro che ci sarà sempre un atteggiamento di sospetto e di non adesione ad una gestione unitaria dell'area vasta; se invece si procede verso il riequilibrio, sia nel senso della fusione sia in quello dello scorporo del comune capoluogo, ciò facilita enormemente la costituzione condivisa della città metropolitana.

D'altra parte, alcune aree metropolitane come Bologna e Venezia avevano programmaticamente assunto tale compito. Esso non è comunque escluso perchè resta presente nella legge n. 142. In ogni caso, avrei preferito che tale aspetto fosse inserito nell'emendamento presentato dal relatore, così come è stato inserito il comma 6 relativo alla delimitazione delle province eventualmente risultanti, considerando la città metropolitana come territorio di una nuova provincia.

Lasciando comunque aperta questa possibilità, credo che la saggezza degli enti locali territoriali che istituiscono la città metropolitana, permetta loro di prevedere la fusione e gli scorpori.

Sono pertanto favorevole all'accoglimento dell'emendamento 19.1000 presentato dal relatore sostitutivo dell'articolo 18 richiamato nel comma 1 del nuovo articolo 19, e ritiro di conseguenza gli emendamenti da me presentati.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, la nuova formulazione dell'articolo 18 in realtà incide profondamente su tutta l'architettura del disegno di legge in esame. Lei ci assicura che tale formulazione è coerente, ad esempio, con l'articolo 17 o con l'articolo 19?

\* **VILLONE, relatore.** Signor Presidente, stavo proprio per chiedere la parola per chiarire questo punto.

Lei ha perfettamente ragione. Dovremmo innanzitutto inserire il comma 6 dell'articolo 18 sostituito come comma 3 dell'articolo 17, perchè concerne le aree metropolitane e quindi sarebbe più coerente trasferirlo all'articolo 17.

**PRESIDENTE.** Forse sarebbe opportuno sospendere la seduta per qualche minuto.

VILLONE, *relatore*. No, signor Presidente, non è necessario: le assicuro che funziona, così.

Il capoverso dell'articolo 19 va soppresso perchè si riferisce ad una delega già prevista nell'articolo 18 e che, ovviamente, non esiste più perchè si fa riferimento alla legge ordinaria.

PRESIDENTE. Signor relatore, l'articolo 19 che fa riferimento alla legge n. 142 va interamente soppresso?

VILLONE, *relatore*. Sì, perchè è relativo ad una delega che non esiste più, in quanto la fattispecie è disciplinata direttamente con legge dello Stato.

PRESIDENTE. Allora, se ho ben capito, con riferimento agli articoli del nuovo testo della legge n. 142, l'articolo 17 verrebbe soppresso, mentre l'articolo 18 rimarrebbe così com'è. È così?

VILLONE, *relatore*. No, all'articolo 17 deve essere aggiunto il comma 6 della nuova formulazione dell'articolo 18, per la materia in questione, perchè attiene alle aree metropolitane, di cui si occupa quel capoverso dell'articolo 17; invece, l'articolo 18 riguarda la città metropolitana. Inoltre l'articolo 19 va soppresso, in quanto fa riferimento a principi e criteri di esercizio per la delega che era prevista all'articolo 18 e che ora non esiste più.

PRESIDENTE. Va eliminato allora interamente il nuovo testo dell'articolo 19 della legge n. 142?

VILLONE, *relatore*. Esatto, signor Presidente. Gli articoli 20 e 21 rimangono invece identici.

Riepilogando, per essere più chiaro, l'articolo 18 è sostituito, mentre l'articolo 19 è soppresso. Questa è l'architettura dell'intervento.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condiziona e non ha altro da aggiungere, signor Presidente.

PETTINATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, anche se può forse ritenersi implicito, chiederei al relatore di integrare la formulazione dell'ultima parte dell'emendamento con la previsione della possibilità di deroga ai parametri di cui all'articolo 16 della legge n. 142 quando si istituiscano nuove province per effetto della delimitazione dell'area metropolitana. Si tratta sostanzialmente di esplicitare in forma indubbia la possibilità di

non abbandonare ad una marginalità senza rimedio territori residuali rispetto all'istituzione dell'area metropolitana e che per ragioni storiche, territoriali o economiche possiedano valenza che consentirebbe loro di costituirsi in provincia, ma che potrebbero magari non possedere uno o più dei requisiti previsti appunto all'articolo 16. Chiederei quindi al relatore di far sì che la possibilità di deroga venga prevista esplicitamente.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, se ho ben capito il testo dell'articolo 17 rimane immutato.

PRESIDENTE. No, viene ad esso aggiunto il comma 6 del nuovo testo dell'articolo 18.

MAGNALBÒ. Invece, l'articolo 18 viene integralmente sostituito, con il nuovo testo meno il comma 6, e l'articolo 19 viene eliminato. È così?

PRESIDENTE. Esatto.

MAGNALBÒ. Ebbene, sull'emendamento presentato dal relatore, al comma 2, suggerirei di aggiungere, dopo le parole «la regione istituisce», le altre «entro sei mesi dalla domanda»; proporrei cioè di dare una scadenza semestrale, altrimenti non avremo mai la conclusione della procedura.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, in risposta a quanto detto dal senatore Pettinato e dal senatore Magnalbò, poichè si tratta di aggiustare tecnicamente un emendamento, se lei crede sospendo per un breve periodo la seduta.

VILLONE, *relatore*. Va bene, signor Presidente, senz'altro.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta. I senatori Pettinato e Magnalbò sono pregati di fornire le loro indicazioni al relatore.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,20).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della nuova formulazione dell'emendamento 19.1000 presentato dal relatore.

CORTELLONI, *segretario*:

*L'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

*(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142,  
in materia di aree e città metropolitane)*

1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VI - *Aree metropolitane*. - Art. 17. - (*Aree metropolitane*). -  
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro 180 giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana.

Art. 18. - (*Città metropolitane*). - 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tal fine, su iniziativa degli enti locali territoriali interessati, la regione istituisce entro sei mesi dall'istanza un'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti medesimi, cui compete adottare una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, la forma di governo, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana, con il relativo statuto, è sottoposta a *referendum* a cura di ciascun comune partecipante, entro 180 giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è trasmessa dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede entro un anno dall'entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui al precedente articolo 16, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia.

Art. 19. - (*Esercizio coordinato di funzioni*). - 1. Fino all'istituzione della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

Art. 20. - (*Revisione delle circoscrizioni territoriali*). - 1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana».

19.1000 (Nuovo testo)

IL RELATORE

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, la ringrazio di aver chiesto il mio «illuminato» parere, che è invece un giudizio rassegnato.

PRESIDENTE. Illuminato in che senso?

ROTELLI. Illuminato nel senso che ha detto lei: tra virgolette, appunto. Ho chiesto la parola per dichiarare che manterrò l'emendamento 19.1 volto alla soppressione dell'articolo 19, al fine di non assumermi la responsabilità di un atto che è sicuramente sbagliato. Si tratta di un segnale politico: lo stesso relatore ha usato l'espressione «segnale».

C'è una contraddizione che si è manifestata tra i sindaci delle grandi città e la struttura partito e si manda un segnale. Si tratta appunto, puramente e semplicemente, di un segnale politico. Non viene risolto alcun problema.

Dal punto di vista costituzionale non c'è dubbio che la norma sia eccezionale. C'è una distribuzione delle funzioni che non segue il procedimento costituzionale della distribuzione delle funzioni; c'è l'istituzione di un ente che avviene in forme diverse da quelle con cui si può procedere all'istituzione di un ente; c'è una definizione territoriale che non avviene nelle forme che la Costituzione attuale prevede. Ma soprattutto non c'è la soluzione del problema. L'area metropolitana, specialmente laddove occorre, cioè a Milano ed a Napoli, non si definisce se non con

un'operazione preliminare; la «rottura» del Comune capoluogo. Senza tale rottura tutti i Comuni dell'*hinterland* percepiranno in futuro, come hanno sempre percepito e percepiscono, l'istituzione delle aree metropolitane come la città capoluogo che ingloba, che si «mangia» tutto il territorio; la concepiscono come un'operazione di accentramento. Ed hanno ragione. L'accentramento che i Comuni di Milano e Napoli rappresentano non è inferiore a quello che lo Stato centrale rappresenta rispetto a quelle che vengono chiamate le periferie.

Su questo punto preliminare il provvedimento non interviene. Il meccanismo previsto non darà alcun risultato apprezzabile. L'altro ramo del Parlamento irriterà immediatamente la soluzione che il Senato adotterà tra qualche minuto.

Eppure si tratta di una questione di lungo periodo.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

(Segue ROTELLI). Noi siamo stati posti di fronte a sconfitte clamorose. La legge n. 142 del 1990 è una legge della Repubblica. Anzi, era l'unica legge che la Costituzione prevedesse come legge generale della Repubblica: non ci sono in Costituzione altre leggi generali della Repubblica. Ancora non era stata emanata detta legge e subito veniva disapplicata dalle Regioni in tutti i punti, in particolare in quello relativo alle aree metropolitane.

Abbiamo lavorato per mesi e mesi su questo argomento, era addirittura un disegno di legge collegato alla finanziaria dell'anno scorso del ministro Napolitano e ci troviamo a risolvere il problema in un quarto d'ora di sospensione che il Presidente – ovviamente non mi riferisco al vice presidente Fisichella, ma al vice presidente Contestabile, che prima presiedeva – ha concesso per mettere insieme, in qualche modo, un testo assolutamente privo di significato. Questo è il mio «illuminato» parere: è la rassegnazione a questa abdicazione del Senato alla sua funzione di alta legislazione.

STANISCIÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANISCIÀ. Signor Presidente, vorrei conoscere le sorti del mio emendamento 19.5, nell'ambito della riformulazione dell'articolo 19 avanzata dal relatore con l'emendamento 19.1000.

PRESIDENTE. Tale emendamento potrebbe essere assorbito a seguito della votazione dell'emendamento 19.1000.

STANISCIA. Potrei quindi ripresentare l'emendamento 19.5 come subemendamento all'emendamento 19.1000?

PRESIDENTE. Sì, è così. Intende procedere in questo senso?

STANISCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore al riguardo?

\* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, invito il collega Staniscia a ritirare l'emendamento 19.5. Diversamente, esprimo parere contrario.

Credo sia opportuno dare una ulteriore considerazione al problema della istituzione dell'area metropolitana Napoli e Pescara-Chieti.

PRESIDENTE. Senatore Staniscia, accetta l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 19.5?

STANISCIA. Signor Presidente, mi esprimerò con una dichiarazione di voto al momento della votazione.

PRESIDENTE. Ma il relatore Villone le aveva rivolto un invito preciso. Lei, quindi, non è disponibile a ritirare l'emendamento?

STANISCIA. Intendo prima esprimermi in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sì, ma su cosa?

Il relatore le ha chiesto se era disponibile a ritirare l'emendamento. Lei quindi non è disposto ad accettare l'invito del relatore?

STANISCIA. Non ho ancora sentito il parere del Governo.

PRESIDENTE. Le è stato rivolto tale invito prima dell'espressione del parere del Governo perchè se lei si fosse mostrato disposto a ritirare l'emendamento, sarebbe stato inutile ascoltare la posizione del Governo. È un problema di economia del dibattito. Se lei però, senatore Staniscia, ritiene di insistere è evidente che il Governo dovrà esprimersi al riguardo.

STANISCIA. Sì, signor Presidente. Chiedo di ascoltare il parere del Governo.

PRESIDENTE. Allora invito la rappresentante del Governo ad esprimersi sull'emendamento 19.5 trasformato in subemendamento all'emendamento 19.1000.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario ed invita il senatore Staniscia a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Staniscia ha testè comunicato che non intende ritirare l'emendamento ma, anzi, intende intervenire in dichiara-

zione di voto a suo tempo. Pertanto, il parere del Governo sull'emendamento 19.5 è contrario, conformemente a quello del relatore.

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, preannuncio fin da ora la mia astensione nella votazione.

A parte il fatto che forse il rilievo varrebbe anche per altri punti del disegno di legge in esame, a me sembra però che, in una fase nella quale ci accingiamo a ristrutturare o, comunque, a discutere una ristrutturazione di tutto l'ordinamento dello Stato, con questa legiferazione articolata sulle aree metropolitane anticipiamo un aspetto che potrà essere affrontato o meno nel quadro di ciò che sarà realizzato in futuro.

Ritengo che proprio in sede di riforma della Costituzione sia necessario dare al territorio una maggiore connessione con la rappresentatività nazionale. In Francia questo esiste da moltissimo tempo: nell'Assemblea nazionale siedono 280 sindaci rappresentanti di città di varie dimensioni e questo assicura una grande connessione tra Stato ed enti locali. Ma ciò rappresenta un discorso organico che andrebbe affrontato nel momento giusto.

C'è qualcos'altro che mi preoccupa. Stiamo accumulando una serie di ipotesi relative ai *referendum*: si pensa a *referendum* comunali, provinciali, per le aree metropolitane e nazionali. Anche in questo ambito bisognerà trovare un accordo. Non siamo la Svizzera.

Per questo modo di legiferare, ma con assoluto rispetto verso i colleghi che hanno approfondito l'argomento in esame – forse io non l'ho sufficientemente fatto –, preannuncio la mia astensione nella votazione.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NOVI. Signor Presidente, ho la sensazione che dall'ipermunicipalismo autarchico di alcuni sindaci di questo paese sia scaturito un movimento che ricorda la fattispecie dei comuni aggregati del ventennio fascista. In realtà questo tipo di normativa – che certamente stasera sarà approvata dal Senato – aggrega una serie di comuni ad una città: essi vengono cooptati.

Signor Presidente, io non riesco a capire la ragione di questo processo aggregatore. E poi non riesco nemmeno a capire come si fa a far sopravvivere le province nel momento in cui si realizzano queste aree metropolitane, perchè poi bisogna «ritagliare» nell'ambito del territorio i restanti comuni che entrerebbero a far parte delle province. Penso che questo sia un modo di legiferare piuttosto confuso, che non risponde in realtà razionalmente alle esigenze del paese. Infatti, quando si va ad individuare l'area metropolitana di Napoli, occorre capire di cosa parliamo. L'area metropolitana di Napoli è appunto un'area che vede una se-

rie di comuni aggregati a Napoli? Oppure è un'area metropolitana che segue una linea di tendenza, di sviluppo non autarchico della città? Questo discorso potremmo farlo anche per Milano. È questo il motivo per cui esprimo il mio voto assolutamente contrario a questo modo di legiferare confuso e sotto certi aspetti anche nostalgico di alcune esperienze già vissute nelle nostre città negli anni '30.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Debbo ricordarle, senatore Pastore, che i tempi assegnati al Gruppo parlamentare Forza Italia sono già scaduti. Pertanto non le posso dare la parola.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, voglio soltanto fare una precisazione che credo sia opportuna. Alla luce dell'emendamento presentato dal relatore, ritiro l'emendamento 19.3.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, preannuncio che noi esprimeremo un voto di astensione nei confronti di questa formulazione perchè non siamo assolutamente convinti che anche questo ulteriore tentativo, dopo quello del testo della legge n. 142, sia in grado di risolvere il problema della costruzione delle aree metropolitane. Dovremmo infatti avere il coraggio di realizzare aree metropolitane *ex novo*, che delimitino territori realmente metropolitani anche scavalcando i confini della provincia. Ho sentito portare gli esempi di Napoli e Milano, città nelle quali forse il problema è più semplice; ma Firenze, Venezia, Bari sono realtà nelle quali l'area metropolitana vera è più vasta della provincia e ci sono comuni che non appartengono alla provincia della città capoluogo e non fanno parte dell'area metropolitana perchè sono comuni collinari o montani.

Di fatto rischiamo quindi, insistendo su questa formulazione, di trasformare la provincia in area metropolitana senza che essa lo sia, di depotenziare il comune capoluogo e realizzare un mostro giuridico. Il sindaco di Firenze, ad esempio, sarebbe relegato ad occuparsi dei certificati anagrafici, mentre il potere si trasferirebbe altrove; in cambio di che cosa? Di una reale possibilità di governare l'area? No, perchè l'area è un'altra, comprende altre province che magari non sono disponibili a rinunciare alla propria esistenza per aderire all'area metropolitana.

Ed allora, o si ha il coraggio di ridefinire le province in concomitanza della realizzazione di queste aree metropolitane, e quindi di creare un nuovo ente di governo, o altrimenti con queste forme artificiose non

si ottengono risultati. Valuto anche positivamente l'indirizzo delle adesioni volontarie, che però non ci saranno, o anche se ci fossero, non si costituirebbero le vere aree metropolitane in grado di governare i processi di sviluppo del territorio.

Ecco perchè non ci sentiamo di esprimere un voto favorevole, pur apprezzando gli sforzi fatti, e quindi preannuncio il nostro voto di astensione sull'emendamento presentato dal relatore.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, apprezzo quanto ha detto il senatore Bosi, però voglio ricordare che in realtà tutta questa iniziativa parte dai comuni e dagli enti locali interessati. Saranno quindi loro a dover fare una precisa valutazione di quelli che saranno poi gli effetti di questa loro iniziativa. Quindi non avrei queste grosse paure.

Ho capito anche quello che dice il senatore Andreotti, cioè che, in un quadro istituzionale ricostituendo e di prossimo inquadramento, noi dovremmo stare attenti a non varare delle leggi che poi potrebbero finire per perdere efficacia; però io penso che valga la pena, in questo caso e in questo momento, varare uno strumento legislativo che dia la possibilità agli enti locali, se non altro, di organizzarsi concettualmente e di potersi preparare a questi procedimenti, per far parte di concentrazioni più forti (sono d'accordo in questo) e per poter meglio operare, anche in via funzionale, per quanto riguarda le infrastrutture, ma anche più in generale.

Certo che se, nel nuovo quadro istituzionale, qualcosa verrà modificato o sarà ritenuto inefficace, non succederà assolutamente niente. Io credo che però valga la pena di varare uno strumento legislativo.

Quindi il Gruppo Alleanza Nazionale preannuncia il proprio voto favorevole a questo emendamento.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo ha già espresso prima apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore con la presentazione di questo nuovo testo, che il Governo considera migliorativo del precedente. Tuttavia, trattandosi di materia istituzionale, molto collegata anche alle riforme istituzionali, il Governo ritiene di non dover esprimere una propria posizione in questa sede e quindi si rimette al voto dell'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Rotelli.

**Non è approvato.**

Avverto che gli emendamenti 19.550/1, 19.550/2, 19.550/3, 19.550 e 19.3 sono stati ritirati. Stante l'assenza dei presentatori dichiaro decaduto l'emendamento 19.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.5, da intendersi come subemendamento all'emendamento 19.1000.

STANISCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANISCIA. Signor Presidente, io intervengo non tanto perchè sia convinto di convincere (scusate il bisticcio di parole) il Governo o il relatore, ma perchè ritengo che l'interpretazione che si dà dell'area metropolitana o della città metropolitana in questa sede non sia quella giusta, e a me questo dispiace.

Qui infatti si interpreta l'area metropolitana o la città metropolitana non solo come un'area vasta ma che sia anche quantitativamente rilevante dal punto di vista della densità di popolazione. Tale logica, tuttavia, vista alla luce della nuova scienza territoriale, risulta oggi superata. Negli anni '80, questa era l'interpretazione più accreditata ed essa fu recepita nella legge n. 142 in questi termini.

Ho proposto l'istituzione dell'area metropolitana Pescara-Chieti perchè ritengo che 36 comuni e 2 province non possano essere governate come lo sono attualmente. Per amministrare un'area di questo tipo è necessaria la presenza di un governo unitario, capace di coordinare le amministrazioni comunali e provinciali al fine di affrontare e risolvere i problemi esistenti.

Di conseguenza, non capisco il motivo di questa opposizione, in particolare da parte del Governo. Inoltre ritengo che per discutere questo argomento, la presenza del Sottosegretario di Stato per l'interno come unico rappresentante del Governo non sia sufficiente. Questo problema dev'essere infatti considerato anche da altri Ministeri, per esempio da quello del territorio e dell'ambiente e da quello dei trasporti, in quanto gli aspetti che bisogna affrontare investono anche la loro competenza.

L'istituzione richiesta è soltanto uno strumento per governare meglio un'area vasta. Tale provvedimento non comporta un aggravio di spesa; non vedo quindi perchè ci si debba opporre alla sua attuazione. D'altra parte, se i sindaci hanno presentato, con l'Anci, una serie di richieste e di proposte da inserire nel nuovo testo costituzionale è proprio perchè le città metropolitane non saranno competitive se non diventeranno efficienti ed efficaci.

Questi sono i motivi per cui io ritengo che si debba considerare diversamente l'area metropolitana. Accogliendo quanto suggerito dal senatore Andreotti, mi riprometto di proporre in altra sede l'istituzione dell'area metropolitana e ritiro l'emendamento 19.5.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle, senatore Staniscia, che l'onorevole Sottosegretario rappresenta qui il Governo, e non solo un Dicastero.

Metto ai voti l'emendamento 19.1000, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo, nel testo riformulato.

**È approvato.**

A seguito di tale votazione, tutti i restanti emendamenti all'articolo 19 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento.

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

«Art. 19-bis.

*(Delega al Governo)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane per cui siano state presentate proposte ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.

2. Per i decreti di cui al comma 1 i criteri direttivi della delega si traggono dalla disciplina posta dal capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.

19.0.500 SARTO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SARTO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

*(Norme transitorie)*

1. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 2.*

20.1

IL GOVERNO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

“al primo periodo, sostituire le parole: ‘i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215», con le seguenti: ‘i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente’”;

“al primo periodo, dopo le parole ‘risorse agricole, alimentari e forestali’ sono inserite le seguenti: ‘d’intesa con le regioni interessate’”;

“al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ‘Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo la Conferenza Stato-Regioni accerta che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di VIA se prevista e che siano verificate le loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica’”;

“al terzo periodo, dopo le parole: decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro” sono inserite le seguenti: “e d’intesa con le regioni interessate, previa verifica dell'utilità, della compatibilità ambientale, dell'efficacia e della fattibilità tecnico-economica”;

“al terzo periodo, dopo le parole: ‘le modalità, i termini e le condizioni’ sono inserite le seguenti: ‘e i criteri di priorità delle opere’”;

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 23 maggio 1997, n. 135, aggiungere in fine le seguenti parole: “delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non comportino l'aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari e rispettino le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive».

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di coordinamento».*

20.2

LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 20.1.

LUBRANO di RICCO. Do per illustrato l'emendamento 20.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 20.2.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, invito il collega Lubrano di Ricco a ritirare questo emendamento, perchè mi sembra una normativa molto frammentata che non ritengo opportuno inserire in questo testo e valutare in questa sede.

LUBRANO di RICCO. Accolgo l'invito del relatore e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

*(Disposizioni generali)*

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. La presente legge disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri e gli assessori dei comuni anche metropolitani, e delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle strutture associative tra enti locali, nonchè i membri degli organi di decentramento.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

*(Condizione giuridica degli amministratori locali)*

1. Gli amministratori di comuni, province ed altri enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberare riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normati-

vi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al rispetto del principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi amministrativi e tecnici.

3. Con norme regolamentari gli enti locali fissano le modalità attraverso le quali fornire servizi, tramite i propri uffici o con strutture apposite, ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese le iniziative di formazione ed aggiornamento degli amministratori.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed un articolo aggiuntivo:

*Al comma 1, sostituire dalla parola: «devono» fino a: «delibere» con le seguenti parole: «non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di argomenti, posti all'ordine del giorno dei consigli, delle giunte e delle commissioni».*

22.100

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «L'obbligo di astensione» con le altre: «Tale obbligo».*

22.101

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: «, quali i piani urbanistici».*

22.102

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «correlazione immediata e diretta fra il contenuto» aggiungere la parola: «complessivo».*

22.1

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono considerati affini il convivente “more uxorio” e i suoi parenti».*

22.110 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli amministratori locali che esercitano la professione di avvocato non possono assumere la difesa in procedimenti e processi dinanzi all'autorità giudiziaria in cui l'Ente locale sia parte, anche se non costituito».*

22.103 LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fra i servizi previsti sono comprese:*

*a) una sede nell'edificio della casa comunale e del consiglio provinciale per il gruppo, o i gruppi dell'opposizione;*

*b) adeguata e tempestiva informazione, ai consiglieri, dell'attività degli organi esecutivi con particolare riguardo alle delibere di giunta e le ordinanze sindacali;*

*c) adeguate risorse ed attrezzature per le attività dei gruppi consiliari regolarmente costituiti».*

22.2 BOSI, BRIENZA, CIRAMI, FAUSTI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è garantita agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine».*

22.160 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

«1. I sindaci, i presidenti delle province ed i presidenti delle giunte regionali non possono pubblicamente impegnarsi a sostegno dei candidati alle elezioni del Parlamento nazionale».

22.0.1 BOSI, BRIENZA, CIRAMI, FAUSTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 22.100, 22.101, 22.102 e 22.103.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 22.1, 22.110 e 22.160 si danno per illustrati.

BOSI. Signor Presidente, l'emendamento 22.2 ha lo scopo di introdurre nel palazzo comunale un riferimento fisico concreto, non solo per il sindaco, ma anche per la minoranza o le minoranze che si possano essere regolarmente costituite. Ciò, a nostro giudizio, è di grande importanza e invito il relatore e il rappresentante del Governo a tenerne conto.

Do per illustrato l'emendamento 22.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, chiedo il ritiro degli emendamenti 22.100, 22.101, 22.102, 22.103 e 22.2. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 22.1 e 22.110.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 22.160, chiedendo tuttavia la sostituzione al terzo rigo della parola: «garantita» con la parola: «riconosciuta» che mi sembra tecnicamente più corretta.

Sono contrario infine all'emendamento 22.0.1. Si tratta di materia veramente delicatissima, sulla quale non mi pare opportuno intervenire in questo modo; richiamo l'attenzione sulla casistica intricatissima che ne potrebbe derivare, ad esempio, in relazione alla definizione di sostegno pubblico. Trovarsi insieme in una manifestazione è un sostegno pubblico? Veramente si entra in un terreno che non penso si possa affrontare nei termini proposti. Il problema esiste, ma deve essere considerato, data la delicatezza della materia, con assoluta attenzione e con la necessaria consapevolezza.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla rappresentante del Governo per l'espressione del parere, chiedo ai presentatori se sono disponibili al ritiro dei propri emendamenti così come richiesto dal relatore.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 22.100, 22.101, 22.102 e 22.103.

BOSI. Non ritiro l'emendamento 22.2.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Vorrei rettificare il parere sull'emendamento 22.2, chiedendo al presentatore di limitarlo alla sola lettera c), che rappresenta una giusta esigenza, e di tralasciare le lettere b) e a). Peraltro

con la lettera c) si soddisfa implicitamente l'esigenza posta dalla lettera b).

In questo caso esprimerei parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Bosi, è favorevole a ritirare le lettere a) e b) dell'emendamento?

BOSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti.

\* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario agli emendamenti che non sono stati ritirati e propone una riformulazione dell'emendamento 22.160 nella direzione di quanto suggerito dal relatore. Tale riformulazione deve essere inserita come novella del comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 382 del 1978.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 22.2, per la parte non ritirata.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una nuova formulazione dell'emendamento 22.160, per il quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole subordinatamente alla sostituzione della parola «garantita» con la parola «riconosciuta». Tale riformulazione recita: «*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nella assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine.*

È abrogato il comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382"».

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento di cui lei ha dato testè lettura, dovrebbe sostituire il comma 4 dell'articolo 6. Per la verità il testo è stato redatto dagli uffici. Mi sembra che la correttezza voglia che sia la novella del comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 382 del 1978, che si occupa espressamente di questo tema, naturalmente in termini un pò diversi.

La sostanza dell'emendamento è quella che anche il relatore ha condiviso.

PRESIDENTE. Vorrei precisarle che ho ricevuto un testo manoscritto che non sembra di provenienza degli Uffici e che ritengo abbia un'altra origine.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Intendevo dire che il testo proviene dagli uffici del Ministero.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, generalmente quando si parla di uffici in quest'Aula si intendono gli Uffici del Senato essendo noi alquanto egocentrici. Lei si riferiva agli uffici del Ministero.

Soltanto per un chiarimento della questione chiedo al Governo se l'emendamento 22.160, nella formulazione modificata su proposta del relatore, con sostituzione della parola «garantita» con la parola «riconosciuta», viene accettato.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, signor Presidente e ritiro la formulazione da me proposta.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Lubrano di Ricco sono stati ritirati.

Stante l'assenza del senatore Gubert e degli altri presentatori, si intendono decaduti gli emendamenti 22.1 e 22.110.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.2.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, esprimo il mio voto favorevole sull'emendamento 22.2 anche se avrei preferito che venisse messo in votazione l'emendamento nel suo testo originario, comprensivo anche delle lettere *a)* e *b)*.

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale aderisce a questa riformulazione, avendo già aderito all'emendamento nel testo originario, ed esprime pertanto voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori, nel testo riformulato su proposta del relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.160.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Soltanto per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.160, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori, come modificato su proposta del relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

*(Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità  
o di incompatibilità)*

1. L'articolo 7, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, deve essere interpretato nel senso che il termine ivi previsto, per eliminare cause di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, si applica anche nel caso in cui ne sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale e decorre dalla data di notificazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

*(Aspettative)*

1. Gli amministratori locali lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.



legge, un gettone di presenza. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 7.

3. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che l'interessato richieda la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che sia stato collocato in aspettativa non retribuita e sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di assenza dalle sedute degli organi collegiali.

4. Le indennità di funzione previste dalla presente legge non sono tra loro cumulabili.

5. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per diversi mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona.

6. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente legge non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

7. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;  
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente ed agli assessori delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione in misura percentuale su quella prevista per un comune avente popolazione pari a quella della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.

8. Il decreto ministeriale di cui al comma 7 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella

*Gazzetta Ufficiale* relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

9. Le indennità, determinate ai sensi del comma 7, possono essere incrementate, con delibera rispettivamente di giunta e consiglio, a condizione che con tale incremento la spesa complessiva risultante non superi una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Tale quota è fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 7. La presente disposizione non si applica agli enti locali in stato di dissesto finanziario.

10. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in pensione».*

25.1

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le indennità di carica di sindaci, presidenti della provincia, assessori comunali e provinciali sono fissate dai rispettivi enti in misura non superiore alle indennità dei presidenti e degli assessori delle rispettive regioni».*

25.3

SPERONI, TIRELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti spetta l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco».

25.2

CASTELLI, ROSSI, TIRELLI, SPERONI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ad un quarto» con le altre: «al cinquanta per cento».*

25.4

DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «indennità» inserire la seguente: «massima».*

25.5

BOSI, BRIENZA, CIRAMI, FAUSTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In relazione alle norme previdenziali sulla cumulabilità dei redditi, le indennità, di cui ai commi precedenti, non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura».

25.6 BOSI, BRIENZA, CIRAMI, FAUSTI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «in caso di» aggiungere le seguenti: «non motivata».*

25.7 PASQUALI, MAGNALBÒ, BONATESTA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. I parlamentari statali ed europei, i ministri statali e i commissari europei, i sottosegretari di Stato, che ricevono un mandato elettorale locale possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dalla presente legge».

25.150 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 7, nell'alinea, dopo le parole: «è determinata» inserire le seguenti: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».*

25.400 MORANDO

*Al comma 7, lettera b), aggiungere le parole: «tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, nonché della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate».*

25.8 BESOSTRI, DUVA, PARDINI

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: «rispettivamente» e le parole: «e Consiglio».*

25.100 DI BENEDETTO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Le indennità determinate ai sensi del comma 7 possono altresì essere diminuite o annullate con deliberazione unanime rispettivamente di giunta o di consiglio; è fatta salva in ogni caso la facoltà di ciascun amministratore a rinunciare in tutto o in parte alle indennità di carica».

25.151 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANDREOLLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 25.1.

TIRELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 25.3.

\* CASTELLI. Signor Presidente, la storia dell'emendamento 25.2 è una sorta di telenovela. Una proposta modificativa di identica natura è stata presentata e approvata nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla finanziaria presso il Senato. L'altro ramo del Parlamento l'ha stralciata ritenendo che fosse materia da riferire al testo del provvedimento in esame. Il Senato ha ribadito la volontà di approvare un emendamento di questo tipo con la votazione di un ordine del giorno durante l'esame del provvedimento collegato alla finanziaria. Oggi presentiamo nuovamente la proposta modificativa che dovrebbe trovare nel provvedimento n. 1388 la sua naturale collocazione. Confido nel fatto che il relatore e la rappresentante del Governo accolgano l'emendamento 25.2: in tal modo almeno questo ramo del Parlamento porrà fine ad una vicenda che si trascina ormai da lungo tempo.

SARTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 25.4.

BOSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 25.5. Per quanto riguarda l'emendamento 25.6, essendo a conoscenza del fatto che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, intendo presentare una riformulazione che non dovrebbe incontrare problemi di copertura finanziaria. La riformulazione è la seguente: «Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi precedenti non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura».

PASQUALI. Signor Presidente, l'emendamento 25.7 si illustra da sè.

MORANDO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 25.400.

Colgo l'occasione per esprimere, quale vice presidente della 5ª Commissione permanente, il parere sulla nuova formulazione dell'emendamento 25.6 avanzata dal senatore Bosi. Poichè si precisa nel nuovo testo che si tratta soltanto di norma finalizzata a chiarire che non si applica il divieto di cumulo per il rapporto tra indennità di carica e reddito da lavoro, penso che si possa considerare superato il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione permanente.

BESOSTRI. Signor Presidente, l'emendamento 25.8 apporta un'integrazione al criterio demografico che tiene conto anche delle fluttuazioni stagionali della popolazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

\* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 25.2 in sede di esame della legge finanziaria abbiamo già votato in senso favorevole su una norma analoga, quindi esprimerei un parere favorevole; forse però non è più necessaria una norma legislativa perchè dovrebbe essere possibile intervenire in via amministrativa e chiedo pertanto al Governo se è d'accordo con me su questo punto.

Esprimo poi parere favorevole sugli emendamenti 25.5, 25.6 e 25.7; per quest'ultimo proporrei di sostituire la parola «motivata» con la parola «giustificata», che mi sembra più idonea.

Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 25.150, 25.400 e 25.8.

Sono infine contrario agli emendamenti 25.100 e 25.151.

\* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.2, esso si riferisce ad una norma che non a caso abbiamo approvato in un testo precedente, cioè in un altro contesto, perchè giustamente essa si riferisce alla legge n. 816 attualmente vigente; non ha più invece senso dentro il nuovo sistema che non fissa più le indennità ma rinvia la loro fissazione ad un separato decreto. Proporrei allora che questa norma venisse approvata come norma transitoria e che si premettesse quindi al testo dell'emendamento le parole: «Fino alla data di entrata in vigore della presente legge,». In sostanza è una specie di norma interpretativa per il passato.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ha ascoltato il parere del Governo, oltre che del relatore, sull'emendamento da lei presentato?

\* CASTELLI. Sì, signor Presidente. Accolgo in pieno l'interpretazione del Governo perchè era quella che effettivamente volevamo dare pure noi; forse abbiamo scritto questo emendamento in maniera un pò diversa, però se il Governo è d'accordo per questa nuova formulazione per noi va benissimo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Gli emendamenti 25.1 e 25.3 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori, con l'integrazione proposta dal Governo e accolta dai proponenti.

**È approvato.**

L'emendamento 25.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 25.5, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 25.6, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori, nel testo riformulato.

**È approvato.**

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Accetto la modifica proposta dal relatore all'emendamento 25.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.7, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, così come riformulato.

**È approvato.**

L'emendamento 25.150 è decaduto per assenza dei presentatori. Metto ai voti l'emendamento 25.400, presentato dal senatore Morando.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 25.8, presentato dal senatore Besostri e da altri senatori.

**È approvato.**

Gli emendamenti 25.100 e 25.151 sono decaduti per assenza dei presentatori. Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

*(Permessi)*

1. I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché nei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni, delle associazioni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo, previste dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per

partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

3. Gli eletti o nominati negli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle altre forme associative di enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani e presidenti delle comunità montane.

4. Le assenze dal servizio di cui ai commi precedenti sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro 30 giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «, pubblici e privati.».*

26.1 PASQUALI, MAGNALBÒ, BONATESTA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «500.000» con l'altra: «100.000».*

26.153 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA,  
CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «500.000 abitanti» inserire le seguenti: «e dei comuni capoluogo di provincia».*

26.159 DENTAMARO, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «per l'intera giornata successiva» con le altre: «fino alle ore 13 della giornata successiva».*

26.152 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA,  
CALLEGARO, FIRRARELLO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia ed ai presidenti dei consigli comunali e provinciali si applicano, per quanto concerne il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo, compresi i periodi di richiamo, le stesse norme vigenti per i consiglieri regionali.

Al termine del comma 10-bis dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente periodo: "La norma non si applica a coloro che siano stati eletti, anche a seguito di subentro, e che siano in carica al momento dello scadere del normale periodo di servizio".

All'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382, le parole da: "i militari di leva" fino alla fine dell'articolo sono sostituite con: " per i militari di leva o richiamati, compresi quelli che svolgono servizio sostitutivo, che siano eletti ad una carica pubblica, provinciale, comunale, metropolitana, di comunità montana o di unione di comuni, valgono, per la concessione dei permessi e delle esenzioni dal servizio in relazione all'espletamento delle relative funzioni, le norme stabilite per i lavoratori dipendenti"».

26.2 (Nuovo testo)

SPERONI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «capigruppo» inserire le seguenti: «e degli organismi di pari opportunità».*

26.3

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La norma di cui al precedente comma si applica anche ai presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti».

26.4

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Gli oneri per i permessi retribuiti» aggiungere le parole: «dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici».*

26.100

DI BENEDETTO

*Sopprimere il comma 5.*

26.154

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente di appartenenza».

26.200

ANREOLLI, DIANA

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAGNALBÒ. L'emendamento 26.1 si illustra da sè.

\* TIRELLI. Signor Presidente, intendo aggiungere la firma e riformulare l'emendamento 26.2.

Il primo capoverso resta identico mentre, in ordine al secondo capoverso, le parole: «per i consiglieri regionali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia per gli eletti nei consigli regionali nelle stesse condizioni».

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, lei può vedere come la tipografia del Senato sia cortese nei vostri confronti: nel secondo capoverso dell'emendamento 26.2, anzichè stampare «il servizio militare di leva», ha stampato «il servizio militare di lega».

TIRELLI. Signor Presidente, non è appropriato perchè noi utilizziamo un altro termine.

Il terzo ed il quarto capoverso sono inoltre eliminati, per cui il testo dell'emendamento 26.2 si interrompe con il secondo capoverso così come modificato.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 26.3 si illustra da sè.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 26.4 intende ripristinare il testo originario presentato dal Governo, elevando da 24 a 48 ore mensili i permessi retribuiti per l'espletamento del mandato dei presidenti dei consigli comunali e provinciali.

Ritengo che, evitando che gli interessati ricorrano alla messa in aspettativa per tali esigenze, si verrebbe a determinare un notevole risparmio per il bilancio di questi enti. Infatti, il ricorso ai permessi consentirebbe l'espletamento del mandato elettivo senza doversi avvalere dell'aspettativa retribuita, che sarebbe economicamente di gran lunga più onerosa. Questo emendamento affronta un aspetto che ci è stato segnalato da numerosi presidenti di consigli provinciali e comunali e quindi chiedo che venga attentamente valutato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Di Benedetto, si considera decaduto l'emendamento 26.100. Inoltre, stante l'assenza

del senatore Gubert e degli altri presentatori, si considera decaduto anche l'emendamento 26.154.

ANDREOLLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 26.200.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.1.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le ricordo che l'emendamento 26.2 (Nuovo testo) deve essere considerato nella nuova formulazione testè proposta dal senatore Tirelli, che integra il secondo capoverso e cancella il terzo e il quarto.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento, così come sull'emendamento 26.3.

Mi rimetto poi all'Aula sull'emendamento 26.4.

\* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è il medesimo del relatore. Il Governo concorda anche sulla nuova riformulazione dell'emendamento 26.2.

Sull'emendamento 26.4 il Governo è favorevole, purchè questa frase venga collocata alla fine del comma precedente, cioè costituisca la conclusione del comma 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 26.153, 26.159 e 26.152 sono stati dichiarati decaduti.

Metto ai voti l'emendamento 26.2 (Nuovo testo), presentato dai senatori Speroni e Tirelli, nel testo riformulato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Chiedo al senatore Lubrano di Ricco se intende accogliere l'invito avanzato dalla rappresentante del Governo circa la collocazione dell'emendamento 26.4.

LUBRANO di RICCO. Non ho alcuna difficoltà in tale senso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.4, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da altri senatori, con la collocazione precedentemente indicata.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 26.100 e 26.154 sono stati dichiarati decaduti, mentre l'emendamento 26.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

#### Art. 27.

##### *(Rimborsi spese ed indennità di missione)*

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, su specifico incarico del capo dell'amministrazione, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. L'articolo 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 35-ter. - 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi».

3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, sopprimere le parole: «del capoluogo».*

27.155 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Stante l'assenza dei presentatori, lo dichiaro decaduto.  
Metto pertanto ai voti l'articolo 27.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

#### Art. 28.

*(Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative)*

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali ai rispettivi istituti dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro.

2. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

3. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono assoggettati al regime fiscale previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori, rappresentanti, dirigenti e responsabili dei servizi contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I lavoratori dipendenti eletti a cariche presso gli enti locali e il Parlamento che, a loro richiesta, sono collocati in aspettativa non retribuita, hanno diritto all'accredito da parte dell'INPS, ai fini della pensione, dei contributi previdenziali secondo quanto stabilito dallo statuto dei lavoratori nell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con le

modalità precisate, in ultimo, con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, senza oneri per l'ente il quale esercitano il mandato».

*inserire il seguente comma:*

«1-bis. Per i lavoratori autonomi l'amministrazione locale provvede a rimborsare una quota degli oneri dagli stessi dovuti secondo le norme vigenti e proporzionalmente alle presenze effettuate per l'esercizio della carica».

*Conseguentemente nella rubrica sopprimere le seguenti parole:*  
«Rimborsi degli».

28.200

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'amministrazione locale provvede a proprio carico, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita di coloro cui spetta l'indennità di funzione prevista dall'articolo 25, comma 1, al versamento degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali in favore dei rispettivi istituti, dandone comunicazione ai datori di lavoro degli stessi».

28.1

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Gli amministratori locali e gli eletti hanno diritto ad essere assicurati dall'ente di appartenenza contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato; coloro che nell'espletamento del loro mandato cagionino danno all'ente sono tenuti al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave. La limitazione di cui al periodo precedente si applica anche alla responsabilità degli stessi verso l'ente che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dalle leggi di contabilità degli enti pubblici, gli addebiti posti a carico dei soggetti di cui al comma precedente conseguenti a giudizi di responsabilità amministrative e patrimoniali per danni arrecati all'ente od a terzi per colpa possono essere assunti dal Fondo di solidarietà di cui al successivo comma. Possono essere assunti dal Fondo di solidarietà gli addebiti conseguenti ai giudizi di responsabilità comunque pendenti alla data di entrata in vigore della passata legge, ovvero instaurati o definiti successivamente a tale data. A carico del Fondo di solidarietà di cui al successivo comma può essere assunto il pagamento della provvisoria al quale sia condannato l'amministratore di cui alla presente legge a seguito di giudizio penale e/o civile per danni imputabili a colpa.

4-ter. È autorizzata l'istituzione di un Fondo di solidarietà con il fine di assumere a proprio carico gli addebiti di cui ai precedenti commi 4 e 4-bis con effetto liberatorio di Fondo è finanziato con contributi mensili delle persone di cui al comma 4. A tal fine gli enti di apparte-

nenza sono autorizzati a praticare sull'indennità di carica corrisposta agli amministratori una ritenuta dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi l'entità della ritenuta sarà stabilita su proposta dell'organo di gestione del Fondo dal Ministero dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEAL. Il Governo è autorizzato ad anticipare annualmente all'organo di gestione del Fondo una somma pari all'entità globale delle ritenute di cui sopra. I conseguenti rapporti verranno regolati con apposita convenzione tra organi di gestione del Fondo ed il Ministero dell'interno. Il Fondo di solidarietà è amministrato da ANCI, UPI ed UNCEM con gestione separata ed è vincolato unicamente al perseguimento degli scopi di cui alla presente legge. Il Fondo determinerà nel proprio statuto le aree ed i limiti dell'intervento».

28.86

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Al comma 4, dopo la parola: «rappresentanti» aggiungere la parola: «segretari».*

28.100

DI BENEDETTO

*Al comma 4, dopo le parole: «e responsabili dei servizi» aggiungere le seguenti: «e dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241».*

28.2

PASQUALI, MAGNALBÒ, BONATESTA

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Ai commissari nominati per la gestione straordinaria o provvisoria degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in lire 200 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede a carico del capitolo 1291 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno».

28.300 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANDREOLLI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 28.200, 28.1 e 28.86.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Di Benedetto, l'emendamento 28.100 dovrebbe considerarsi decaduto.

MUNDI. Aggiungo la mia firma e lo do per illustrato.

MAGNALBÒ. Do per illustrato l'emendamento 28.2.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritiro l'emendamento 28.300, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sia all'emendamento 28.100 sia all'emendamento 28.2

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Come il relatore, esprimo parere contrario a entrambi gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.100, presentato dal senatore Di Benedetto e fatto proprio dal senatore Mundi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 28.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

Art. 29.

*(Disposizioni finali e norme di abrogazione)*

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. È abrogato il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

3. Sono altresì abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».

29.1

TAROLLI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

BOSI. Signor Presidente, faccio mio e do per illustrato l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Tarolli e fatto proprio dal senatore Bosi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

*(Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55)*

1. All'articolo 15-bis, comma 6-*quater*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 6-*ter*» sono sostituite dalle parole: «Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*septies*».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

*(Anagrafe degli amministratori locali)*

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni.

3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e un articolo aggiuntivo:

*Sopprimere l'articolo.*

31.156 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie nell'apposita anagrafe degli amministratori locali i dati e le informazioni relativi agli amministratori di comuni, province, comunità montane e regioni.

L'anagrafe contiene:

- a) i dati anagrafici;
- b) il titolo di studio;
- c) la professione esercitata;
- d) i redditi percepiti nell'anno precedente.

Per gli amministratori elettivi l'anagrafe riporta anche la lista o il gruppo politico di appartenenza o di collegamento.

2. I dati di cui alla lettera d) del comma precedente vengono aggiornati annualmente ed evidenziano le variazioni annuali intervenute per tutta la durata del mandato.

3. Gli amministratori locali sono tenuti a fornire al Ministero dell'interno, attraverso l'ente di appartenenza, le informazioni necessarie alla prima compilazione ed all'aggiornamento dell'anagrafe. Essi rispondono della veridicità delle informazioni fornite».

31.1 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno» con le altre: «l'apposito servizio della Regione».*

31.2 ROTELLI, PASTORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè i dati relativi alla tenuta e all'aggiornamento anche in corso di mandato».*

31.3 IL GOVERNO

*Al comma 3, sostituire le parole: «consensualmente forniti dagli amministratori stessi» con le altre: «che sono comunicati dal sindaco».*

31.4 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

*Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:*

«Art. 31-bis.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nelle regioni autonome a statuto speciale Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano».

31.0.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, DE CAROLIS

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 31.156.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, sarei disposto a ritirare l'emendamento 31.1, tranne che per quanto riguarda l'inclusione dei redditi percepiti nell'anno precedente nell'apposita anagrafe.

Se fosse possibile inserire la previsione soltanto per quanto riguarda l'inclusione di tali redditi, sarei favorevole a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Quindi sostanzialmente lei limiterebbe questo emendamento al punto *d*).

LUBRANO di RICCO. Esatto.

PASTORE. Do per illustrato l'emendamento 31.2, signor Presidente.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 31.3.

MARCHETTI. Do per illustrato l'emendamento 31.4, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

\* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, invito il collega Lubrano di Ricco al ritiro dell'intero emendamento 31.1, perchè quella di cui trattasi non è normativa sulla quale si possa intervenire in modo così parcellizzato in questa sede.

Sono poi contrario all'emendamento 31.2 e favorevole all'emendamento 31.3, mentre invito al ritiro dell'emendamento 31.4.

PRESIDENTE. Chiedo subito al senatore Lubrano di Ricco di esprimersi sull'invito al ritiro dell'emendamento 31.1 formulato dal relatore.

LUBRANO di RICCO. Accetto l'invito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è invece l'opinione del senatore Marchetti per quanto riguarda l'invito al ritiro dell'emendamento 31.4?

MARCHETTI. Signor Presidente, io vorrei richiamare l'attenzione del relatore sul fatto che lasciare il testo attuale significa che gli amministratori comunali e provinciali non elettivi potrebbero anche non fornire i dati all'anagrafe, in quanto il comma 3 del testo proposto dalla Commissione usa l'espressione «consensualmente forniti dagli amministratori stessi». Invece, io credo che si debba prevedere un obbligo di fornire questi dati sia che si tratti di amministratori elettivi sia che si tratti di amministratori non elettivi. Una soluzione va trovata, non vedo perchè dire: «consensualmente forniti», e se questi amministratori i dati non li forniscono?

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VILLONE, *relatore*. La questione è un pò più complessa e per questo non sono favorevole ad intervenire in modo così parcellizzato,

perchè, se non esiste l'obbligo a carico di questi signori, allora non esiste nemmeno nei confronti del sindaco, che poi dovrebbe chiedere a loro di fornire i dati.

Io non ho ben chiaro dove si vada con la regola giuridica che si vuole introdurre e quindi, non avendo ben chiaro il quadro normativo per tutti i soggetti interessati, inviterei a pensarci bene. (*Commenti del senatore Marchetti*).

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, le chiedo scusa, ma la invito ad ascoltare prima il parere del Governo, così lei avrà la possibilità di esprimersi su entrambe le valutazioni, del relatore e del Governo.

Invito pertanto la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 31.4.

\* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, questa norma serve ad autorizzare, in regime di Authority in materia di tenuta delle informazioni, soprattutto di quelle che riguardano le persone, il Ministero dell'interno a tenere dei dati che sono già in possesso delle amministrazioni. Si tratta da questo punto di vista, di un'operazione limitata, potremmo anche dire modesta, nel senso che autorizza, entro certi limiti, a tenere dati che esistono, non impone obblighi di fornire al pubblico informazioni ulteriori. Quindi, non si può inserire – questo è l'avviso del Governo – in questo testo, ma si può benissimo introdurre autonomamente, ad esempio l'obbligo di comunicare la consistenza del proprio patrimonio o le sue variazioni annuali.

Si dà il caso che ci sia in questo momento un testo di legge all'esame della Camera in cui ci sono norme anticorruzione, norme sulla trasparenza dei pubblici amministratori e in cui vi sono anche norme di questo genere, che io presumo – ma non le conosco bene – si occupino di tutti i tipi di amministratori, non soltanto dei parlamentari, per i quali l'obbligo di comunicare la consistenza del patrimonio già esiste.

Il problema sta in questo: come giustamente ha colto il relatore, questa non è una norma sostanziale, cioè che introduce obblighi che già non ci siano; è in sostanza una norma procedimentale, che pone anzi dei limiti – io credo correttamente – al Ministero dell'interno sul tipo di informazioni che può tenere. Per questa ragione, per gli estranei – diciamo così – a tutto il meccanismo elettorale, che è quello che ci legittima a raccogliere dei dati che comunque ci vengono comunicati, ossia per gli assessori esterni nominati dal sindaco, si chiede l'autorizzazione, l'atto volontario.

Naturalmente nulla impedisce che il Parlamento faccia una proposta e decida di imporre obblighi e impegni ulteriori agli amministratori eletti e non eletti. Peraltro, non ci sono emendamenti in questo senso perchè, se il senatore Lubrano mi consente, anche la lettera *d*) del suo emendamento costituiva una forma surrettizia di inserire un obbligo, non la forma diretta e pertinente; lo dico con tutta l'amicizia che ci lega.

Quindi, in realtà, non possiamo decidere sul tema che pure è stato individuato perchè non abbiamo gli emendamenti relativi.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, il contenuto dei commi 2 e 3 dell'articolo 31 è identico, cambia solo il soggetto. Nel comma 2 il soggetto sono gli amministratori non elettivi. Il sindaco, quando sceglie un amministratore non elettivo, evidentemente è in grado di farsi fornire questi dati e di comunicarli: questo è il senso del mio emendamento.

Comunque, se permangono problemi, se non riesco a convincervi, come temo, sono disposto a ritirare l'emendamento 31.4, a meno che questo non faccia riflettere ulteriormente il relatore.

PRESIDENTE. La ringrazio per questa sua disponibilità, senatore Marchetti, che è accolta, e pertanto l'emendamento 31.4 si intende ritirato.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 31.2.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere negativo espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.2, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 31.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 31.0.1.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VILLONE, *relatore*. Credo che l'emendamento sia precluso perchè abbiamo approvato l'emendamento 29.1 sul medesimo oggetto.

PASQUALI. In senso, però, completamente opposto.

PRESIDENTE. L'emendamento 29.1 prevedeva l'applicazione delle disposizioni in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e

delle norme di attuazione, mentre questo articolo aggiuntivo dispone l'esclusione di tale applicazione alle regioni autonome a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano.

PASQUALI. I due emendamenti vanno appunto in senso completamente opposto.

MORANDO. Solo apparentemente.

VILLONE, *relatore*. Credo che l'emendamento 31.0.1 sia decaduto per assenza dei proponenti. Comunque, solo perchè resti a verbale, vorrei chiarire che la materia è rimessa alla potestà primaria delle regioni a statuto speciale e quindi affermare che le disposizioni si applicano nei limiti dello statuto, in realtà, equivale a dire che non si applicano. In tal senso dunque c'è pratica sovrapposibilità dell'oggetto dei due emendamenti, ma comunque ritiro le osservazioni di natura tecnica che ho testè formulato, in quanto – come ha detto inizialmente – l'emendamento è da intendersi decaduto per assenza dei proponenti.

PRESIDENTE. Confermo l'interpretazione del relatore e dichiaro decaduto l'emendamento 31.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

#### Art. 32.

*(Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto avente valore di legge, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonchè norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.

3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:

a) testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

b) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

c) legge 10 febbraio 1953, n. 62;

- d) legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- e) legge 23 aprile 1981, n. 154;
- f) legge 8 giugno 1990, n. 142;
- g) legge 25 marzo 1993, n. 81;
- h) legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- i) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
- l) legge 15 marzo 1997, n. 59;
- m) legge 15 maggio 1997, n. 127.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

32.1

ROTELLI, PASTORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenterà all'esame del Parlamento un testo unico in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali».

32.2

BOSI, BRIENZA, CIRAMI, FAUSTI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto avente valore di legge» inserire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».*

32.157

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PASTORE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 32.1.

BOSI. Anche l'emendamento 32.2 si intende illustrato.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 32.157.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.1 e 32.2.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 32.2, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 32.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 32:

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 2 è sostituito dal seguente. «La disciplina delle materie regolate dalla presente legge è delegata alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie che non sono già di competenza delle stesse. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano»».

32.0.1 (Già 1.12) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,  
MELONI DE CAROLIS

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-bis.

*(Occupazione d'urgenza di immobili)*

1-bis. Il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni».

32.0.10 (Già 13.2)

BESOSTRI, PARDINI

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti. Gli organi eletti devono provvedere entro 180 giorni dall'elezione.”.

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo i commi 2 è aggiunto il seguente: “trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio di adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che dispone la nomina del commissariato *ad acta*. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane”.

3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove previsto, della provincia o di altro ente locale, avviene entro e non oltre centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere introdotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. I termini di cui al comma 3 per l'approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti già adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c-bis) e 2-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

32.0.20 (Già 12.0.200)

ERROI, VERALDI, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti. Gli organi eletti devono provvedere entro 180 giorni dall'elezione.”.

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo i commi 2 è aggiunto il seguente: "trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio di adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che dispone la nomina del commissariato *ad acta*. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane".

3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove previsto, della provincia o di altro ente locale, avviene entro e non oltre centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere introdotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c-bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. I termini di cui al comma 3 per l'approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti già adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere *c-bis*) e *2-bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

32.0.30 (Già 12.0.703)

AZZOLLINI

Stante l'assenza dei proponenti dichiaro decaduto l'emendamento 32.0.1.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

BESOSTRI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 32.0.10: si tratta della ripresentazione di un emendamento ad un articolo che è stato soppresso e quindi il non si tratta più di inserire il comma *1-bis*, bensì semplicemente il comma 1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dovrebbe intendersi decaduto l'emendamento 32.0.20,

ROBOL. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento e lo do per illustrato.

AZZOLLINI. Signor Presidente, l'emendamento 32.0.30 da me presentato è di contenuto identico all'emendamento 32.0.20.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.0.10.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 32.0.20, identico all'emendamento 32.0.30.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide le opinioni espresse dal relatore in merito all'emendamento 32.0.10, mentre aveva invitato i presentatori a riformulare l'emendamento 32.0.20, nel qual caso il parere del Governo sarebbe stato favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 32.0.20, nel testo riformulato dai senatori Erroi e Robol, testè pervenuto alla Presidenza: «Dopo l'articolo 32, inserire il seguente: "Art. 32-bis. 1. I comuni con popolazione superiore a mille abitanti, qualora siano sprovvisti di strumento urbanistico generale in vigore, devono provvedere all'adozione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine l'organo regionale di controllo assegna al comune un ulteriore termine di sei mesi allo scadere del quale nomina un commissario *ad acta* che entro i successivi novanta giorni provvede all'adozione dello strumento urbanistico ed al suo invio all'ente competente per l'attuazione"».

32.0.20 (*Già* 12.0.200) (Nuovo testo)

ERROI, ROBOL

Senatore Azzollini, dal momento che il suo emendamento 32.0.30 era di contenuto identico all'emendamento 32.0.20, testè riformulato, aderisce anche lei al nuovo testo presentato sul quale il Governo esprime parere favorevole?

\* AZZOLLINI. Signor Presidente, con riferimento al testo stampato nel fascicolo n. 5 degli emendamenti, ci sono ulteriori modifiche rispetto all'emendamento da me presentato? Ritenevo, infatti, che in quella formulazione fossero già ricompresi i suggerimenti del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, l'emendamento di cui ho dato lettura è completamente diverso da quello indicato nel fascicolo al quale ha fatto riferimento.

AZZOLLINI. Signor Presidente, chiedo di poter brevemente prendere visione del testo dell'emendamento riformulato.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, gli Uffici le faranno pervenire immediatamente copia del nuovo testo dell'emendamento.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiarire al senatore Azzollini che, in realtà, l'emendamento è stato riformulato perchè nel testo originario venivano considerate questioni che rientravano nella competenza regionale. L'emendamento 32.0.20, nel nuovo testo, si limita a disciplinare le questioni di competenza della legge statale lasciando alla legislazione regionale il compito di definire la normativa di dettaglio.

PRESIDENTE. Il relatore ha detto che il Senato si limita a disciplinare ciò che rientra nella competenza dello Stato, non ritenendosi titolato a dettare una disciplina relativamente alle materie di competenza della regione. Invito, pertanto, il senatore Azzollini a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 32.0.20.

\* AZZOLLINI. Signor Presidente, vorrei osservare che nella riformulazione dell'emendamento 32.0.20, originariamente identico all'emendamento 32.0.30 da me presentato, è stralciata la seconda parte. Sottopongo all'attenzione del relatore il fatto che il contenuto dell'articolo 32-*bis* rinvia a diversi decreti-legge più volte reiterati ed è inoltre oggetto di alcuni disegni di legge. Non è esatto affermare che si intende surrogare le competenze regionali in materia urbanistica: al contrario, si determina una normativa di cornice, una legge-quadro, che tenta proprio di porre rimedio ad una insufficienza da parte delle regioni nel meccanismo di approvazione dei piani regolatori già adottati dai comuni.

Invito nuovamente il relatore a verificare che si tratta di specifica competenza della legge ordinaria, da noi vagliata e delibata, tant'è che la materia è stata oggetto ripetutamente di decreti-legge e di disegni di legge: trattasi, in realtà, di una legge-quadro che interviene proprio sul procedimento di approvazione.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, tecnicamente, certo, possiamo considerare la normativa in esame una legge-quadro, tuttavia mi domando se possiamo seriamente considerare quale legge-quadro un disposto normativo così dettagliato, ove si fissano termini puntuali, si descrivono minutamente procedimenti e si definiscono, con assoluta precisione, le modalità dell'azione amministrativa.

Nella nostra esperienza e in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la categoria delle leggi-quadro è stata variamente interpretata. Tuttavia, ritengo che la normativa in esame vada decisamente al di là di ogni ragionevole definizione della potestà legislativa statale, non potendo essere considerata una legge di principio o una legge-quadro. Sto così esplicitando il motivo che era già implicito nella

dichiarazione dell'impossibilità di accogliere l'originaria formulazione dell'emendamento 32.0.20.

Il collega Azzolini ha ragione sotto un profilo strettamente tecnico, ma, dal mio punto di vista, si tratterebbe di un uso comunque non corretto della potestà legislativa dello Stato.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Azzolini di pronunciarsi sull'osservazione del relatore.

AZZOLINI. Signor Presidente, mi esprimerò in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.0.10, presentato dai senatori Besostri e Pardini.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.0.20, nel testo riformulato.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Mi pare di aver sentito nella nuova formulazione da lei letta un approvato che forse dovrebbe essere «adottato».

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura del testo dell'emendamento 32.0.20, così come riformulato dai presentatori: «1. I comuni con popolazione superiore a mille abitanti, qualora siano sprovvisti di strumento urbanistico generale in vigore, devono provvedere all'adozione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine l'organo regionale di controllo assegna al comune un ulteriore termine di sei mesi allo scadere del quale nomina un commissario *ad acta* che entro i successivi novanta giorni provvede all'adozione dello strumento urbanistico ed al suo invio all'ente competente per l'attuazione».

Non mi pare che ci sia la parola alla quale lei fa riferimento, senatore Villone.

VILLONE, *relatore*. Mi sono sbagliato, signor Presidente; ribadisco pertanto, il mio parere favorevole all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 32.0.20, nel testo riformulato.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* AZZOLLINI, Signor Presidente, a questo punto, stante le osservazione del senatore Villone, vorrei fare una mia altrettanto brevissima osservazione; poi ritirerò l'emendamento 32.0.30 per sottoporlo ad una successiva valutazione.

In realtà, se il relatore esprime parere favorevole al procedimento di approvazione dei piani regolatori per i comuni superiori a 1.000 abitanti, e quindi ritiene possibile il procedimento normativo da noi deliberato e poi approvato, non capisco come ciò contrasti con la seconda parte dell'emendamento che, in realtà, al di là della formulazione che sembra molto tecnica, prevede la mera fissazione di un termine per l'ente sovraordinato nei confronti di un piano regolatore adottato dai comuni. Ripeto, non capisco come, sotto il profilo della tecnica e della qualità normativa, queste cose siano dissimili.

Pertanto, ritiro l'emendamento 32.0.30 e mia firma per sottoporlo in una sede più propria ad una successiva valutazione, anche perchè - al di là di quello che si pensa - la strettoia per i piani regolatori, almeno nel Meridione d'Italia, è in realtà gravissima: i tempi sono dell'ordine di 5-10 anni dal momento della loro adozione da parte dei comuni, con ciò che questo comporta in termini di effettiva gravità. Pertanto, non vedo perchè non si debba in qualche modo supplire alla mancata approvazione di leggi regionali per evitare distorsioni urbanistiche di carattere molto grave.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, lei ha ritirato il suo emendamento 32.0.30. Rimane però la riformulazione, a firma dei senatori Erroi e Robol, dell'emendamento 32.0.20, che, salvo non venga ritirato, deve essere comunque posto in votazione.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, volevo chiedere un chiarimento: è esatta la parola «attuazione» nel secondo periodo dell'emendamento 32.0.20 o forse è più corretto il termine «approvazione»?

PRESIDENTE. Il Governo che cosa ci dice in merito?

GIORGIANNI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il termine esatto è «approvazione».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.0.20, presentato dai senatori Erroi e Robol, nel testo riformulato e con la sostituzione della parola: «attuazione» con la parola: «approvazione».

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

### Per lo svolgimento di una interrogazione

IULIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* IULIANO. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 4-07814 del 30 settembre 1997, trasformata poi nella interrogazione a risposta orale n. 3-01397 del 6 novembre 1997.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà parte diligente nei confronti del Governo perchè ci sia una tempestiva risposta.

### Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, *segretario, dà annuncio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### Ordine del giorno per la seduta di martedì 27 gennaio 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 27 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (2898) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– SILIQUINI ed altri. – Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (74).

– PETRUCCI ed altri. – Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265).

– DE CORATO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (517).

– DE CORATO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (521).

– MANCONI ed altri. – Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).

– MACERATINI ed altri . – Modifica alla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).

– MANCONI ed altri. – Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (2295).

La seduta è tolta (ore 19,50).

## Allegato alla seduta n. 306

### **Gruppi parlamentari, nomina di Comitato direttivo**

Il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU ha comunicato la composizione del proprio Comitato direttivo.

Presidente: Folloni

Vice Presidente vicario: Zanoletti

Vice Presidente: Ronconi

Segretario: Costa

Componente del comitato direttivo: Porcari

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro degli affari esteri:*

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto a Almaty il 5 maggio 1997» (3014).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori:

DANIELI. – «Esenzione dalle sanzioni in materia fiscale per le violazioni puramente formali» (3011);

CASTELLI. – «Installazione di un contascatti telefonico nelle abitazioni private» (3012);

MILIO. – «Modifica della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale» (3013).

### **Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

SPECCHIA ed altri. – «Utilizzo del Laboratorio aereo per la ricerca ambientale (LARA) del Consiglio nazionale delle ricerche per il monito-

raggio del territorio» (2919), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 7<sup>a</sup>, della 11<sup>a</sup> Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla Commissione speciale in materia d'infanzia:*

SALVATO. - «Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori» (2967), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 7<sup>a</sup> e della 12<sup>a</sup> Commissione.

### **Disegni di legge, richieste di parere**

Sui disegni di legge: MANIERI ed altri. - «Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (130); MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - «Nuove norme in materia di adozioni» (160); BRUNO GANERI ed altri. - «Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori» (445); SALVATO ed altri. - «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni» (1697) e: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri» (2545), già deferiti, in sede referente, alle Commissioni permanenti riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la Commissione speciale in materia d'infanzia.

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, delegato, a norma dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo e di sport, con lettera in data 21 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sulla utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 1996 (*Doc. LVI, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Wilde, Moro e Tirelli hanno aggiunto la loro firma all'interrogazione 4-09260, dei senatori Speroni e Peruzzotti.

### Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 61.

### Mozioni

SERENA, PREIONI, ROSSI, BIANCO, ASCIUTTI, AVOGADRO, TONIOLLI, CUSIMANO, TIRELLI, MAGNALBÒ, MANFROI, RAGNO, GASPERINI, MORO, MEDURI, LORENZI, CECCATO, SPERONI, PACE, MELONI, THALER AUSSERHOFER, VALENTINO, TABLADINI, DOLAZZA, MISSERVILLE, NOVI, PERUZZOTTI, DONDEYNAZ, BRIGNONE, BEVILACQUA, MARTELLI, AMORENA, ANTOLINI, COLLA, WILDE, TRAVAGLIA, GAWRONSKI. – Il Senato,

considerata la crescente importanza che la Repubblica di Cina in Taiwan ha assunto negli ultimi anni sotto il duplice aspetto politico ed economico, realizzando politicamente un sistema libero e democratico in totale sintonia con le più moderne ed avanzate democrazie (culminato, nella primavera del 1996, con la scelta del Capo dello Stato a suffragio universale diretto) e diventando, dal punto di vista economico, la tredicesima potenza commerciale del mondo e la seconda, dopo il Giappone, quanto a depositi di valuta privilegiata;

considerato:

che l'antico governo nazionalista cinese non scomparve nel 1949, quando Mao Tze-tung si impadronì del potere fondando la Repubblica popolare cinese, ma continuò e continua tuttora a governare su una parte, sia pure esigua, della Cina (esigua rispetto al tutto, ma non in senso assoluto, trattandosi di trentaseimila chilometri quadrati, con più di ventuno milioni di abitanti);

che nel 1971 la Repubblica popolare di Cina venne riconosciuta dalle Nazioni Unite come unica rappresentante del popolo cinese, con la conseguente estromissione della rappresentanza di Taiwan dall'organizzazione internazionale; l'ONU non aderì alle proposte di mantenere il seggio anche alla Repubblica di Cina in Taiwan, pur in presenza di casi analoghi, come quelli dei due Stati tedeschi e dei due Stati coreani, o dell'esistenza delle rappresentanze autonome di Bielorussia, Ucraina, Kazakistan, tutte repubbliche all'epoca appartenenti all'URSS;

che, anche se priva di rappresentanza presso le Nazioni Unite, la Repubblica di Cina in Taiwan ha sempre sostenuto economicamente, per un valore complessivo di cento milioni di dollari, numerose iniziative umanitarie e assistenziali a favore dei paesi del Terzo mondo e ha inoltre dichiarato che appoggerà le attività di organizzazioni dell'ONU come UNICEF, FAO, eccetera;

che la Repubblica di Cina in Taiwan intrattiene rapporti economici e commerciali praticamente con tutti i paesi ivi compresa l'Italia

con la quale vi è stato, nel 1996, un volume di scambi superiore ai due miliardi e mezzo di dollari, con un incremento pari al 12,80 per cento rispetto all'anno precedente;

che, sempre nel 1996, le importazioni sono state di poco superiori a un miliardo di dollari e le esportazioni hanno superato i 1.500 milioni di dollari, con un saldo attivo per il nostro paese di mezzo milione di dollari e che, infine, sulla base dei primi sette mesi del 1997, questa tendenza, con un aumento del 7,2 per cento, appare destinata a un sicuro ed ulteriore sviluppo;

che i rapporti diplomatici fra l'Italia e la Repubblica di Cina in Taiwan furono interrotti nel novembre 1970 quando il nostro paese riconobbe il governo di Pechino; a seguito di tale riconoscimento l'ambasciata di Taiwan in Italia cessò la propria attività; tuttavia nel 1990, con l'intensificarsi delle relazioni politiche economiche e culturali fra i due paesi, la Repubblica di Cina in Taiwan istituì a Roma un ufficio culturale e commerciale che recentemente ha assunto la denominazione di «Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia»; dal 1994 opera a Taipei, per l'Italia, un analogo ufficio,

impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie:

per rafforzare, visto il reciproco interesse, i legami politici, economici, commerciali, culturali e turistici fra l'Italia e la Repubblica di Cina in Taiwan, potenziando le strutture e il personale dell'Ufficio italiano a Taipei, adeguandone il livello a quello degli altri paesi europei e sviluppando ogni attività utile al raggiungimento dell'obiettivo indicato;

per favorire e concordare con gli altri paesi dell'Unione europea una posizione comune, nell'ambito delle Nazioni Unite, ai fini del riconoscimento dei legittimi diritti del Governo della Repubblica di Cina, alla quale non può essere ulteriormente negata la rappresentanza presso l'organizzazione internazionale; si fa rilevare, a questo proposito, che almeno trenta paesi aderenti all'ONU hanno regolari relazioni diplomatiche con Taipei e che ben più vasta è la rete dei rapporti economici e culturali in tutto il mondo e anche con la Repubblica popolare cinese.

(1-00189)

### Interpellanze

RONCONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.*

– Premesso:

che sono ormai trascorsi molti anni dall'inizio dell'adeguamento della strada statale n. 361 nel tratto tra Nocera Umbra e Fiuminata nelle Marche;

che un tratto di traforo interessante il passo del Cornello è già stato da tempo iniziato e il cantiere rimane aperto senza che i lavori proseguano;

che tale strada, unendo il versante umbro con la valle del Potenza nelle Marche e quindi con il mare, rappresenterebbe una via di comunicazione estremamente importante;

che il recente evento sismico che ha distrutto Nocera Umbra e gravemente danneggiato anche quella parte del versante marchigiano determina la necessità di una veloce ricostruzione e di un rilancio delle attività produttive,

si chiede di conoscere quale sia esattamente lo stato dell'opera, in particolare a che punto siano i passaggi burocratici che si renderanno necessari e in quali tempi saranno ripresi ed ultimati i lavori della strada statale n. 361.

(2-00472)

LA LOGGIA, PERA, VEGAS, VENTUCCI, NOVI, BALDINI, SCHIFANI, VERTONE GRIMALDI, CONTESTABILE, SCOPELLITI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BUCCI, CAMBER, CENTARO, CORSI ZEFFIRELLI, D'ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, LASAGNA, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MELUZZI, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PIANETTA, RIZZI, ROTELLI, SELLA di MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in Italia esistono e funzionano oltre 220.000 cooperative libere non associate alle grandi centrali della cooperazione di sinistra, di fronte alle circa 20.000 organizzate dalla Lega Cooperative (PDS) e dalla Confcooperative;

che i soci lavoratori delle cooperative sono, complessivamente, oltre 7 milioni a fronte dei 4 milioni circa di lavoratori iscritti alle confederazioni sindacali nazionali Cgil-Cisl-Uil;

che, quindi, il mondo della cooperazione libera rappresenta una enorme forza economica, sociale e culturale del nostro paese;

che il giorno 19 novembre 1997, in virtù di un decreto emesso dal sostituto procuratore presso la pretura circondariale di Piacenza, dottor Francesco Nicastro, sono state effettuate attività di perquisizione e di acquisizione di documentazione all'interno di alcune filiali della cooperativa CSML a Milano, Torino, Piacenza, filiali presso le quali è domiciliato un senatore della Repubblica italiana, nella sua qualità di sostenitore dell'associazione di volontariato LOOS;

che la suddetta attività di perquisizione e di acquisizione di documentazione è stata effettuata da personale del reparto operativo dei carabinieri di Piacenza, ignorando le pur evidenti indicazioni scritte che segnalavano la pertinenza del senatore in questione;

che, precedentemente, altre attività di perquisizione erano state svolte da reparti dei carabinieri presso sedi di cooperative libere;

che le cooperative, circa la tutela del lavoratore, non sono sottoposte allo statuto dei diritti dei lavoratori;

che l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica non risulta, fino ad oggi, abrogato nè sottoposto a procedimento di revisione costituzionale,

si chiede di sapere:

se si ritenga che esista, da parte di settori dell'amministrazione, una campagna di discriminazione verso il mondo cooperativo libero;

per quale ragione dette perquisizioni siano state effettuate da reparti dei carabinieri, senza la presenza di uomini degli ispettorati del lavoro;

per quale ragione siano state ignorate, in almeno un caso preciso, garantige di un senatore della Repubblica;

quale sia, infine, il giudizio del Presidente del Consiglio e dei Ministri in indirizzo su tutta questa grave vicenda.

(2-00473)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con l'entrata in vigore dell'Euro e la conseguente progressiva eliminazione delle divise nazionali europee diventeranno quasi del tutto inutili gli attuali sportelli cambiavalute;

che il numero complessivo degli sportelli statali autorizzati a tal fine risulta al momento essere di 2.456, di cui 1.088 nelle varie sedi dell'Ente poste italiane e 98 presso le Ferrovie dello Stato;

che nella sola regione Liguria essi ammontano a ben 137;

che tali strutture sono presenti soprattutto nelle zone di confine, come ad esempio quella di Ventimiglia (Imperia);

che in esse lavorano stabilmente migliaia di dipendenti,

si chiede di sapere, a fronte dell'imminente ingresso dell'Italia nell'unione monetaria europea, quali funzioni si intenda attribuire agli sportelli cambiavalute dello Stato ed in particolare in che modo si intenda tutelare i lavoratori in essi impiegati.

(2-00474)

BORNACIN. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il servizio di pulizia del teatro «Carlo Felice» di Genova è appaltato da diversi anni alla ditta IPRAMS, con sede nello stesso capoluogo ligure;

che dal 1991 ad oggi si sono susseguite diverse gare d'appalto per l'aggiudicazione di tale servizio, che hanno sempre visto come vincitrice l'impresa sunnominata;

che nell'ultima di queste gare, indetta tra ottobre e novembre 1995 e bandita con procedura ristretta, sono state invitate una quindicina di ditte, ma solo due (tra cui la IPRAMS) sono state effettivamente ammesse all'offerta;

che nel capitolato di tale gara sono state previste condizioni estremamente restrittive, tra cui un altissimo fatturato e il possesso di contratti in corso non inferiori a due miliardi, che in pratica hanno consentito alla sola IPRAMS e a pochissime altre ditte in Italia di esservi ammesse;

che in tale capitolato è stata inoltre inserita una clausola in forza della quale lo stesso contratto d'appalto ha una durata temporale di tre anni, con facoltà dell'amministrazione di rinnovarlo automaticamente per altri due trienni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopracitati; se lo stesso ritenga che nell'assegnazione del servizio di pulizia del teatro «Carlo Felice» siano state rispettate tutte le normative vigenti in materia di appalti pubblici e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di coloro che si fossero eventualmente resi responsabili di comportamenti al di fuori della legge.

(2-00475)

DI PIETRO, MACERATINI, MISSERVILLE, CAMPUS, DE CO-RATO, MAGGI, PELLICINI, PALOMBO, MULAS, BOSELLO, CURTO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, MARRI, MARTELLI, SPECCHIA, TURINI, CASTELLANI Carla, MAGLIOCCHETTI, PASQUALI, BUCCIERO, RONCONI, LISI, RAGNO, MANFROI, TIRELLI, COLLA, TABLADINI, ROSSI, PROVERA, PERUZZOTTI, MORO, GASPERINI, LORENZI, SPERONI, TAROLLI, NAVA, FAUSTI, DE SANTIS, NAPOLI Roberto, ANDREOTTI, MONTAGNINO, FUSILLO, DIANA Lino, ELIA, ROBOL, ZILIO, CAMO, ZANOLETTI, GUBERT, COSTA, CORTELLONI, MUNDI, PELLEGRINO, CORRAO, OCCHIPINTI, THALER AUSSERHOFER, MILIO, LA LOGGIA, RIZZI, PIANETTA, LASAGNA, DE ANNA, NOVI, GRECO, MUNGARI, VEGAS, AZZOLLINI, GERMANÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 19 novembre 1997 le signore dottoressa Rita Zanaletti e dottoressa Paola Bastia, responsabili della cooperativa CSML di Piacenza, hanno riferito quanto segue: «Le comunichiamo che in occasione della perquisizione e successivo sequestro da parte di componenti del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Piacenza, in data 19 novembre 1997 presso la filiale della cooperativa CSML (ove è domiciliata l'associazione LOOS) in Piacenza, via P. Giordani 15/H, venne da noi evidenziata la circostanza che in quei locali fosse domiciliata la segreteria politica piacentina del senatore Eugenio Filograna, componente nonché Segretario della Commissione lavoro del Senato»;

che, nonostante il preciso e chiaro avviso fornito ai carabinieri, gli stessi hanno proceduto nelle operazioni di perquisizione e sequestro;

tenuto conto che l'attività di perquisizione, ispezione e sequestro disposta a fini investigativi mirati si è inevitabilmente estesa anche a luoghi riguardanti locali in uso ad un parlamentare,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quale sia la valutazione del Governo sulla perquisizione effettuata nei locali in uso al senatore Eugenio Filograna;

se il Governo non intenda indicare a chi vada ascritta la responsabilità di quanto accaduto;

quale sia la valutazione del Governo sulle attività che il Governo stesso intenda porre in essere nei confronti dei responsabili.

(2-00476)

### Interrogazioni

FORCIERI. – *Al Ministro delle finanze* – Premesso:

che la legge regionale n. 54 del 1996 della Liguria prevede l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti di commercio, di cui all'articolo 5 della legge n. 217 del 1983, per gli affittacamere che esercitano la loro attività con un numero massimo di tre camere;

che tale normativa si è proposta di semplificare l'attività di un importante segmento dell'offerta turistica nella regione Liguria e in ogni altra zona del nostro paese dove le strutture ricettive sono diffuse e di piccole dimensioni;

che tuttavia ad una tale semplificazione non si accompagna a livello nazionale, come confermato anche in recenti interpretazioni ministeriali, un regime fiscale adeguato alle caratteristiche di questo tipo di attività che consenta di facilitarne l'esercizio, che, peraltro, contribuirebbe a far emergere il fenomeno in tutta la sua ampiezza, anche al fine di incentivare la qualità dell'offerta turistica, in termini di garanzie e servizi resi al turista;

che, per ulteriore paradosso, tali piccole attività verrebbero soggette all'aliquota IVA del 20 per cento, anziché all'aliquota ridotta del 10 per cento che, così come ribadito in una nota del direttore centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del luglio 1997 «concerne solo le prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture alberghiere»;

che il risultato di una siffatta applicazione legislativa, fortemente onerosa per questi piccolissimi operatori, è quello di far cessare attività che al contrario si vogliono incentivare o di ricondurle al sommerso, così sottraendole al controllo amministrativo e annullando ogni beneficio per l'erario dello Stato, per le casse comunali e le garanzie per il turista, con grave scadimento della qualità dell'offerta;

che, infine, alcune prescrizioni di carattere igienico, impartite dalla regione Liguria a tutela del cliente e a qualificazione dell'offerta turistica, non possono di fatto trasformare chi affitta una o due camere in un imprenditore abituale, con tutti gli oneri che ciò comporta, in aperto contrasto con la ribadita volontà di semplificazione delle procedure e sburocratizzazione che il Governo sta portando avanti,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda assumere – in ragione delle particolari modalità di svolgimento dell'attività di affittacamere e dell'essenzialità delle prestazioni connesse, limitate alla doverosa igiene dei locali – per dare al settore trasparenza, certezza operativa ed equità degli oneri finanziari;

in particolare, se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto espresso, emanare una direttiva che espliciti che tali attività, svolte nell'ambito della normale struttura familiare e limitate ad un massimo di tre camere, non possono essere ricondotte ad attività esercitate quale professione abituale, risultando così estranee al concetto d'impresa, e

siano perciò da considerarsi al di fuori della sfera di applicazione dell'IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973 e successive modificazioni.

(3-01554)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il 4 febbraio 1998 il Presidente del Consiglio riceverà Ernesto Samper, presidente del Gruppo dei paesi non allineati e Presidente della Colombia, paese in cui si fanno sempre più gravi la repressione, la violenza, l'ingiustizia e la violazione dei diritti umani;

che le denunce della Chiesa, di organismi cattolici come Justicia y Paz e di prestigiosi organismi di difesa dei diritti umani, come Amnesty International e la statunitense America's Watch, descrivono una realtà agghiacciante: 30.000 omicidi all'anno di cui quasi 5.000 politici, un milione e mezzo di profughi dalle loro terre per sfuggire alla violenza, almeno un *desaparecido* al giorno;

che a ciò si deve aggiungere lo sterminio scientifico dell'opposizione legale; dalla sua fondazione nel 1984 il movimento Union Patriótica ha subito un omicidio ogni 35 ore;

che nonostante le autorità colombiane continuino ad attribuire soprattutto alla mafia della droga questa violenza è ampiamente provato che i suoi principali protagonisti sono i militari e soprattutto i gruppi paramilitari, finanziati dai latifondisti e protetti dalle forze regolari;

che questi crimini avvengono con la sicurezza della più completa impunità, garantita anche da una scandalosa giustizia militare; ne sono testimonianza le difficoltà incontrate dalla nostra ambasciata a Bogotá nel richiedere che si tenesse il processo – in corso in questi giorni – per l'assassinio avvenuto nel settembre 1995, ad opera di alcuni poliziotti, di Giacomo Turra, un giovane studente di Padova,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di farsi portavoce della preoccupazione del Parlamento italiano per le sistematiche violazioni dei diritti umani in quel paese;

se non reputi necessario bloccare ogni tipo di aiuto, anche in funzione anti-narcos, che viene utilizzato nella repressione della popolazione civile;

se non consideri opportuno che il Parlamento invii osservatori per verificare che, rispetto al caso Turra, il processo si svolga correttamente.

(3-01555)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che alle Poste il nuovo piano di impresa persevera nella politica di riduzione del costo del lavoro con migliaia di lavoratori già comandati presso altre imprese, mentre, nel contempo, si prevedono 10.000 nuove assunzioni per il 1998;

che i sindacati sostengono che la scelta dei comandi, per i lavoratori parzialmente idonei, significa che la direzione delle Poste non è in grado di attuare una gestione del personale coerente con la capacità e la professionalità dei lavoratori, meno che mai quando si è in presenza di lavoratori con qualche forma di *handicap* fisico,

gli interroganti chiedono di sapere se si ritenga che sia ammissibile che in un'azienda come le Poste si operi un'azione di estromissione di lavoratori titolari di livelli salariali più alti e contratti a tempo indeterminato per assumere altri lavoratori con contratti di formazione e stipendi e costi complessivi inferiori e soprattutto in condizioni di maggiore «ricattabilità».

(3-01556)

GRUOSSO, MICELE, MIGNONE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 30 luglio 1993, presso il Ministero del lavoro, è stato siglato l'accordo tra i rappresentanti delle industrie Magneti Marelli, della FIAT spa e le organizzazioni sindacali per risolvere il problema occupazionale derivante dalla crisi strutturale dello stabilimento Magneti Marelli di Potenza;

che questo accordo prevedeva l'impegno della FIAT e della stessa Magneti Marelli ad assicurare le commesse necessarie per avviare le nuove iniziative denominate industrie nel Basento e Italtest 2 che prendevano in carica i dipendenti rimasti senza lavoro per la cessazione dello stabilimento Magneti Marelli;

che il Ministero del lavoro si impegnavano a mettere a disposizione dei soggetti imprenditoriali che assorbivano le eccedenze della Magneti Marelli in nuove attività aventi le caratteristiche richieste dalla legge i benefici del Fondo per l'occupazione di cui alla legge n. 236 del 1996;

che le persone interessate alla ricollocazione nelle nuove iniziative erano 205, di cui 177 nelle industrie del Basento e 33 nella Italtest 2;

che, a distanza di cinque anni dall'accordo, sia le industrie del Basento che la Italtest 2 minacciano eccedenze di personale per mancanza di commesse;

che si tratta di aziende che hanno già beneficiato di significativi finanziamenti pubblici;

che da tempo le organizzazioni sindacali di categoria hanno chiesto un incontro al Ministero del lavoro fino ad oggi senza alcun esito;

che tutto questo si verifica in una realtà come la Basilicata afflitta da una crisi sociale molto acuta con punte di disoccupazione che superano il 30 per cento della popolazione attiva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione che coinvolge direttamente la responsabilità del suo Ministero e se non ritenga necessario un incontro, in tempi brevi, con le organizzazioni sindacali di categoria e con le aziende interessate per una seria verifica dell'accordo del 30 luglio 1993.

(3-01557)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che la situazione ambientale del litorale domitio (Caserta) è ad uno stadio di emergenza e di gravità assolute;

che, infatti, negli ultimi anni nell'area del litorale domitio sono state individuate numerose discariche abusive di rilevanti dimensioni, tra le quali, una nel territorio del comune di Villa Literno di oltre 10.000 metri quadri e contenente 16.000 tonnellate di rifiuti industriali e 3.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani provenienti dalla Lombardia;

che il Ministero degli interni ha recentemente rilevato che il territorio della provincia di Caserta, ed in particolare il litorale domitio, sia tra quelli a maggiore rischio per l'emergenza rifiuti tossici;

che la stessa commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, istituita dalla Camera dei deputati nella passata legislatura, a seguito di ispezioni sul luogo, ha riscontrato «una situazione di grave alterazione dell'equilibrio territoriale, ambientale e sanitario, causata da ormai innumerevoli discariche abusive di rifiuti di varia natura, già in alcuni casi oggetto di inchieste dell'autorità giudiziaria ...in particolar modo nel comune di Castel Volturno, ove sono numerosissimi gli invasi artificiali, scavati per ricavare materiale edilizio, trasformati in depositi di rifiuti»;

che i risultati dell'inchiesta condotta dalla suddetta commissione sono allarmanti, poichè oltre al riscontro della presenza nelle campagne del Casertano di materiale radioattivo, emerge inoltre, come si legge nella relazione conclusiva, che: «di eccezionale gravità si è rilevata, per quanto riguarda le regioni meridionali, la situazione riscontrata tra le province di Caserta e di Napoli, in particolare nell'Agro Aversano e lungo la litoranea Domitio-Flegrea, per la presenza di numerose discariche abusive di rifiuti, la cui gestione è direttamente riconducibile a *clan* della criminalità organizzata»;

che nonostante sia stato applicato l'istituto del commissariamento straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, non è riscontrabile l'efficacia dello stesso, dal momento che al danno ambientale causato dalle gestioni private delle attività di discarica si è aggiunto quello della inefficacia delle gestioni commissariali;

che l'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dalla legge 28 marzo 1989, n. 349, prevede la possibilità di dichiarare aree ad elevato rischio di crisi ambientale «gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportino rischio per l'ambiente e per la popolazione»;

che tale dichiarazione che ha durata quinquennale viene deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e d'intesa con le regioni interessate, e con essa sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le relative modalità;

che l'approvazione del piano delle misure urgenti da adottare per rimuovere le situazioni a rischio e per il ripristino ambientale ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste;

che oggi le aree definite di crisi ambientale sono 14, e tra di esse vi è il territorio dell'intera provincia di Napoli;

che tutta l'area delle province di Napoli e di Caserta è interessata, in realtà da gravi problemi ambientali;

che le condizioni ambientali della provincia di Caserta – si veda il problema dei Regi Lagni, delle discariche e dello sconosciuto metodo di smaltimento dei rifiuti – sono tali da necessitare un urgente intervento a seguito della relativa dichiarazione di crisi ambientale;

che il litorale domitio presenta notevoli problemi di erosione geologica da risolversi in tempi brevi;

che le discariche abusive del Casertano accolgono rifiuti provenienti da altre regioni d'Italia, le quali sono evidentemente inadempienti circa i provvedimenti necessari allo smaltimento di rifiuti industriali che si rivelano spesso essere anche radioattivi;

che, pertanto, si auspica un intervento prevalentemente statale, anche se di concerto con la regione, per rimuovere i gravi problemi ambientali che affliggono la provincia di Caserta;

che siamo già intervenuti sulle problematiche relative a Castel Volturno ed al litorale domitio con numerosi atti ispettivi, i quali non hanno finora avuto risposta,

chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno e necessario istituire un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti interessati al fine di individuare le iniziative da esperire per risolvere i gravissimi problemi ambientali del Casertano, e se sia quest'ultima area da considerarsi di crisi ambientale attesa la condizione di emergenza riscontrata dagli stessi organi istituzionali.

(4-09304)

MULAS, BEVILACQUA. – *Al Ministro della funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», all'articolo 21, comma 16, prevede il conferimento ai capi d'istituto della qualifica dirigenziale, stabilendo che i contenuti e le specificità della medesima siano individuati sulla base dei criteri indicati alle successive lettere a), b), c) e d);

che lo schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 21 sopracitato stabilisce per i presidi incaricati: la partecipazione, insieme ai docenti, ad un concorso di ammissione selettivo; la frequenza di un corso di formazione con periodo di tirocinio; un ulteriore esame finale selettivo; l'inserimento di una graduatoria a scorrimento;

che le disposizioni contenute nello schema di decreto, di fatto, penalizzano la categoria dei presidi, considerato che in passato era pre-

visto il bando di concorsi riservati e un più adeguato riconoscimento delle competenze acquisite dagli stessi;

che annualmente l'amministrazione scolastica fa ricorso a presidi incaricati per la gestione di sedi scolastiche sprovviste di titolari;

che nella seduta del 30 gennaio 1997, la Camera dei deputati ha presentato un ordine del giorno (n. 89/2699/14) con il quale impegnava il Governo, in sede di corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al comma 16 dell'articolo 21, ad attribuire particolare valore e priorità all'esperienza professionale maturata dai suddetti presidi incaricati in relazione alla durata dell'incarico nelle scuole;

che, di fatto, lo schema di decreto di cui all'oggetto non sembra aver recepito nei contenuti tale raccomandazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno prevedere la partecipazione al corso di formazione, insieme ai colleghi di ruolo, dei presidi incaricati con adeguata anzianità di servizio e prevedere che gli stessi sostengano, al termine del corso un esame conclusivo che consenta l'accesso alla dirigenza;

se non si ritenga di dover consentire, altresì, direttamente ai rimanenti presidi incaricati l'accesso al periodo di tirocinio, di cui all'articolo 28-bis, mediante una graduatoria per soli titoli in cui la funzione svolta quale preside incaricato sia sempre prioritaria rispetto alla valutazione di altri titoli.

(4-09305)

*AVOGADRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:*

che con un recente decreto legislativo adottato dal Consiglio dei ministri in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed enti non commerciali, sono state completamente detassate le attività di somministrazione effettuata dagli spacci dei circoli aderenti alle associazioni le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'interno (articolo 3, comma 6, legge n. 287 del 1991);

che detta legge n. 287 del 1991 è ancora priva del suo regolamento di attuazione;

che tale ritardo ha già provocato gravi disagi al settore dei pubblici esercizi;

che su tutto il territorio nazionale esistono numerosi operatori che dietro la facciata di «ente non commerciale» effettuano prevalentemente attività di somministrazione di alimenti e bevande e di trattenimento anche danzante nei confronti di soci e non;

che tale attività si configura come una concorrenza sleale nei confronti degli esercenti di pubblici esercizi, in quanto non soggette ai numerosi ed onerosi adempimenti previsti per le vere imprese (sotto i profili igienico-sanitario, della destinazione d'uso dei locali, della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dell'applicazione dei contratti collettivi, eccetera);

che alla luce della citata detassazione è prevedibile un'ulteriore proliferazione di tale forma di attività;

che tale ulteriore proliferazione porterà gravi ripercussioni, compresa l'espulsione dal mercato, per i pubblici esercizi regolari, con la conseguente perdita dei posti di lavoro che queste imprese assicurano;

che tali anomalie sono state ripetutamente segnalate dalle associazioni di settore;

che in tutto questo si configurano anche numerose violazioni di leggi e di norme fiscali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali tempi si prevedano per l'emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 287 del 1991;

se si intenda intensificare, e in quali modi, l'attività di controllo su spacci ed ogni altra forma di somministrazione non regolata dalla legge n. 287 del 1991;

se non si ritenga necessario rivedere i criteri istruttori per il rilascio di autorizzazioni alle associazioni culturali, sociali, ricreative, sportive, improntandoli ad un maggior rigore e verificando in particolar modo il reale svolgimento di vita associativa ai fini statutari e la congruità dello Statuto.

(4-09306)

CIMMINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Pre-messo:

che l'editore Giuffré di Milano ha ritirato dal commercio, da circa un anno, il II volume del dizionario giuridico di Francesco de Franchis perchè alcuni brani della suddetta opera sarebbero risultati diffamatori nei riguardi di un professore dell'Università «La Sapienza» di Roma;

che l'autore del libro ha denunciato con un esposto alle massime autorità dello Stato l'arbitrario ritiro del testo;

che il garante per l'editoria ha manifestato all'editore in questione le proprie riserve circa l'insolito «autosequestro» del volume;

che è stata intentata un'azione per diffamazione contro l'autore dell'opera, ma non anche, come si usa in questi casi, contro l'editore;

che il compito di stabilire se un testo sia diffamatorio o meno è demandato all'autorità giudiziaria, alla quale spetta eventualmente l'inibizione della circolazione con le garanzie stabilite dalla Costituzione;

che non c'è stata alcuna pronuncia in tal senso;

che l'iniziativa di cui sopra risulta essere gravemente lesiva della libertà di opinione,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia possibile accertare la veridicità dei fatti;

se non sia il caso di ribadire presso l'industria editoriale la validità del principio secondo il quale è competenza della magistratura prendere qualsivoglia decisione circa l'inibizione della circolazione dei libri.

(4-09307)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente.* – Premesso:

che, da molti anni, in località Pantani dell'Inferno del comune di Sabaudia, è in attività un poligono di tiro con armi portatili e lancio di bombe a mano, utilizzato e disciplinato dal comando regione militare centrale con le modalità previste dalla legge n. 898 del 24 dicembre 1976 e successive modificazioni;

che tale poligono permanente, denominato S. Andrea, insiste su un'area dello Stato interamente inclusa nel territorio del Parco nazionale del Circeo, le cui caratteristiche ambientali sono risultate particolarmente adatte per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di numerosi uccelli migratori e di specie sempre più rare per la progressiva distruzione del loro *habitat*;

che con decreto ministeriale del 12 febbraio 1979, che istituì il Parco nazionale del Circeo, fu riconosciuta l'opportunità di destinare a riserva per la prevalente tutela dell'avifauna l'area denominata Pantani dell'Inferno, parte della quale bagnata dal lago di Fogliano, dal lago dei Monaci e dal lago di Caprolace;

che l'attività del poligono nel quale si esercitano i reparti militari stanziati a Sabaudia ed Anzio e gli appartenenti ai comandi provinciali della polizia, dei carabinieri, della Guardia di finanza di Latina, Frosinone, Velletri e Nettuno, nonchè del Corpo forestale dello Stato di Roma, pur non essendo stata ritenuta all'epoca del citato decreto in contrasto con l'esistenza e la vita del Parco, si presenta in atto, per le mutate condizioni, non compatibile all'insediamento e tutela della fauna locale;

che alcune forze sociali della zona hanno individuato per la costruzione di un nuovo poligono l'area «Caterattino» nella stessa Sabaudia, per la quale, secondo calcoli di massima sarebbero necessari almeno 4 miliardi di lire da parte del Ministero della difesa, che attualmente, però, non ha disponibilità di fondi per aver già programmato la realizzazione di altri poligoni in galleria,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia ritenga che sia il caso di prendere in esame la possibilità di varare un progetto di un poligono in galleria, coinvolgendo nell'impegno economico il Ministero dell'ambiente, la regione, la provincia ed il comune interessati favorendo in tal modo il recupero ambientale di un'area importante per le esigenze di un Parco nazionale, nel nostro paese unico del suo genere.

(4-09308)

RECCIA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge della regione Campania 3 dicembre 1980, n. 75, all'articolo 5, comma 3, stabilisce che ai giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977, iscritti nella graduatoria unica regionale, spetta, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonchè il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti statali addetti alle stesse analoghe mansioni;

che il suddetto articolo stabilisce, inoltre, che il trattamento di previdenza e quiescenza dei giovani stessi continua ad essere disciplinato dalle disposizioni della legge n. 285 del 1997;

che l'articolo 1 della legge della regione Campania 27 aprile 1990, n. 18, dispone che «ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, immessi nei ruoli organici della regione Campania, è riconosciuto il trattamento retributivo e previdenziale previsto per il personale di ruolo dell'Ente medesimo dalla data di inizio del rapporto di lavoro per l'effetto dell'attivazione dei progetti socialmente utili di cui alla citata legge»;

che, pertanto, ai giovani della regione Campania assunti *ex lege* n. 285 del 1977 viene riconosciuto solo il trattamento retributivo e previdenziale, senza che ad essi venga applicato lo *status* giuridico di dipendenti degli enti locali con tutti gli effetti di legge;

che l'attribuzione al personale assunto *ex lege* n. 285 del 1977 del medesimo *status* giuridico di dipendenti di enti locali è stata già disposta da altre leggi regionali quali, ad esempio, la legge 6 giugno 1984, n. 22 della regione Lazio;

che è in corso l'*iter* di approvazione del disegno di legge concernente la modifica del sopra citato comma 3 dell'articolo 5 della legge della regione Campania n.75 del 1980 su «sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile n.285 del 1° giugno 1977, e successive modifiche ed integrazioni»;

che, in particolare, si auspica che venga modificato il testo del suddetto articolo, al fine di rendere applicabile ai dipendenti *ex lege* n. 285 del 1977 lo stesso regime giuridico, normativo, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dello stesso ente presso il quale prestano servizio e con previsione di medesimo trattamento retributivo previsto per il personale di ruolo dell'ente medesimo, in possesso di un'anzianità corrispondente a quella maturata dai giovani stessi dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale i medesimi hanno superato l'esame di idoneità;

che l'opportunità e la necessità di tale integrazione appaiono evidenti anche alla luce dei precetti costituzionali, della disciplina giuridica in materia di diritto del lavoro e della costante giurisprudenza di Cassazione (sezione lavoro) che attribuisce l'identico trattamento normativo, quanto a *status* giuridico-professionale, ai dipendenti degli enti locali, indipendentemente dalle modalità di accesso al lavoro, nonchè medesime valutazioni circa le spettanze contributive, previdenziali e di livello funzionale a parità di anzianità e di requisiti di idoneità;

che l'integrazione normativa *de qua* è, dunque, necessaria *ex lege* e non può essere ulteriormente elusa, salvo creare un ingiustificabile sperequazione ai danni dei giovani lavoratori assunti *ex lege* n. 285 del 1977 della regione Campania;

che tutti i tentativi finora esperiti in sede regionale sono andati deserti, nonostante i solleciti mossi dallo stesso assessore al personale ed enti locali della giunta della regione Campania nei confronti della commissione consiliare presso la quale ancora giace il provvedimento

relativo alla questione in oggetto, nè in sede di approvazione del disegno di legge *de quo* si registrano risultati apprezzabili,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare al fine di assicurare che le garanzie di uguale trattamento giuridico e *status* professionale vengano, rispettate anche per i giovani dipendenti della regione Campania assunti *ex lege* n. 285 del 1977.

(4-09309)

CAMPUS – *Al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge 334 del 2 ottobre 1997, nel dettare nuove disposizioni per il trattamento economico del personale pubblico all'articolo 2, in merito al personale dirigente non contrattualizzato, indicava la necessità di disporre, con leggi finanziarie, la perequazione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari rispetto al trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di conoscere se risulti al MURST la necessità di tale perequazione e in quali termini intenda conseguentemente ottemperare alla legge suddetta.

(4-09310)

PAPPALARDO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai professori universitari di ruolo di seconda fascia è stata attribuita, secondo l'interpretazione ministeriale dell'articolo 37 della stessa legge, una carriera economica articolata in una classe d'ingresso al ruolo, cosiddetta 00, per l'associato non confermato, e quindi sette classi biennali, all'8 per cento ciascuna, per l'associato confermato, la prima di queste calcolata al 70 per cento di quella dei professori di prima fascia all'atto della nomina ad ordinario, in applicazione del quarto comma dell'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 759 del 1993, ha ritenuto, dando ragione ai ricorrenti, che la progressione economica dei professori associati debba svolgersi in parallelo a quella dei professori ordinari, sin dalla nomina in ruolo come professore associato non confermato;

che il Consiglio di Stato ha conclusivamente ritenuto arbitraria ed illegittima l'attribuzione al professore associato non confermato della classe 00, appositamente inventata dal Ministero come corrispondente dell'analoga classe del professore straordinario: e ciò non solo in forza dell'articolo 1 e dell'articolo 36, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che modella la carriera e la progressione economica del professore associato su quella del professore ordinario, ignorando del tutto la figura del professore straordinario, ma anche per effetto dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, di portata interpretativa, che ha ancora più evidenziato l'erronea valutazio-

ne ministeriale, chiarendo inequivocabilmente che la carriera dei professori associati, sin dall'atto della nomina in ruolo come professore associato non confermato, inizia dalla corrispondente prima classe della carriera degli ordinari e, come per questi, si sviluppa in sei successive classi rapportate al 70 per cento, come disposto dall'articolo 37 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per sanare la grave sperequazione prodottasi all'interno dei docenti universitari di seconda fascia, sia immessi in ruolo con giudizio di idoneità sia vincitori di concorso, atteso che una piccola parte di essi, in forza dell'applicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato, ha ottenuto un inquadramento più favorevole di quello riservato alla stragrande maggioranza dei colleghi, vedendosi riconosciuti benefici - quali la rivalutazione monetaria degli stipendi, il pagamento degli arretrati e la corresponsione degli interessi legali sugli stessi - che sono invece stati negati, e continuano ad esserlo, all'insieme della categoria dei professori associati.

(4-09311)

TURINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il Governo intende accorpate gli uffici giudiziari di Portoferraio alla nuova sezione distaccata del tribunale di Piombino;

che la questione dell'ufficio distaccato del tribunale di Livorno all'Isola d'Elba è un problema che investe direttamente i cittadini residenti che hanno dovuto subire nel tempo una serie di sottrazioni di servizi che hanno colpito l'intera comunità elbana;

che l'Isola d'Elba, con otto comuni, rappresenta la terza isola dello Stato;

che, visto anche il problema dell'insularità, distaccare gli uffici giudiziari a Piombino, rappresenterebbe onere troppo gravoso per la popolazione che si vedrebbe costretta a servirsi dei traghetti anche per il disbrigo dei più semplici atti inerenti il comparto giudiziario, con grandi e comprensivi danni economici e di tempo;

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda risolvere la situazione prospettata in premessa che, se attuata, arrecherebbe grave danno alle popolazioni residenti nell'Isola d'Elba;

se intenda opportunamente concedere una deroga al decreto di accorpamento, viste le peculiarità e le problematiche inerenti alla residenza in un'isola;

se non ritenga, visto l'*iter* raggiunto in Parlamento, di concedere una sospensiva all'attuazione del decreto, per una rimodulazione di carattere generale, considerate situazioni che creano vero disagio, come quella in oggetto.

(4-09312)

WILDE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in Italia è ancora tutto da costruire il «federalismo stradale», nonostante la prossima scadenza del 10 febbraio 1998 per una prima approvazione, da parte del Governo, dei decreti legislativi attuativi della legge n. 59 riguardanti anche l'ANAS ed il settore strade;

che nel corso del 1996, ultimo anno con bilancio approvato, l'ANAS ha registrato entrate di competenza per lire 6.177 miliardi, di cui il 90,6 per cento di trasferimenti statali;

che l'ANAS ha oggi oltre 9.500 dipendenti e per far fronte agli impegni assunti nel 1998 stima un fabbisogno di cassa di lire 8.242 miliardi, a fronte di un tetto massimo di pagamenti fissato dalla legge finanziaria nella misura del 95 per cento delle erogazioni per il 1997, cioè lire 6.100 miliardi;

che da anni la viabilità del basso Garda sopporta enormi problemi di traffico che in parte potrebbero essere risolti dal completamento della variante alla strada statale n. 11, soluzione sempre differita per carenza di disponibilità,

l'interrogante chiede di sapere:

quanto sia costata la recente installazione di segnaletica verticale nel comune di Peschiera del Garda sul tratto della strada statale n. 11;

chi abbia deciso di apporre la dicitura Lago di Garda Sud in prossimità dello svincolo per il centro di Peschiera del Garda e Lago di Garda Nord in direzione del comune di Sirmione, essendo noto a tutti che le strade che costeggiano il lago si chiamano «Gardesana orientale ed occidentale» ed essendo oltretutto chiaro che si arreca offesa al buon senso e alla geografia confondendo est-ovest con nord-sud;

se non si ritenga che una radicale riforma dell'ente ANAS non possa aver luce se non coinvolgendo maggiormente gli enti locali, iniziando nel frattempo a prestare maggiormente attenzione alle esigenze dei cittadini, in un mutato rapporto fra amministrazioni locali e dipartimenti ANAS.

(4-09313)

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che le attività di vendita speciali, i «saldi», sono regolate dalla legge n. 80 del 1980;

che detta legge prevede che i saldi di fine stagione possano essere effettuati, per il periodo invernale dal 7 gennaio al 7 marzo e per il periodo estivo dal 10 luglio al 10 settembre;

che per moltissime località turistiche, soprattutto montane e marine, il periodo fissato per i saldi non si può senza dubbio definire «di fine stagione» trovandosi in piena stagione sia sciistica che balneare;

che questa situazione causa nei centri turistici una sensibile caduta di immagine proprio nei momenti in cui invece dovrebbero presentarsi nel modo migliore;

che anche per ciò che riguarda gli altri tipi di vendite speciali, le liquidazioni per cessazione di attività o per rinnovo locali, la legge n. 80

del 1980 concede ampi spazi di azione a comportamenti irregolari, sia per la difficoltà dei controlli a causa delle normative piuttosto generiche che per l'esiguità delle ammende se paragonate ai guadagni, si chiede di conoscere:

se non si ritenga necessario rivedere la legge n. 80 del 1980;

se non si ritenga necessario, all'interno di questa revisione, prevedere periodi di saldi diversificati per le località turistiche;

se, per ciò che riguarda le liquidazioni per cessazione di attività e per rinnovo locale, non si ritenga necessario una nuova normativa, più mirata e con sanzioni più pesanti.

(4-09314)

DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che notizie di stampa, sulla cui credibilità non si dubita, hanno segnalato la presenza, nella giornata di giovedì 15 gennaio 1998, nelle immediate vicinanze del campo base in località Vancimuglio (Vicenza) allestito dai cosiddetti Cobas del latte, di ben 4 autoblindo modello VTM nonchè di circa 550 agenti appartenenti alle forze dell'ordine;

che tale spiegamento di forze e la presenza di mezzi blindati sono giustificabili solo in presenza di eventi eccezionali di ordine pubblico;

che la protesta degli allevatori, per le forme che ha assunto, pur in alcuni isolati e sporadici casi esasperata, non può certo essere considerata un evento eccezionale di ordine pubblico e che, comunque, gli interessi di cui sono portatori i dimostranti sono particolarmente degni di attenzione e tutela e non certo di violenta e indiscriminata repressione;

che l'atteggiamento dimostrato in questa occasione dal Governo e, verosimilmente, dal Ministro dell'interno non è stato certo simile ad altri casi in cui l'ordine pubblico, pur messo certamente a dura prova, è stato gestito certamente in maniera meno drastica e radicale;

che quanto sopra esposto ha ingenerato nell'opinione pubblica la convinzione che nel nostro paese il Governo sostenuto dalla coalizione dell'Ulivo usi due pesi e due misure a seconda che gli interessi in gioco siano più o meno funzionali alla propria politica ed ai propri interessi,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto riferito dagli organi di stampa corrisponda a verità;

quali necessità di ordine pubblico avrebbero autorizzato l'impiego di 4 autoblindo e 500 uomini;

se ritenga inoltre che la risposta del Governo in futuri casi analoghi sarà sempre impostata nei termini di spiegamento di uomini e mezzi di cui sopra.

(4-09315)

BORNACIN. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in data 22 ottobre 1995 il signor Luigi Bazurro, nato a Genova il 6 agosto 1912, ha sostenuto presso la commissione medica per

le pensioni di guerra di Genova una visita per la verifica dell'aggravamento delle sue condizioni clinico-sanitarie ai fini dell'assegnazione del trattamento pensionistico;

che tale visita ha riscontrato esiti di congelamento ai piedi con disturbi circolatori ed artrosici;

che la commissione ha proposto al Ministero del tesoro l'assegnazione a favore dello stesso della sesta categoria a vita,

si chiede di sapere quale sia lo stato attuale della pratica relativa al signor Bazurro.

(4-09316)

BORNACIN. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che in Liguria non esiste un centro specializzato di riabilitazione per uscire dal coma e i malati che vengono dimessi dai reparti di rianimazione dai vari ospedali e che hanno bisogno, per tornare a vivere, di cure particolari e di assistenza 24 ore su 24 sono abbandonati alle proprie famiglie;

che queste famiglie, già straziate dal dolore, devono far fronte sia al problema quotidiano di costanti turni di assistenza al capezzale dei propri congiunti sia al problema economico di essere costrette, il più delle volte, ad impegnare tutte le proprie sostanze per le cure;

che, come nei casi (riportati dalle cronache locali di questi giorni) di Claudio Ferri, venticinquenne, in coma dall'ottobre 1994 a seguito di un incidente di moto, e di Alberto Daga, trentunenne, in coma da più di tre anni a seguito di un arresto cardiaco, dopo varie peripezie nei vari ospedali, sono stati recentemente negati, per mancanza di fondi, da parte del comune di Genova, l'assistenza domiciliare di tre ore giornaliere di personale specializzato e/o un sussidio per pagare una persona che possa svolgere le stesse funzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopracitati;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per aiutare i due malati e le loro rispettive famiglie ad avere una migliore qualità della vita;

quale sia l'intendimento per istituire, anche in Liguria, un centro specializzato di riabilitazione per uscire dal coma.

(4-09317)

BORNACIN. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il cimitero Staglieno di Genova è considerato il più bel cimitero d'Europa avendo al proprio interno opere d'arte d'ineguagliabile bellezza, effettuate in epoche diverse da diversi maestri;

che tale cimitero deve essere considerato alla stregua di un qualsiasi altro museo nazionale e quindi salvaguardato da ogni forma di vandalismo;

che purtroppo, invece, da tempo è ormai diventato teatro di gravissimi episodi di saccheggio delle tombe da parte di personaggi senza scrupoli che «rubano» opere d'arte su commissioni adoperando il cimitero Staglieno come un serbatoio inesauribile di pezzi altrimenti introvabili;

che a questo stato di cose si è aggiunta anche la violazione e la profanazione delle tombe per la celebrazione di riti satanici; infatti i profanatori hanno aperto le casse di due tombe ed hanno estratto i resti in esse contenute che sono stati utilizzati per tracciare disegni sul pavimento: un triangolo, una croce rovesciata e intorno scritte blasfeme contro la religione ed il Papa;

che l'accesso nel cimitero dopo l'orario di chiusura è facilissimo in quanto la recinzione non dà nessuna sicurezza, e lo dimostra il fatto che i loculi ancora vuoti vengono utilizzati come «letto» da parte di barboni in cerca di un posto sicuro per passare la notte,

l'interrogante chiede di sapere quali precauzioni si intenda adottare per evitare che un simile scempio possa perpetuarsi nel tempo, nel rispetto dell'arte e dei parenti più prossimi dei defunti oggetto della profanazione.

(4-09318)

BORNACIN. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nella giornata di martedì 13 gennaio 1998 è stato rinvenuto nel bagno della sala d'aspetto dell'ospedale civile Sant'Andrea della Spezia il cadavere di un cittadino algerino deceduto da oltre quattro giorni;

che il cadavere dell'extracomunitario, vista la lunga esposizione all'aria, era ovviamente in stato di avanzata decomposizione organica;

che questa grottesca vicenda evidenzia una serie di gravissime mancanze da parte della direzione dell'ospedale spezzino, rese ancor più palesi dal fatto che nessuno ha pensato per oltre quattro giorni ad aprire la porta del bagno del pronto soccorso, chiusa per la rottura di una serratura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per risalire ai responsabili di questa inqualificabile vicenda.

(4-09319)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – In base a quale criterio sull'autostrada A 8, in direzione di Milano, è stata posta la segnaletica indicante il termine del limite massimo di velocità di 120 chilometri orari a soli 100 metri dai cartelli di inizio del limite di 80 chilometri orari?

(4-09320)

MANFROI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 1017, prevede che fra le condizioni che consentono alle confederazioni nazionali dei lavoratori o alle associazioni dei lavoratori non confederate di promuovere la costituzione degli istituti di patronato sussiste anche la seguente: «annoverino tra i propri iscritti, in misura prevalente, lavoratori, dipendenti e/o autonomi, in attività di servizio», l'interrogante chiede di conoscere:

se sia stata e se sia periodicamente verificata la sussistenza di tale presupposto;

se quindi tutti i patronati attualmente operanti rispettino tale condizione.

(4-09321)

MACONI, CORTIANA, SMURAGLIA, LARIZZA, CRIPPA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che all'interno del gruppo Ansaldo lo stabilimento di Legnano riveste una particolare importanza;

che tale stabilimento, che attualmente occupa circa 2.300 lavoratori, è inserito in un territorio di grave declino industriale, riconosciuto quale obiettivo 2 della Comunità europea;

che pertanto il consolidamento di questa realtà produttiva è importante sia per le prospettive del gruppo sia per quelle del territorio del legnanese;

che gli interroganti giudicano positivamente le trattative in corso rivolte alla ricerca di *partner* che risolvano i problemi di natura finanziaria e creino nuove prospettive di politica industriale,

tutto ciò premesso gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro intenda adottare affinché nelle trattative in corso vengano affermati i seguenti obiettivi:

la difesa e lo sviluppo del patrimonio industriale e tecnologico del gruppo;

il mantenimento dell'unitarietà del gruppo, quale condizione per garantire le necessarie sinergie industriali;

la difesa dei livelli occupazionali e dei riti produttivi e di ricerca.

(4-09322)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere, in relazione al gravissimo provvedimento dell'arresto dell'ex militare Angelo De Marcus, se questi abbia a lungo collaborato con la magistratura per il caso di Ustica e per la vicenda di via Gradoli.

(4-09323)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il Consorzio «Priula» è l'ente responsabile del bacino TV2 (Treviso 2) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (provvedimento del consiglio regionale Veneto del 28 ottobre 1988, n. 785);

che questo ente non sembra preoccupato di applicare il decreto legislativo n. 22 del 1997, tanto che i livelli di raccolta differenziata in

atto sono largamente inferiori a quelli degli altri bacini della provincia di Treviso;

che detto Consorzio si propone invece di raccogliere i rifiuti in modo indifferenziato ed a tale scopo, attraverso la società a capitale misto pubblico-privato «Contarina spa», ha proposto un progetto per la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani con produzione di composti e RDF, progetto approvato il 29 novembre 1991, del costo di circa 30 miliardi di lire, da realizzarsi nel comune di Spresiano;

che la regione Veneto ha approvato con delibera n. 6105 del 23 ottobre 1992 il progetto, dopo aver avuto parere favorevole della commissione tecnica regionale - sezione ambiente, in base allo studio di compatibilità ambientale presentato dalla stessa «Contarina spa»;

che tale studio presenta rilevanti difformità rispetto alla situazione reale, come evidenziato dal sindaco e dalla giunta comunale di Spresiano, in quanto:

l'impianto è descritto ad almeno 1,4 chilometri dalla località più vicina, ma in realtà è a 400 metri dalla frazione di Lovadina (in base al piano regionale di smaltimento di rifiuti solidi urbani sono previsti 500 metri);

a circa 100 metri dal perimetro dell'impianto progettato vi è un'autostrada (limite minimo previsto 200 metri);

a circa 20 metri vi sono case singole abitate e a circa 30 metri un nucleo di quattro case abitate (limite regionale previsto 100 metri),

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere affinché, in merito al progetto proposto dal Consorzio «Priula» per la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani, venga rispettata la direttiva n. 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale e le direttive nn. 75/442/CEE e 91/156/CEE sui rifiuti;

se nel caso in questione risultino essere state rispettate le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

(4-09324)

*DE CORATO. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –*

*Premesso:*

che la cessione del pacchetto pubblico della Società autostrade è ferma ormai da parecchi mesi;

che riserve sull'investimento sono state espresse nei giorni scorsi dagli imprenditori interessati a partecipare all'operazione a causa dei problemi sorti all'interno della maggioranza sulla proroga della concessione alla Società autostrade fino al 2030 invece che fino al 2018;

che le differenti posizioni emerse sulla variante di valico fra i Ministri dell'ambiente Ronchi e dei lavori pubblici Costa, alla luce dei rilievi mossi dalla Corte dei conti, hanno seriamente rischiato di compromettere la realizzazione di un importantissimo nodo stradale, peraltro ridotto da 32 a 17 chilometri nel documento siglato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 gennaio,

l'interrogante chiede di sapere:

se gli attuali e ulteriori prevedibili contrasti all'interno della maggioranza sulle questioni in oggetto possano in qualche modo influire sul processo di dismissione della società dell'IRI;

quali tempi si prevedano per la privatizzazione della Società autostrade che, dopo il vaglio del Ministero dei lavori pubblici, passerà di competenza al Ministero del tesoro e se la registrazione del documento di proroga della concessione da parte della Corte dei conti dipenderà in parte dalla strategia finanziaria del Governo.

(4-09325)

LORENZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'ASI (Agenzia spaziale italiana) si trova in uno stato di grave confusione finanziaria, organizzativa, programmatica, protrattosi nell'attuale gestione, e non appare più in grado di coordinare le attività spaziali nazionali;

che è ormai completamente superata la legge istitutiva dell'ASI che contempla il solo coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quale unico Ministero competente;

che è imminente, a quanto è dato sapere, l'approvazione da parte del Governo di un decreto legislativo che, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 11, comma 1, lettera *d*), e articolo 18, pur abrogando la legge n. 186 del 1988, ne perpetua la sostanza, in quanto mantiene inalterato l'esclusivo controllo da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su attività che richiedono invece un coordinamento multidisciplinare, possibile soltanto attraverso la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

che l'attività scientifica di ricerca fondamentale con l'entrata in vigore del decreto legislativo in questione è fortemente penalizzata, in quanto la quota di finanziamento non risponde più alla clausola che ne garantisce il livello almeno al 15 per cento, ma è fissata di anno in anno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che il decreto legislativo in questione appare molto confuso e superficiale in quanto trasforma l'ASI in un ente privato con i criteri di una società per azioni, organizzato in modo centralistico e fortemente monocratico, nelle mani dell'attuale presidente dell'ASI di cui è espressamente previsto il mantenimento in carica all'entrata in vigore del decreto legislativo, a differenza del direttore generale di cui è prevista l'immediata decadenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo, considerata l'attuale situazione dell'ASI e la necessità di impostare un riassetto delle attività spaziali che valorizzi appieno l'insostituibile ruolo di promozione scientifica, tecnologica ed applicativa su tutto il territorio nazionale, non ritenga di affrontare in Parlamento la questione del riordino delle attività spaziali, che ha profonde implicazioni con l'intero settore industriale na-

zionale, stralciandola dal complessivo riordino degli enti di ricerca di cui alla delega per la ricerca (legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 11, comma 1, lettera *d*), e articolo 18).

(4-09326)

DE CORATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il Governo, a tutt'oggi, non ha ancora varato le regole per la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni;

che l'Unione europea ha già sollevato perplessità sull'avvio da parte di Telecom e Omnitel della fase sperimentale del DCS 1800 prima della conclusione della gara per il terzo gestore della telefonia mobile, attesa da circa un anno;

che i ritardi con cui il nostro paese procede sulla strada della liberalizzazione delle telecomunicazioni, per quanto riguarda la telefonia mobile, vanno ricercati a monte della spartizione delle frequenze;

che, nonostante il tetto dei 30 MHz di frequenze necessari per consentire il lancio e l'utilizzo del nuovo DCS 1800 sia già stato inserito nella legge n. 189 del 1997, nella realtà questi megahertz non sono ancora entrati nelle disponibilità del Ministero delle comunicazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che il Governo debba decidere al più presto sulle tre questioni irrisolte che stanno bloccando il decollo della concorrenza nel settore: il listino di interconnessione degli operatori privati con la Telecom, il finanziamento del «servizio universale» e l'*access deficit contribution* (il contributo che i nuovi operatori devono versare quando intendono usare i collegamenti locali che la Telecom ha realizzato in perdita finanziandoli nel tempo con i proventi del traffico telefonico);

quale sia la ragione alla base dell'attuale indisponibilità delle frequenze necessarie all'avvio del nuovo servizio DCS 1800;

per quando sia previsto il varo del nuovo piano nazionale sulla spartizione delle frequenze, che dovrebbe consentire di avviare la gara anche per il quarto gestore della telefonia mobile.

(4-09327)

WILDE, MANFROI, ROSSI, MORO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la FASIB (Federazione autonoma sindacati italiani bancari), firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro, e le associazioni di categoria hanno stipulato contratti collettivi nazionali territoriali e aziendali per il settore del credito;

che la suddetta Federazione rappresenta migliaia di iscritti su tutto il territorio nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero che l'ABI (Associazione bancaria italiana) abbia emanato in data 29 dicembre 1997 una circolare nella quale si invitavano tutte le aziende del credito associate a non versare più i contributi dei lavoratori iscritti alla FASIB e, fatto ancora più grave, a non convocare i legittimi rappresentanti di questa federazione alle trattative

dei vari contratti aziendali, pregiudicando notevolmente la legittima rappresentatività della FASIB e violando l'articolo 39 della Costituzione; se non si ritenga opportuno che il Governo intervenga immediatamente per far cessare una situazione che causa un danno notevole ad un sindacato rappresentativo di migliaia di lavoratori, in un momento cruciale, visti i molti rinnovi dei contratti aziendali che si stanno stipulando tra le parti sociali, al fine di garantire tutti i lavoratori e non solo quelli iscritti alla «triplice» ed al fine di evitare al Governo stesso l'accusa di voler instaurare un regime dove gli stessi soggetti politici recitano la parte dell'attore e della controparte.

(4-09328)

BRIGNONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, provoca ancora confusione e sconcerto nel comparto artigiano soprattutto in merito agli adempimenti incombenti sulle piccole imprese che producono rifiuti;

che tali rifiuti fino a poco tempo fa potevano venire a tutti gli effetti considerati materie prime ed ora, rientrando nell'allegato A del decreto citato, devono rientrare nella sua piena applicazione; è il caso dei rifiuti inerti prodotti e trasportati da imprese che effettuano scavi e movimenti di terra, dei materiali risultanti dalle demolizioni di edifici, della segatura e degli scarti della lavorazione del legno delle falegnamerie, degli sfridi di tornitura nelle lavorazioni meccaniche, degli scarti di materie plastiche;

che pochi sono gli autotrasportatori disposti a sobbarcarsi i costi burocratici e gestionali dell'iscrizione all'Albo dei gestori di rifiuti per poter continuare ad effettuare trasporti, con carattere per lo più occasionale, di questi materiali classificabili rifiuti avviati al recupero;

che le piccole quantità prodotte non sempre consentono il ricorso sistematico ad imprese che professionalmente svolgono la raccolta ed il trasporto di rifiuti e che quindi sono già in possesso delle autorizzazioni necessarie e devono solo effettuare le comunicazioni integrative;

che il vincolo di deposito temporaneo ridotto ad un anno obbliga a scelte economicamente gravose anche in considerazione delle minime quantità prodotte;

che di fronte a realtà produttive molto polverizzate sul territorio e per giunta penalizzate da condizioni di viabilità precarie si paventa il risorgere del fenomeno della cosiddetta «discarica selvaggia», problema che solo il ritorno ad un sistema completamente sburocratizzato di raccolta e trasporto potrebbe risolvere; sarebbe necessario quindi abolire nuovamente la durata massima del deposito temporaneo, stabilita in un anno, che obbliga comunque i produttori di pochi chilogrammi o pochi litri di rifiuto a far intervenire ogni anno un raccoglitore autorizzato sopportandone i costi conseguenti;

che in un dichiarato contesto di semplificazione amministrativa l'aggravio burocratico rappresentato dall'obbligo di prenumerare e far vidimare all'ufficio del registro o alla camera di commercio il formula-

rio di identificazione che deve accompagnare i rifiuti nei loro spostamenti non ha alcuna giustificazione;

che il sistema sanzionatorio prevede ancora sanzioni eccessive per quel che concerne gli errori formali o le incomplete annotazioni,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare in ordine a quanto sopra segnalato per la tutela delle imprese artigiane, già fortemente penalizzate dalla lunga serie di adempimenti che gravano sul settore.

(4-09329)

CORTIANA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la minaccia di un'applicazione all'essere umano delle tecniche di clonazione è sempre più concreta;

che la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina che vieta «qualsiasi intervento che crei un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto» è aperta alla firma dei dieci Stati membri del Consiglio d'Europa e inoltre ad Australia, Canada, Stati Uniti, Giappone e Stato del Vaticano;

che già 19 Stati hanno firmato tale protocollo ma fra di essi non compare l'Italia,

si chiede di sapere se non si intenda provvedere con urgenza all'adempimento di tale obbligo, che fra l'altro prevede per gli Stati contraenti sanzioni in caso di infrazione, fra le quali il divieto di esercitare la professione per i ricercatori e i medici, la soppressione della licenza di laboratori o cliniche e inoltre sanzioni penali.

(4-09330)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente.* – Premesso:

che il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio tra Stato, province autonome di Trento e di Bolzano e regione Lombardia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, ha un organo coordinante nazionale, il consiglio direttivo e tre comitati di gestione;

che il comitato di gestione lombardo, all'unanimità, segnalò alla regione Lombardia con documento dell'aprile 1997 una serie di disfunzioni che impedivano lo svolgimento dei compiti istituzionali al comitato stesso così come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo del consorzio e dalle leggi provinciali e regionali di recepimento;

che il comitato ha ulteriormente rinnovato il 10 ottobre 1997 al presidente della giunta regionale lombarda, Formigoni, ed al presidente del consiglio regionale, Morandi, l'espressione del proprio disagio e l'impossibilità di lavorare;

che lo stesso assessore all'ecologia della Lombardia, Nicoli Cristiani, ha recentemente chiesto al Ministro dell'ambiente un incontro aperto al comitato lombardo per una attenta verifica delle prevaricazioni

ed insofferenze denunciate dal comitato ed operate soprattutto dal presidente del consorzio, professor Annibale Mottana;

che la preoccupazione della regione è anche quella che lo statuto *in itinere* possa delegittimare ufficialmente e definitivamente le prerogative di ogni comitato di gestione e quindi la partecipazione delle comunità locali e delle componenti sociali quali le associazioni ambientaliste e le componenti attive dell'economia locale alla vita e gestione del parco;

che anche tutte le associazioni ambientaliste italiane hanno sollecitato nel giugno scorso con chiari documenti un intervento del Ministro dell'ambiente per valutare una gestione del parco complessivamente ritenuta negativa a causa di una presidenza prepotente e velleitaria, senza avere risposta;

che risulta inoltre che recentemente il WWF Italia, con nota del proprio presidente, abbia ulteriormente sollecitato dei provvedimenti risolutivi da parte del Ministro dell'ambiente;

che la presidenza del parco si è distinta per:

aver sostenuto il ricorso al Tar del Lazio contro il diniego del Ministro dell'ambiente alla nomina di un direttore privo delle caratteristiche previste dalla legge, prescelto in base a logiche spartitorie di carattere etnico-politico e sulla cui procedura di selezione sono state presentate, nei primi mesi del 1997, già due interrogazioni parlamentari da parte di senatori e deputati;

aver approvato speculazioni da sempre negate dai precedenti responsabili del parco e successivamente bocciate solo grazie ad un intervento della Soprintendenza di Milano e del Ministro per i beni culturali e ambientali;

aver autorizzato altri interventi di grande impatto ambientale senza un approfondito studio (pesantissimo lo sfruttamento idroelettrico lungo il Rio Solda nel settore Alto Atesino, in violazione dell'articolo 11 della legge-quadro; recentemente è stato saccheggiato un bosco di larici sopra Bormio e sono stati autorizzati nuove captazioni idriche e lavori per anni in alta quota in Val Viola, eccetera);

aver di fatto escluso le associazioni da un dialogo fondamentale in un parco dopo aver tentato di strumentalizzarle per avallare decisioni già prese;

aver affidato e continuare ad affidare importanti incarichi per l'elaborazione e la redazione di fondamentali strumenti per la gestione del parco (compreso il regolamento) con procedure elusive delle normative in materia («legge Merloni», ad esempio), in qualche caso apertamente clientelari e che hanno prodotto progettazioni di interventi molto discutibili nel merito e nel contenuto tecnico, anche perchè precedenti all'adozione dell'indispensabile piano e regolamento del parco;

aver ignorato nell'attivazione delle costose procedure per l'affidamento degli incarichi di raccolta dati preliminari alla redazione del piano del parco l'esistenza di almeno un altro

progetto commissionato nel 1992-93 dal Ministero dell'ambiente a CISE-FISIA-NOMISMA quanto meno come base di partenza;

aver ostacolato il dialogo e la collaborazione con il Corpo forestale dello Stato che, in forza della precedente sessantennale gestione del parco, era ed è titolare di molte risorse strutturali, umane, documentali, indispensabili per una proficua ed efficiente gestione del parco stesso, e aver provocato incomprensioni e ritardi senza limiti nella consegna degli immobili;

aver consentito e promosso lo smantellamento, da parte del Corpo forestale dello Stato, di tutte le strutture ricettive, di contatto con il pubblico, di divulgazione e documentazione, nonché quelle di sorveglianza, realizzate nel corso degli anni dal Corpo forestale dello Stato nelle parti trentina ed altoatesina del parco lasciando impunte per due anni gravi attività di bracconaggio;

aver riaperto la caccia nel parco dello Stelvio a carico del cervo con maldestro tentativo di copertura scientifica;

aver bloccato importanti iniziative funzionali alla attività gestionale del comitato lombardo ed arbitrariamente deciso su molte altre;

aver dimostrato incompetenza nella gestione contabile ed amministrativa delle pur ingenti risorse economiche trasferite dal Ministero dell'ambiente e dalle amministrazioni interessate;

aver costretto il collegio dei revisori dei conti a continui rilievi ed il Ministero della funzione pubblica a respingere per ben tre volte la proposta di pianta organica, si chiede di sapere:

quali misure abbia adottato il Ministro dell'ambiente per modificare, anche attraverso i propri rappresentanti in seno al consorzio, un atteggiamento che sta gravemente compromettendo l'armonico, democratico ed efficiente funzionamento del parco stesso;

se non ritenga di dover revocare la fiducia ai propri rappresentanti che sostengono un ricorso al Tar contro i suoi provvedimenti e che rappresentano per origine uno sbilanciamento di rappresentanti trentini (14 per cento del territorio del parco) e di Bolzano;

come mai abbia nominato il contestatissimo professor Mottana in seno alla consulta parchi, sbilanciando tra l'altro la rappresentanza degli altri parchi nazionali - che è inesistente - e visto anche il contenuto critico sulle competenze di Mottana espresse nello stesso decreto di nomina a presidente del parco dello Stelvio;

se non ritenga incompatibile, oltre che economicamente (100 milioni percepiti dal parco più rimborsi oltre a servizi esclusivi, 70 milioni di gettone dalla consulta, e lo stipendio da professore universitario della terza Università di Roma), anche realisticamente, la possibilità di lavorare con serietà per il parco (risiedendo a ottocentocinquanta chilometri dal parco e recandovisi raramente), per la consulta, per l'università;

quali garanzie abbia chiesto per la formulazione di un moderno statuto del parco che non ignori il ruolo dei comitati di gestione e la partecipazione delle associazioni ambientaliste e della comunità del parco;

se non ritenga di dover effettuare un incontro urgente con il comitato di gestione lombardo e con le associazioni ambientaliste per un'analisi approfondita dei problemi sorti al fine di porvi rimedio anche in relazione alle possibili modifiche o integrazioni da apportare alla bozza di statuto e al regolamento del parco;

se il Ministro del tesoro non ritenga di verificare attentamente le modalità di gestione del parco.

(4-09331)

FERRANTE. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Atteso che da diverso tempo sono manifesti i gravi pericoli per le sorti dell'equipaggio della M/N «Sahara», posta sotto sequestro a Point a Pierre - Trinidad, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario promuovere ogni utile e opportuna iniziativa affinché vengano garantiti e salvaguardati i diritti umani e sindacali dei membri dell'equipaggio.

(4-09332)

MARRI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la legge 16 luglio 1997, n. 254, recante «Istituzione del giudice unico di primo grado», all'articolo 1, comma 1, lettera i), prevede il conferimento della delega al Governo per «sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica...»;

che la legge delega, prevedendo detta soppressione, ha collegato la istituzione di eventuali sezioni distaccate di tribunale alla determinazione di criteri «oggettivi ed omogenei» su base nazionale, dando mandato al legislatore delegato di procedere alla istituzione delle sezioni con criterio di stretta necessità;

che le tre categorie di parametri individuate riguardano:

- a) le caratteristiche della popolazione;
- b) le caratteristiche del territorio;
- c) il carico di lavoro dell'ufficio giudiziario;

che analizzando lo schema di decreto in ordine ai parametri per la istituzione delle sezioni distaccate del tribunale per il circondario di Arezzo è stato rilevato un errore inerente il carico penale della attuale sezione di Sansepolcro: si indica, infatti, un numero di procedimenti penali di 227 che in realtà corrisponde ai penali attuali – 260 iscrizioni nel 1995 e 207 nel 1996 – per cui con un modesto aumento percentuale, legato al lavoro che giungerà da Arezzo, il carico atteso non può essere inferiore a 350 e l'attuale parametro di 1,7 dovrebbe giungere agevolmente oltre il 2 per cento,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto rilevato, non si ritenga di dover rivedere le decisioni adottate.

(4-09333)

UCCHIELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con la legge n. 449 del 1997, collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998, sono state adottate nuove norme in materia di tasse automobilistiche, che hanno mantenuto la differenziazione tra il «bollo» e il «superbollo» applicato alle vetture diesel non catalizzate;

che tale situazione nasce dal fatto che a tali vetture viene applicata la direttiva 441/1991/CEE nonostante tale direttiva in molti casi sia successiva all'immatricolazione delle autovetture interessate che, al momento dell'acquisto, erano conformi alla legge n. 76 del 1988;

che non sembra, anche secondo i tecnici del settore automobilistico, che esistano particolari e gravi motivi di ordine ecologico per mantenere tale differenziazione che «monetarizza» l'eventuale danno ecologico, mentre non si è pensato a facilitare la rottamazione delle autovetture in questione, anche nel caso in cui non abbiano più di dieci anni di vita;

che tale sovrattassa è ingiustificata per il fatto che in nessun paese della CEE esiste la differenziazione tra «bollo» e «superbollo» e che nelle altre classi di mezzi di trasporto (autobus, autocaravan, motrici con motore diesel), non è prevista alcuna tassazione superiore;

che se dovesse effettivamente esistere un problema di carattere ecologico questo riguarda anche i mezzi a benzina immatricolati dieci o venti anni fa in quanto inquinano maggiormente rispetto al parco auto più recente,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che sia ingiustificabile il mantenimento di una tassa maggiorata per le auto diesel in questione;

se non si ritenga di dover rivedere le disposizioni contenute nella legge n. 449 del 1997 per quanto riguarda questo aspetto che incide notevolmente sui redditi di cittadini che a suo tempo hanno acquistato autovetture diesel in regola con le normative a quel tempo vigenti.

(4-09334)

PACE, PEDRIZZI, MARRI, MAGNALBÒ, BEVILACQUA. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che, come si apprende da notizie di stampa apparse su vari quotidiani, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario della Corte dei conti, il procuratore generale Francesco Garri ha tracciato un'analisi impietosa delle disfunzioni della pubblica amministrazione;

che nella relazione in questione viene elencata una lunga casistica esemplificatrice della cattiva amministrazione statale: eccessi di spesa, perdite di esercizio, produttività insufficiente, formazione ingente di residui passivi, irregolarità di gestione, sostanziale paralisi delle istituzioni, accumulo di debiti fuori bilancio, persistenza di scoperti di cassa, ricorso alla trattativa privata per aggiudicare lavori pubblici;

che, nella durissima requisitoria del procuratore generale della Corte dei conti, la corruzione nella pubblica amministrazione viene denunciata come fenomeno che non si è esaurito, per affrontare il quale

occorre «un'azione sinergica fra tutte le componenti interessate: magistrati, procure, pubbliche amministrazioni»;

che è stata sottolineata l'importanza dell'azione di controllo spettante alla Corte dei conti, nonché il fatto che molto spesso i poteri pubblici non tengono minimamente conto dei rilievi mossi dalla magistratura contabile, al contrario di quanto stabilito, invece, di recente dalla Commissione europea, secondo la quale le istituzioni di controllo per essere efficaci «devono avere il potere di costringere»;

che, secondo il procuratore generale Garri, è «la mancata separazione dei ruoli fra amministratori e classe politica» che ha impedito finora di dar vita ad «un nuovo modo di fare amministrazione»;

che nel 1996 sono entrate in vigore alcune norme le quali hanno ridotto la possibilità di intervento della magistratura contabile per punire eventuali responsabili di danni alla finanza pubblica;

che, in base al progetto di riforma costituzionale varato dalla Commissione bicamerale, la Corte dei conti verrebbe a perdere le funzioni giurisdizionali, conservando soltanto quelle di controllo, quest'ultime limitate peraltro alla sola verifica dei presupposti di efficienza dell'azione amministrativa,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare, al fine di far pervenire a tutti i parlamentari interessati il testo integrale della relazione del procuratore generale della Corte dei conti, nonché la completa documentazione a sostegno di quanto da lui affermato;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di sanare una situazione così «disastrosa» nell'ambito della pubblica amministrazione, anche in vista dell'ingresso in Europa che non è solo un problema di parametri da centrare ma anche di buona amministrazione della cosa pubblica.

(4-09335)

SERENA, AMORENA, ANTOLINI, BIANCO, CECCATO, GASPÉRINI, LAGO, MANFROI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*  
– Premesso:

che il 5 dicembre 1997 la regione Veneto ha presentato al Comitato olimpico nazionale un *dossier* completo sulla candidatura come sede delle Olimpiadi invernali del 2006;

che all'ultimo momento anche la regione Piemonte ha presentato un progetto molto meno dettagliato;

che si teme che quest'ultima candidatura sia fortemente sostenuta dalla FIAT e che quindi la disputa sarebbe impari; non a caso il villaggio olimpico sorgerebbe su un'area privata di proprietà della FIAT ed è noto che al Sestriere la famiglia Agnelli possiede proprietà e interessi;

che il Veneto presenta una candidatura diffusa sul territorio e rispettosa dell'ambiente; infatti il cuore operativo delle Olimpiadi in Veneto sarebbe tra Belluno e la zona Pedemontana di Conegliano e

Vittorio Veneto, che dista dai campi di gara meno di cinquanta minuti, mentre per coprire la distanza dal centro operativo del Lingotto di Torino ai campi di gara del Sestriere e di Bardonecchia ci vogliono almeno due ore; inoltre Torino dovrebbe costruire due trampolini, nonchè le piste da bob e da slittino, con pesanti conseguenze di impatto ambientale;

che il Sestriere ha già ottenuto l'ultimo campionato mondiale;

che il Veneto ha tutto il diritto di presentare al mondo quell'economia presa ad esempio anche dal Presidente degli Stati Uniti d'America come modello di imprenditorialità; infatti quest'Olimpiade si rivelerebbe un eccezionale volano di immagine e promozione per le aziende venete, in particolare quelle della calzatura sportiva del Montebellunese,

gli interroganti chiedono di sapere:

visto che alla fine di gennaio il Comitato olimpico deciderà dove si svolgeranno le prossime Olimpiadi invernali, se non si intenda vigilare nei modi e nelle sedi opportune affinché la scelta avvenga solo sulla base dell'esame dei progetti e la verifica della dotazione reale degli impianti delle due regioni, affinché vinca realmente il migliore e sia garantita l'imparzialità della decisione, svincolata da eventuali pressioni di potentati economici;

qualora nella peggiore delle ipotesi il Veneto dovesse essere escluso, se non si intenda far chiarezza sull'attuale gestione del CONI, visto che ultimamente si sono verificati vari episodi inspiegabili e discutibili, anche al fine di scongiurare eventuali inchieste parlamentari.

(4-09336)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-01555, del senatore Russo Spena, sulla tutela dei diritti umani in Colombia;

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-01554, del senatore Forcieri, sull'attività degli affittacamere;

*11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-01556, dei senatori Manzi ed altri, sulla gestione del personale delle Poste;

3-01557, dei senatori Grusso ed altri, sulla crisi dello stabilimento della Magneti Marelli di Potenza.

**Interrogazioni, ritiro**

Su richiesta dei presentatori sono state ritirate le seguenti interrogazioni:

- 3-01535, del senatore Curto;
- 4-08851, dei senatori Maggi e Specchia;
- 4-09169, del senatore Florino.





